



**Università  
di Genova**

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea magistrale in  
servizio sociale e politiche sociali

Il fenomeno del revenge porn:  
un'analisi socio-giuridica

*RELATRICE*

Laura Scudieri

*CANDIDATA*

Erica Loriga

*ANNO ACCADEMICO*  
2022 - 2023

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>1</b>
<b>CAPITOLO PRIMO</b>	
<b>LA VENDETTA PORNOGRAFICA: UNA PROSPETTIVA SOCIOLOGICA</b>	<b>3</b>
1. <i>Una definizione problematica</i>	5
1.1 <i>La creazione del materiale</i>	7
1.2 <i>La diffusione non consensuale</i>	10
1.3 <i>Le conseguenze e le “tecniche di neutralizzazione”</i>	13
2. <i>La manosphere e la radicalizzazione del fenomeno online</i>	19
3. <i>Il victim blaming: tra normalizzazione della pornografia e neoliberalismo</i>	26
4. <i>La rete e la pervasività delle tecnologie digitali</i>	33
5. <i>La necessità di modificare un’etichetta sessista</i>	37
<b>CAPITOLO SECONDO</b>	
<b>L’ART. 612-TER C.P.: CONQUISTA O FALLIMENTO?</b>	<b>41</b>
1. <i>Gli anni pre-riforma e il vuoto di tutela</i>	41
2. <i>Il travagliato percorso legislativo</i>	46
3. <i>Le contraddizioni dell’art. 612-ter c.p.</i>	49
3.1 <i>La condotta penalmente rilevante</i>	53
3.2 <i>Le circostanze aggravanti</i>	61
3.3 <i>La procedibilità</i>	69
<b>CAPITOLO TERZO</b>	
<b>IL REVENGE PORN E LA VIOLENZA DI GENERE: IL RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE</b>	<b>73</b>
1. <i>La violenza maschile contro la donna</i>	73
1.1 <i>Le radici socio-culturali</i>	73
1.2 <i>Le forme del patriarcato contemporaneo</i>	76
1.3 <i>La cultura dello stupro e l’ideologia dell’amore romantico</i>	80
2. <i>L’assistente sociale e il lavoro in rete</i>	83
3. <i>I progetti di contrasto del revenge porn per una rivoluzione educativa</i>	94
<b>Riflessioni conclusive</b>	<b>110</b>
<b>Riferimenti Bibliografici</b>	<b>117</b>
<b>Riferimenti sitografici</b>	<b>122</b>
<b>Riferimenti normativi</b>	<b>124</b>



## INTRODUZIONE

Chi non ha mai sentito parlare di revenge porn? Sui social, sui media, sulle più importanti testate giornalistiche sono molteplici i casi in cui si parla di questa condotta, che nell'ultimo decennio è in costante ascesa, soprattutto a seguito della pandemia da Sars-Cov-2: periodo nel quale, a causa del lockdown emergenziale, l'uso delle tecnologie, centrali in questo fenomeno, è diventato ancora più pervasivo e ha dato una forte spinta a fenomeni di questo genere. Ma che cosa è effettivamente il revenge porn? Che cosa intendiamo quando parliamo di questo fenomeno e cosa possiamo fare per affrontarlo efficacemente?

Questo lavoro di tesi mira a dare risposte a questi quesiti attraverso un'analisi che, in relazione alla complessità ed eterogeneità del revenge porn, deve assumere necessariamente un'ottica multidisciplinare. In questo elaborato si è data priorità alla sfera sociologica e giuridica del fenomeno, al fine di riconoscere e promuovere l'importanza della figura dell'assistente sociale, sia per il sostegno delle vittime di condivisione non consensuale di materiale a sfondo sessuale, sia per la creazione di progetti orientati alla prevenzione di tale reato.

Nella prima parte ci si addenterà nella comprensione di quello che è il fenomeno e delle sue sfaccettature analizzando gli elementi centrali dell'azione: la creazione del materiale, la motivazione che induce l'autore a condividere i contenuti intimi senza il consenso della persona raffigurata e le conseguenze derivanti da questi comportamenti. Successivamente si lascerà spazio all'analisi sociologica dei meccanismi e fenomeni che sono alla base del revenge porn: la normalizzazione della pornografia e il mancato riconoscimento della libertà sessuale femminile, che alimentano il fenomeno e inducono alla colpevolizzazione della vittima. Quest'ultima è sostenuta dall'idea per cui le donne, che non rispettano gli standard di genere imposti dalla società, per esempio riprendendosi durante un atto sessuale, sono le uniche responsabili quando vengono colpite dalla violenza. Infine, il ruolo delle tecnologie telematiche nell'espansione del revenge porn e l'importanza dei gruppi omosociali virtuali, cd. *manosphere*, nei quali gli uomini giustificano e incrementano la diffusione non consensuale di materiale intimo.

Nella seconda parte, dedicata all'analisi della fattispecie giuridica, si affronterà lo scenario legislativo pre e post-riforma, evidenziando il ritardo del legislatore nella regolamentazione della condivisione non consensuale di materiale intimo, ma soprattutto le incongruenze rispetto alle caratteristiche tipiche della condotta che intende disciplinare e i conseguenti limiti nell'applicazione della norma stessa che spingono a domandarsi se l'articolo 612-ter c.p. sia una conquista o un fallimento per le vittime di revenge porn.

Nella parte finale si riconduce il fenomeno a quello più ampio e generale della violenza di genere, alimentata dalla cultura dello stupro e dal patriarcato. Ma, soprattutto, si focalizzerà l'attenzione sul ruolo dell'assistente sociale: risorsa preziosissima sia per la presa in carico della donna vittima di condivisione non consensuale, sia come progettista per la prevenzione. Nel corso del capitolo si darà particolare spazio all'importanza del lavoro in rete e della multidisciplinarietà, elementi imprescindibili per poter affrontare sapientemente il revenge porn.

Lo scopo ultimo di questo elaborato è stato quello di indagare il revenge porn in modo trasversale, così da poter ipotizzare i possibili interventi sociali utili per iniziare ad affrontarlo in maniera concreta sulla base di un'analisi socio-giuridica.

## CAPITOLO PRIMO

### LA VENDETTA PORNOGRAFICA: UNA PROSPETTIVA SOCIOLOGICA

Il revenge porn è un fenomeno dell'epoca contemporanea, frutto di una società patriarcale che continua a rimanere ancorata a vecchi standard: un problema difficile da contrastare e di conseguenza sempre più allarmante. La condotta tipica riconducibile a questo fenomeno è quella in cui un soggetto condivide un'immagine o un video a contenuto intimo e sessualmente esplicito senza il consenso della persona che vi è rappresentata. Nel caso tipico, questa azione viene messa in atto ai danni di un ex partner e per rivendicare un torto subito.

Questo fenomeno, a causa della pervasività delle tecnologie digitali, ha ormai assunto proporzioni internazionali e allarmanti, tanto che diversi stati occidentali si sono dotati di una legge per contrastarlo, soprattutto in virtù delle pericolose conseguenze che può causare nella vita delle persone che ne sono colpite.

Si è iniziato a parlare di revenge porn e a definirlo come fenomeno sociale sicuramente a partire dal nuovo millennio, ma dei casi ad esso riconducibili si riscontrano in realtà a partire dalla seconda metà del secolo scorso: anni in cui iniziano a diffondersi tecnologie informatiche che avrebbero permesso a tutti di poter produrre video e immagini in autonomia. Proprio in quegli anni iniziano a diffondersi i video amatoriali, ovvero, prodotti da soggetti comuni, che vengono apprezzati dal pubblico proprio per la loro naturalezza, che si contrappone all'eccessiva finzione dei film pornografici. Accanto a queste produzioni amatoriali però iniziano a spuntare i primi casi riconducibili al fenomeno in oggetto: uno dei primi risale al 1970, quando Leon Isaac Kennedy diffuse un video prodotto con l'ex moglie, Jayne Kennedy, in seguito al loro divorzio e senza il consenso di quest'ultima proprio per punirla per averlo lasciato<sup>1</sup>. In quegli anni, però, la possibilità di accedere a strumenti utili per la riproduzione di immagini e video non era possibile per tutti ed era ancora più difficile condividere questo materiale istantaneamente con milioni di persone. Questo portò il fenomeno ad essere rilegato a sporadici casi, riconducibili soprattutto a persone in vista.

È negli anni Novanta e ancora di più a cavallo del nuovo millennio che le tecnologie iniziano a cambiare, ad evolversi velocemente e a diventare sempre più importanti, assumendo centralità nella vita quotidiana delle persone. Il revenge porn inizia a diffondersi in modo esponenziale soprattutto nel secondo decennio del nuovo millennio, periodo in cui si inizia a comprendere la portata lesiva del fenomeno, che stava diventando una pratica sempre più pericolosa e difficile da controllare. Proprio in quegli anni internet e gli strumenti tecnologici

---

<sup>1</sup> F. Di Tano, *Hate speech e comportamento d'odio in rete: un'analisi comparatistica in prospettiva de iure condendo* (Dottorato di ricerca), Alma Mater Studiorum – università di Bologna, 2017, p. 92.

si diffondono sempre più: ormai tutti/e hanno a disposizione una videocamera o una fotocamera per riprendere attimi della quotidianità e – perché no? – per immortalare momenti della propria sessualità, con il fine di aumentarne l’eroticità e sperimentare nuove pratiche sessuali. Queste esperienze diventano ordinarie a tal punto da essere anche richiamate in molti film o serie tv accessibili a tutti/e, nei quali questa pratica viene rappresentata come qualcosa di divertente (soprattutto nelle categorie comedy), audace, sensuale, che per la sua forte carica erotica può unire la coppia. Insomma, oggi la pratica di immortalare i momenti intimi è divenuta sempre più una consuetudine e una possibilità per chiunque.

Nel momento in cui si iniziano a diffondere queste pratiche si noti come anche la sessualità appaia modificata rispetto al passato e l’ausilio di tecnologie diventa sempre più normale in molti rapporti di coppia. Fin da subito, però, emerge il potenziale altamente offensivo di questi materiali, che potrebbero essere utilizzati per minacciare o arrecare un danno alle persone raffigurate, soprattutto quelle di genere femminile.

Grazie all’invenzione dei telefoni cellulari dotati di fotocamera è stato possibile semplificare ulteriormente questa pratica: se si vuole scattare qualche immagine a sfondo sessuale o girare qualche video non è più necessario avere uno strumento specifico di ripresa, come una videocamera o una macchina fotografica, ma basterà utilizzare il telefono, uno strumento ormai sempre a portata di mano, di cui difficilmente si è sprovvisti, grazie al quale è possibile, non solo produrre la foto, ma anche inviarla ad altri.

La creazione di questi strumenti telematici – in grado di creare delle informazioni digitali che possono anche essere inviate ad uno o a una molteplicità di dispositivi<sup>2</sup> – e l’importanza che assumono nella vita di tutti/e noi apportano dei cambiamenti inevitabili nel modo di relazionarsi, di socializzare e di conseguenza comportano degli sviluppi anche negli approcci alla sessualità, che non può rimanere relegata al solo atto fisico. Grazie alla diffusione dei telefoni cellulari, ma ancora di più agli smartphone, le persone iniziano a comunicare quotidianamente tramite messaggi istantanei e chat private: non ci si telefona più, si riducono gli incontri e aumentano le interazioni dietro allo schermo. Con questo importante cambiamento, nasce e si diffonde anche la pratica nota come *sexting*, diventata oggi talmente ordinaria da essere considerata normale e abituale per la maggioranza della popolazione<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 176.

<sup>3</sup> In una ricerca condotta da The Fool nel 2020 si è riscontrato che almeno 1 italiano/a su 6 ha prodotto immagini e video a sfondo sessuale e la metà di essi li ha poi inviati a un soggetto terzo. Cfr. The Fool Data driven value, *Revenge porn research maggio 2020, Analisi campionaria del fenomeno della pornografia non consensuale e del percepito degli italiani sul tema*, p. 4 disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report).

Ai progressi nella tecnologia, avuti nel nuovo millennio, si associa la nascita e capillare diffusione di social network, di blog, di applicazioni di messaggistica istantanea: luoghi virtuali e sconfinati in cui prolifera la diffusione non consensuale di materiale intimo.

È con l'avvento di questi ultimi e con il progresso tecnologico che il revenge porn inizia a mostrare la sua pericolosità e a diffondersi a macchia d'olio tra la popolazione, colpendo persone di qualsiasi estrazione sociale e soprattutto di genere femminile: con l'ausilio di queste nuove tecnologie nessuno è al sicuro dalla diffusione di immagini e video sessualmente espliciti.

Dallo studio della bibliografia emerge chiaramente come il fenomeno in oggetto rientri nella più ampia categoria della violenza maschile contro le donne e infatti colpisca in percentuale maggiore queste ultime (90%<sup>4</sup>). Alla base di queste condotte vi è la presunta supremazia del genere maschile, i doppi standard e il mancato riconoscimento della libertà sessuale della donna. Per questo motivo la presente analisi si focalizzerà principalmente sui casi in cui la vittima sia di genere femminile, utilizzando un linguaggio che predilige il maschile per l'autore della violenza e il femminile per le vittime.

### ***1. Una definizione problematica***

Il neologismo revenge porn, di origine anglosassone, appare per la prima volta nel 2007<sup>5</sup> e nasce con l'obiettivo di denunciare un fenomeno che iniziava a espandersi e mostrare la sua grave lesività. L'*Urban dictionary*, un dizionario online della lingua inglese, ne dà una primissima definizione proprio quell'anno e lo inquadra come:

pornografia casalinga pubblicata da un'ex fidanzata o (più comunemente) da un ex fidanzato in seguito a una violenta rottura, con l'obiettivo di umiliare l'ex partner o solo per divertimento<sup>6</sup>.

Tale termine iniziò però a diffondersi e ad essere utilizzato maggiormente in seguito all'eclatante caso "*Is Anyone up?*". Quest'ultimo prende il nome dal sito web creato nel 2010 ad opera di Hunter Moore con la finalità, apparente, di condividere rappresentazioni delle proprie fidanzate «per elogiarne la bellezza»<sup>7</sup>. In pochissimo tempo questa pagina è pervasa da immagini e video a sfondo sessuale diffuse senza il consenso della persona raffigurata e in molti casi pubblicate con l'obiettivo di arrecare un danno alla ex partner. In poco più di un anno *Is Anyone up?* raggiunse 300.000 utenti al giorno e numerose furono le denunce delle vittime le

---

<sup>4</sup> Cyber Civil Rights, *End Revenge porn, A Campaign of the Cyber Civil Rights Initiative Inc.*, p. 1, disponibile al sito: [www.cybercivilrights.org](http://www.cybercivilrights.org)

<sup>5</sup> F. Florio, *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022, p. 12.

<sup>6</sup> G.M.Caletti, "Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in «Diritto Penale Contemporaneo», VIII-3, 2018, p. 69.

<sup>7</sup> A. Paladino, *Revenge porn e Cyberbullismo*, Alpes, Roma, 2020, p. 3.



cui immagini erano state caricate sul sito. Nel 2012 la pagina venne chiusa dalle autorità competenti, ma l'ampio successo che aveva riscosso funse da trampolino di lancio per nuovi siti web che sulla scia di *Is Anyone up?* vengono creati ogni giorno con il medesimo obiettivo: scambiare materiale intimo e privato senza il consenso di chi vi è raffigurato<sup>8</sup>. La portata del caso appena descritto fu talmente importante da contribuire anche alla diffusione del termine "revenge porn" nel linguaggio comune e fino ad essere inserito nell'importante dizionario di Cambridge<sup>9</sup> nel quale lo ritroviamo così definito:

Immagini o video a sfondo sessuale raffiguranti una specifica persona e caricati su internet da un suo precedente compagno, con l'obiettivo di punirla o danneggiarla<sup>10</sup>.

Si noti come seppure riscritto in termini diversi, si sia mantenuto intatto il nucleo della condotta prevista nella precedente definizione. Dunque, quando si parla di revenge porn in senso stretto, si intende la condotta di divulgazione, pubblicazione o invio di contenuti intimi e privati messa in atto da un ex partner con l'obiettivo di arrecare un danno alla persona raffigurata.

L'ampia diffusione negli stati anglofoni di questo appellativo agevola il suo approdo anche in Italia, dove però viene utilizzato alterandone il significato e ampliandolo. In linea di massima si riconducono impropriamente a questo fenomeno anche casi che esulano dalla condotta tipica, in cui non vi è traccia di finalità vendicativa, di relazione intrattenuta tra agente e vittima, ma anche situazioni in cui non sussistono entrambe le caratteristiche. Nei quotidiani nazionali sono numerosi i titoli e gli articoli in cui si categorizzano come revenge porn casi nei quali non sia stato l'ex partner della persona a diffondere i contenuti; nelle ipotesi in cui non si è agito per vendetta, ma per scherzo o per qualsiasi altro movente; nelle situazioni in cui la divulgazione è avvenuta a seguito di un hackeraggio, come per molte celebrity, e così via<sup>11</sup>. L'uso improprio di questa etichetta per definire i fenomeni è riscontrabile anche nel caso di Tiziana Cantone, definito il caso di revenge porn più discusso in Italia, ma che in realtà, se analizzato correttamente, potrebbe non rientrare in questa categoria, poiché, non si è a conoscenza delle motivazioni che abbiano spinto alla diffusione del materiale. Pare che le immagini fossero state divulgate inizialmente come gioco sessuale a un gruppo ristretto di amici

---

<sup>8</sup> *Ivi*, pp. 2-3.

<sup>9</sup> G.M.Caletti, "Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in «Diritto Penale Contemporaneo», VIII-3, 2018, p. 69.

<sup>10</sup> Confrontare il sito: [www.dictionary.cambridge.org](http://www.dictionary.cambridge.org)

<sup>11</sup> G.M.Caletti, "Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in «Diritto Penale Contemporaneo», VIII-3, 2018, p. 71.

con il consenso della donna<sup>12</sup>. Poco dopo, a sua insaputa, vennero pubblicati su social network e siti pornografici divenendo virali in tutta Italia<sup>13</sup>, ma non è chiaro se si trattasse di “vendetta” o di “goliardia”.

Alla luce di questo, è difficile dare una definizione di che cosa si intenda per revenge porn, poiché questo appellativo racchiude una molteplicità di condotte che richiamano anche ipotesi molto diverse fra loro. Si tratta, dunque, di un fenomeno molto complesso ed eterogeneo e l’etichetta utilizzata per inquadrarlo sembra sminuirne la portata<sup>14</sup>.

Per comprendere appieno il fenomeno si potrebbe suddividere la condotta in diverse fasi: quella antecedente all’invio (che consiste nella creazione del materiale), quella in cui avviene la divulgazione non consensuale e quella successiva inerente alle conseguenze della condotta.

### *1.1 La creazione del materiale*

Ricerche specifiche di settore hanno mostrato come la maggioranza delle condotte, il 62%<sup>15</sup>, definibili come revenge porn nascano da una precedente pratica di *sexting*, ma questa non è l’unica possibilità: vi sono casi in cui le persone decidono, consensualmente, di riprendersi o fotografarsi durante lo svolgimento di un atto sessuale; inoltre, se si fa riferimento al significato di revenge porn, così come si è appena descritto, esistono casi in cui le immagini o le riprese possano essere effettuate all’insaputa della vittima.

Con la rivoluzione digitale e i conseguenti cambiamenti avvenuti sulle modalità di socializzare tra le persone si sono poste le basi per la nascita del fenomeno del *sexting*: termine nato dall’unione delle due parole inglesi *sex*, ovverossia sesso, e *texting*, verbo che richiama la pratica quotidiana di utilizzare le applicazioni di messaggistica istantanea per comunicare. Il *sexting* permette di sperimentare la propria sessualità anche a distanza attraverso uno scambio di messaggi dal carattere altamente erotico e l’ausilio di *selfie*, video o audio sessualmente espliciti. Si tratta di una pratica ormai entrata nell’uso comune, ampiamente diffusa in tutte le classi sociali e fra le diverse generazioni, anche se a farne un uso smodato sono soprattutto le fasce più giovani. La pratica del *sexting* può essere sperimentata con diverse finalità: nei casi

---

<sup>12</sup> Questo è quanto emerge da diversi articoli di cronaca sul caso, che analizzando i verbali di denuncia della donna, affermano che fu proprio Tiziana Cantone a dare i nomi dei destinatari iniziali dei video a cui aveva volontariamente inviato il materiale, disculpando il compagno. Cfr. F. Bufi, F. Sarzanini, *Tiziana Cantone: «ero fragile e depressa, i video sono 6»*, in «Corriere della Sera», 16 settembre 2016, disponibile al sito: [https://www.corriere.it/cronache/16\\_settembre\\_16/vergogna-tiziana-ero-fragile-depressa-video-sono-6-9107a942-7bcc-11e6-a2aa-53284309e943.shtml](https://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/vergogna-tiziana-ero-fragile-depressa-video-sono-6-9107a942-7bcc-11e6-a2aa-53284309e943.shtml)

<sup>13</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 230.

<sup>14</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 15.

<sup>15</sup> The Fool Data driven value, *Revenge porn research maggio 2020, Analisi campionaria del fenomeno della pornografia non consensuale e del percepito degli italiani sul tema*, p. 4 disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report).

in cui due partner siano lontani per sopperire alla distanza e poter comunque sperimentare l'intimità di coppia; per esplorare la propria sessualità, soprattutto nell'età adolescenziale; per provare nuove esperienze con il proprio e la propria partner; come pratica alternativa all'atto sessuale; ma anche per sentirsi parte di un gruppo<sup>16</sup> e così via. Alla base del *sexting*, come per ogni pratica sessuale, deve sempre esservi il consenso tra le parti. Di conseguenza, se entrambi i soggetti coinvolti sono d'accordo e, senza coercizione, sono disponibili a sperimentarla, si tratta di una condotta lecita e che può giovare anche al rapporto di coppia. Esistono però dei casi in cui le persone vengano forzate a scambiare questi materiali, come quando si ha timore di essere esclusi dal gruppo dei pari, o quando si subiscono delle pressioni da parte del partner affinché si inviino *selfie* erotici, o ancora quando si realizza il fenomeno cosiddetto *dickpic*<sup>17</sup>. In tutte queste ultime ipotesi, si deve prestare la massima attenzione: non è sperimentazione della propria sessualità, ma si è di fronte a una vera e propria violenza o molestia sessuale.

Al di là di questi casi, se svolta con coscienza e consensualità, la pratica del *sexting* potrebbe giovare al rapporto di coppia, alla vita relazionale della persona, ma anche alla sperimentazione e conoscenza di sé, in un'epoca in cui le relazioni sono dettate sempre più dagli strumenti telematici. Molto spesso, quando si mette in atto questa pratica, non vi è consapevolezza dei rischi per le parti: il pericolo maggiore è quello del cd. *sexting* secondario o distribuzione secondaria, che avviene quando il destinatario del materiale lo ricondivide a sua volta, ma senza il consenso della persona che vi è rappresentata, ergo una delle condotte tipiche di revenge porn. Il rischio è quindi quello di poter essere violati nella propria riservatezza sessuale, autodeterminazione e privacy.

Vista l'ampia diffusione della pratica di *sexting* e le dannose conseguenze che spesso comporta si è sviluppato un panico morale<sup>18</sup> attorno a questo fenomeno, che suscita allarme e preoccupazione soprattutto per i giovani e le giovani che sono sempre più immersi/e nel mondo virtuale ma, allo stesso tempo, sembrano non comprenderne i rischi che si celano all'interno. In modo riduttivo si addossa la colpa agli strumenti telematici, forse per proteggersi dalla triste verità: dietro le condotte online ci sono persone che volontariamente le mettono in atto, sia per arrecare un danno o a causa della scarsa educazione e sensibilizzazione che viene fatta in

---

<sup>16</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 24.

<sup>17</sup> Il *dickpic* è un altro fenomeno che si sta diffondendo nelle società occidentali e consiste nell'invio non richiesto di fotografie del proprio pene tramite applicazioni di messaggistica istantanea o social media. Questa condotta, le cui vittime sono in maggioranza donne, si configura come una vera e propria molestia al pari del catcalling, dei palpeggiamenti non richiesti e così via. Molte persone vittime di revenge porn si ritrovano ad essere colpite anche da questo fenomeno. Cfr. C. Vagnoli, *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri Editori, Milano, 2021, formato e-book, p. 21.

<sup>18</sup> Indica la costruzione di un problema sociale. Si manifesta per mezzo di preoccupazioni forti che si dirigono verso l'identificazione di una minaccia e generalmente indicano le possibili soluzioni. L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 25.

relazione all'uso e alle conseguenze di queste. È indubbio che il problema non risieda nella pratica di *sexting* in sé, piuttosto nella diseducazione della società, ma su questo si tornerà in seguito.

Il materiale intimo di cui la persona può disporre non è necessariamente frutto di *sexting*, ma potrebbe essere il risultato di una pratica erotica in cui i partner decidono di stimolare la sessualità di coppia attraverso l'ausilio di videocamere o fotocamere al fine di rafforzare la complicità e l'intimità. Se messe in atto con creatività, ma soprattutto nel rispetto dell'altro e dei suoi bisogni, queste pratiche possono essere efficaci e divertenti per tutti i soggetti coinvolti. Ovviamente per raggiungere queste finalità è sempre necessario che ci sia il consenso di entrambe le parti a essere ripresi o fotografati in atteggiamenti intimi, anche nei casi in cui quel materiale sia destinato a rimanere privato. Si potrebbe pensare che, nel momento in cui i contenuti vengono prodotti insieme, la persona possa godere di un maggiore diritto a disporre liberamente, ma non è così: il materiale deve essere tutelato e protetto, non solo quando viene ricevuto durante una pratica di *sexting*, ma anche quando viene realizzato con il/la partner. Aver creato insieme questo materiale non comporta automaticamente la possibilità di disporre liberamente e farne un uso improprio diffondendolo senza il consenso dell'altra parte. In primis, perché è illecito da un punto di vista giuridico in relazione al nuovo reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, sancito dall'art. 612-ter c.p., per il quale tale condotta viene considerata più deplorabile rispetto a quella derivante dal *sexting*, motivo per cui, a differenza di tutte le altre ipotesi non viene richiesta la finalità di voler «arrecare nocumento alla vittima». In secondo luogo, è condannabile anche dal punto di vista etico visto il legame di fiducia che lega i soggetti, per cui la vittima si sia sentita sicura nel produrre insieme una rappresentazione intima, con la certezza che venisse rispettata dall'altra parte.

Nel linguaggio comune si parla di revenge porn anche nei casi in cui non sia stata data l'approvazione per la realizzazione delle immagini o dei video e queste ipotesi comprendono anche le pratiche più recenti di *deep fake* e *upskirt*. La prima di queste richiama quei casi in cui attraverso delle applicazioni all'avanguardia è possibile manipolare delle immagini per creare, tramite l'intelligenza artificiale, rappresentazioni a sfondo sessuale, anche se la persona raffigurata non le ha mai scattate. Vi sono delle applicazioni che permettono di apporre il viso di un soggetto su fotografie di altri corpi<sup>19</sup>; altre, invece, consentono, attraverso l'intelligenza artificiale, di “spogliare” la persona fotografata. Queste applicazioni sono ormai talmente raffinate che diventa difficile capire a occhio nudo se si tratti di un falso, rendendo ancora più

---

<sup>19</sup> Ivi, p. 58.

allarmante il fenomeno: tutti divengono potenziali vittime perché non è più necessario aver materialmente scattato una foto a sfondo sessuale<sup>20</sup>.

La pratica dell'*upskirt* invece consiste nel fotografare “sotto le gonne” delle persone senza il loro consenso, ma richiama anche quei casi in cui vengano create delle rappresentazioni intime fraudolentemente in contesti come quelli degli spogliatoi o dei camerini dei negozi<sup>21</sup>. Si tratta di ipotesi in cui la violenza è ancora più insidiosa e ignobile, in quanto la persona viene violata due volte: durante la produzione del materiale e successivamente quando questo è diffuso. Posto che da un punto di vista tecnico potrebbe apparire scorretto parlare di revenge porn in questi casi, capita spesso che vengano comunque definiti come tali in relazione alla diffusione non consensuale che viene attuata e al fatto che le ripercussioni siano le medesime; dunque, più che separare nettamente questi fenomeni sarebbe forse più opportuno cambiare la denominazione “revenge porn” e individuarne una più idonea a ricoprire la generalità dei casi.

### *1.2 La diffusione non consensuale*

La condotta oggetto di analisi è quella in cui la persona, indipendentemente dalle modalità con cui entra in possesso del materiale, lo diffonda all'insaputa del soggetto raffigurato avvalendosi dell'utilizzo di strumenti telematici o informatici, di piattaforme digitali e applicazioni di messaggistica istantanea.

Il primo elemento che contraddistingue la condotta oggetto di analisi è la mancanza di consenso all'invio, alla divulgazione, alla diffusione a terzi. È importante specificare, quando si parla di qualsiasi condotta sessuale, sia essa fisica o virtuale, come il consenso delle parti sia un elemento immancabile: deve sussistere durante l'intera condotta e in caso di sua assenza quell'atto si configurerà come violenza sessuale. Nel fenomeno oggetto di analisi è vero che la donna può aver acconsentito a essere ripresa o fotografata in atteggiamenti intimi o sessuali, ma questo consenso non si estenderà in automatico alla diffusione di questi contenuti. Si tratta di azioni molto diverse tra loro: accettare di essere ripresi durante un momento di intimità e produrre del materiale destinato a rimanere privato è un conto, dare il consenso affinché si diffonda a terzi è un altro. L'idea che i contenuti sensibili riguardanti un'altra persona possano essere diffusi con leggerezza e a sua insaputa è eccezionale anche nei casi in cui il soggetto terzo, con il quale si scambia il materiale, sia una persona di fiducia dell'agente, poiché in ogni caso la protagonista del video o delle immagini potrebbe non essere d'accordo e vivrebbe questa intrusività nella sfera privata, lecitamente, come violenza. Questo può sembrare un discorso

---

<sup>20</sup> Secondo una certa prospettiva, l'assuefazione ai *deepfake* e pertanto la normalizzazione del falso, potrebbe depotenziare il fenomeno del revenge porn.

<sup>21</sup> C. Vagnoli, *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri Editori, Milano, 2021, formato e-book, p. 121.

ovvio e scontato, ma alla luce della diffusione del fenomeno non lo è ed è giusto rimarcarlo sempre.

Quando si parla di condivisione non consensuale la prima questione da analizzare è quella inerente alla motivazione per cui la persona sia spinta a divulgare il materiale intimo. Se si richiama il significato letterale dell'appellativo revenge porn, il movente che ha spinto il soggetto a pubblicare le immagini deve essere quello della vendetta, della rivalsa su un torto subito da parte dell'ex partner. L'autore del reato si sente legittimato ad agire proprio in virtù del comportamento della donna che "se l'è andata a cercare", attivando una delle strategie di neutralizzazione<sup>22</sup> teorizzate dai sociologi David Matza e Gresham Sykes e su cui ci si soffermerà in seguito. In questi casi la partner appare come colei che ha distrutto l'idillica relazione e che ha osato sfidare la mascolinità egemone<sup>23</sup>. L'agente, non potendo più controllare la situazione e spogliato del suo ruolo di potere, cerca di ristabilire la propria supremazia attraverso questo gesto di rivalsa e punizione per la donna che non ha rispettato le gerarchie e ha spezzato il loro amore.

Il caso tipico è quello in cui si venga traditi o lasciati dalla partner e questa scelta appare incomprensibile e ingiusta; l'unica soluzione è la vendetta: far soffrire l'altra persona così come soffre lui e ristabilire la supremazia maschile, riappropriandosi della propria identità e del proprio potere di uomo<sup>24</sup>. Nella società della spettacolarizzazione, il mezzo migliore per riuscire in questo intento appare la gogna pubblica<sup>25</sup> attraverso la pubblicazione di materiali intimi che erano stati condivisi durante la relazione. La donna che fa soffrire un uomo è ribelle e sfrontata, di conseguenza non merita più la sua protezione: non è una "donna per bene" ed è legittimo che tutti lo sappiano. È scontato che in questi casi l'autore della condotta sia convinto di essere la vera vittima della situazione e che le proprie azioni siano giustificate, poiché ad aver assunto un comportamento scorretto è in primis l'ex partner: la diffusione delle sue immagini intime è semplicemente una risposta logica e consequenziale al suo comportamento<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> D. Matza, G. Sykes, *Techniques of Neutralization: a Theory of Delinquency*, in «American Sociological Review», XXII-6, 1957, pp. 664-670.

<sup>23</sup> Concetto introdotto dalla sociologa R. Connell negli anni '80 che indica il modello di mascolinità più diffuso nelle società occidentali, contraddistinto da una forte separazione tra i generi in cui quello femminile deve essere subordinato a quello maschile, condizione che viene garantita grazie a meccanismi di disciplinamento e sottomissione. Questo modello non è l'unico esistente – si parla infatti di mascolinità multiple – ma si pone in una condizione gerarchicamente superiore rispetto agli altri modelli di mascolinità esistente. Il rapporto tra le varie mascolinità è ciò che consente il perdurare del potere e della supremazia del genere maschile nella società. A. Dordoni, S. Magaraggia, *Modelli di mascolinità nei gruppi online Incel e Red Pill: narrazione vittimistica di sé, deumanizzazione e violenza contro le donne*, in «AG About Gender», X-19, 2021, pp. 38-39.

<sup>24</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 234.

<sup>25</sup> F. Florio, *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022, p. 14.

<sup>26</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 218.

A rafforzare questo atteggiamento di rivalsa vi è la risposta della comunità omosociale<sup>27</sup> con cui vengono condivise le immagini e i video. In questi contesti, preclusi alle donne, gli uomini si relazionano tra di loro e allo stesso tempo sostengono e consolidano anche atteggiamenti di questo tipo, sminuendone e banalizzandone la gravità. Il gruppo garantisce solidarietà e senso di appartenenza e, soprattutto quando i componenti sono legati dallo stesso senso di risentimento verso il genere femminile, è questa complicità a permettere al carnefice di sentirsi legittimato nella violenza che sta consumando: la vera artefice è la donna che con il suo comportamento lo ha portato a metterla in atto<sup>28</sup>.

Alcune ricerche di settore hanno evidenziato come la maggioranza degli uomini ritenga non condannabile la condotta di revenge porn e che se l'agente è dovuto ricorrere a tali azioni è perché la vittima meritava di essere punita<sup>29</sup>. Di conseguenza, è probabile che nel momento in cui l'autore di reato condivide le immagini con persone che non condannano il comportamento, ma anzi lo sostengono, non sperimenterà senso di colpa, ma piuttosto orgoglio e soddisfazione che potrebbe portare a rimettere in atto simili azioni.

Seppure queste condotte siano diffuse, dalle ricerche sociali effettuate nel corso degli anni emerge come, nella realtà, i casi in cui la persona agisca spinta da un desiderio di vendetta siano la minoranza: un sondaggio del 2017, portato avanti da *Cyber Civil Rights*<sup>30</sup>, ha evidenziato che nel 79% dei casi l'autore del reato non agisce con lo scopo di vendicarsi della propria compagna, ma con altre finalità<sup>31</sup>. Ebbene molto spesso i soggetti diffondono i contenuti intimi senza consenso più per una motivazione goliardica che per vendetta, per dimostrare agli amici o ai conoscenti la propria virilità, maschilità, per sfoggiare la bellezza e la disinibizione della propria compagna, o ancora per scherzo, per gioco e così via. In questi casi la finalità principale non è quella di danneggiare la vittima, probabilmente non ci si interessa minimamente delle conseguenze che questa potrebbe vivere, o forse si sminuiscono per giustificarsi. Al centro della

---

<sup>27</sup> Il concetto di omosocialità si afferma a partire dagli anni '90 per indicare quei filoni di ricerca che si occupavano di esplorare i contesti in cui si trasmette e si mette in atto la maschilità, luoghi nei quali non è ammessa, o è esigua, la presenza femminile. Quando parliamo di omosocialità intendiamo quei meccanismi di trasmissione della maschilità egemone, ovverosia quelle relazioni che intercorrono tra uomini e che permettono agli stessi di sentirsi tali. Tra i luoghi in cui si diffonde l'omosocialità troviamo le scuole militari, le confraternite dei college americani, gli spogliatoi e così via. Oggi, grazie alle tecnologie informatiche, esistono dei contesti omosociali virtuali, ne sono un esempio i gruppi Facebook, i gruppi di calcetto sulle app di messaggistica istantanea come WhatsApp, ma anche i gruppi Telegram. In questi spazi digitali sono numerosi i contenuti che circolano e che sono frutto di revenge porn. Per un approfondimento sul tema cfr. R. Ferrero Camoletto, C. Bertone, *Tra uomini: indagare l'omosocialità per orientarsi nelle trasformazioni del maschile*, in «AG About Gender», VI-11, 2017, pp. 45-73.

<sup>28</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, pp. 67-72.

<sup>29</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 234.

<sup>30</sup> A. Eaton, H. Jacobs, Y. Ruvalcaba, *2017 Nationwide online study of nonconsensual porn victimization and perpetration, a summary report*, 2017, disponibile al sito: [www.cybercivilrights.org](http://www.cybercivilrights.org)

<sup>31</sup> C. Vagnoli, *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri Editori, Milano, 2021, formato e-book, p. 69.

condotta in questi casi vi è il soggetto che condivide le immagini; l'obiettivo è centrato su di sé: voler rinsaldare il legame con il gruppo omosociale e dimostrare di esserne un degno partecipante. Tali condotte diventano consuetudini all'interno di questi contesti, per cui gli utenti le mettono in pratica senza interrogarsi sul danno che possono apportare alle vittime.

Le rappresentazioni condivise all'interno di questi gruppi digitali, o in siti pornografici e così via vengono accompagnate da dati sensibili della persona colpita (nome e cognome, indirizzo, profili social, numero di telefono personale e così via). La divulgazione di dette informazioni prende il nome di *doxing*, che deriva dall'inglese *dropping docs*, ovvero rilascio di documenti. Si tratta di un fenomeno molto pericoloso, poiché può sottoporre la persona al rischio di divenire vittima di ulteriori condotte lesive come la persecuzione (sia online che dal vivo), la diffamazione e così via. Se viene condivisa l'immagine intima di una persona questa può non essere facilmente riconoscibile ai più, per cui la sua identità rimane in qualche modo intatta e protetta, ma dal momento in cui vengono condivise informazioni sensibili la persona viene messa "a nudo" e chiunque possieda un telefono, un account social può contattarla e molestarla sul web<sup>32</sup>. Le conseguenze sono ancora più dannose per la vittima che può essere costretta a dover cambiare completamente abitudini di vita e ovunque vada potrebbe essere riconosciuta<sup>33</sup>.

Alla luce di quanto asserito è possibile affermare che, in riferimento al fenomeno oggetto di analisi, il ruolo delle comunità omosociali sia quello di legittimare e fomentare l'ulteriore diffusione di questi materiali<sup>34</sup>. Attraverso il sostegno e il confronto tra i membri si normalizzano questi comportamenti e allo stesso tempo si deresponsabilizza l'autore.

### 1.3 Le conseguenze e le "tecniche di neutralizzazione"

Le conseguenze subite dalle vittime di diffusione non consensuale di immagini intime possono essere sociali, psicologiche ed economiche. La ricerca portata avanti da *The Fool*<sup>35</sup> nel 2020, commissionata da Permesso Negato, associazione in prima linea nella lotta al revenge porn, mostra quelle che sono le ripercussioni più diffuse. Dallo studio emerge che tra le conseguenze più lievi rientrano: disturbo del sonno, difficoltà a concentrarsi, cambi repentini di umore e difficoltà ad accettare il proprio corpo. Le conseguenze maggiormente diffuse e

---

<sup>32</sup> Può essere vittima per esempio di *dickpick*, avance non richieste, può venire offesa, denigrata, insultata e così via.

<sup>33</sup> Le conseguenze per queste vittime vengono descritte in modo accurato nel capitolo del già citato libro di F. Florio, *Non chiamatelo Revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022, pp. 59-82.

<sup>34</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 71.

<sup>35</sup> The Fool Data driven value, *Revenge porn research maggio 2020, Analisi campionaria del fenomeno della pornografia non consensuale e del percepito degli italiani sul tema*, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)



segnalate dal 38% delle vittime sono la depressione e sperimentazione di un forte stress alle quali seguono perdita di autostima, difficoltà a relazionarsi con l'altro, anche con amici di vecchia data. Circa il 29% delle persone intervistate hanno asserito di aver dovuto modificare le proprie abitudini e la quotidianità. A tutto ciò si aggiunge che circa il 16% delle vittime ha avuto pensieri autolesionisti e persino suicidi<sup>36</sup>.

Normalmente, quando si viene a conoscenza del fatto che le proprie foto o video intimi siano stati diffusi, la prima reazione è quella dello shock e paura per ciò che potrebbe accadere. Una volta superato questo primo momento di spaesamento le vittime devono fare i conti con la gogna pubblica a cui sono state sottoposte e questo le porta, nella maggioranza dei casi, a sperimentare un senso di vergogna verso sé stesse, un'emozione difficile da superare e che le accompagnerà probabilmente in tutto il loro percorso di guarigione<sup>37</sup>. A causa di questo senso di vergogna la vittima arriva a colpevolizzarsi per ciò che è accaduto: è l'aver abbassato la guardia e dato fiducia alla persona sbagliata che l'ha messa in questa situazione; la responsabilità ricade su di sé perché si è permessa il lusso di essere troppo libera e disinibita senza considerare le conseguenze. L'idea è, quindi, quella di essere stata ingenua e per questo, in qualche modo, si meriti ciò che è accaduto<sup>38</sup>. Il suo personale senso di colpa viene alimentato dalla società e collettività di appartenenza che, impreparata ad affrontare questi fenomeni, la ritiene responsabile per la violenza subita: è il fenomeno del cd. *victim blaming* che si approfondirà in seguito.

Le donne vittime di fenomeni di questo genere vengono colpite non solo nella sfera privata e più intima, ma subiscono un attacco alla loro immagine pubblica e alla propria reputazione; a causa del sistema patriarcale in cui si è inseriti sarà, paradossalmente, la vittima ad essere vista negativamente e svilita, per il semplice fatto di aver vissuto la propria intimità liberamente. Questa standardizzazione comporta sicuramente anche una conseguente difficoltà a relazionarsi con l'altro, soprattutto nei casi in cui le immagini, accompagnate dal *doxing*, riescano a raggiungere una viralità tale da essere riconosciuta ovunque. Tutto questo ha delle ripercussioni sulla vita sociale e relazionale della donna che è costretta a modificare le proprie abitudini fino ad arrivare, in alcuni casi, a estraniarsi dalla collettività o a lasciare il luogo di residenza per paura del confronto con l'altro, per la difficoltà nel dover fare i conti con il giudizio delle persone che la riconoscono per strada.

Seppur in percentuale minore rispetto al passato, ancora oggi molte persone ritengono che la divulgazione di immagini intime di un'ex partner sia più ascrivibile a una lite tra amanti,

---

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 13

<sup>37</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 242.

<sup>38</sup> *Ivi*, p. 243.

che a una violenza in senso stretto<sup>39</sup>. La situazione viene sminuita ulteriormente quando la condivisione, inizialmente, avviene tra un gruppo ristretto di amici, senza la finalità ritorsiva: in questi casi appare ancora meno condannabile, forse ascrivibile a un errore di valutazione da parte del ragazzo che non voleva in alcun modo apportare un danno alla fidanzata. La tendenza a sminuire la gravità e considerare la reazione della vittima come eccessiva ed esagerata comporta una lesività maggiore per una persona che è già in condizione di fragilità. La donna colpita, dunque, può sentirsi ancora più sola e smarrita nell'affrontare il percorso di superamento del trauma e può avere difficoltà a esternare il proprio turbamento e malessere proprio in ragione dello scarso sostegno e ascolto che potrebbe ricevere<sup>40</sup>.

Le vittime di revenge porn vengono sottoposte a una gogna mediatica, meccanismo che rientra in quelle che, il sociologo Harold Garfinkel, definisce come cerimonie di degradazione: pratiche comunicative mediante le quali si riaffermano le norme sociali<sup>41</sup>. L'autore, padre dell'etnometodologia, mette in luce come gli individui utilizzino il senso comune (stereotipi, schemi mentali) per orientarsi nella quotidianità. La realtà è una costruzione sociale preesistente nella quale si devono accettare acriticamente dei modi di ragionamento condivisi e nel momento in cui questi non siano rispettati si ricorre all'indignazione morale per riaffermare l'ordine sociale.

A questa gogna pubblica, alla quale segue l'emarginazione, si deve aggiungere la consapevolezza che i materiali intimi diffusi, una volta caricati in rete, non potranno essere eliminati del tutto. Poiché non è possibile conoscere tutti coloro che sono entrati in possesso e abbiano scaricato il materiale è possibile che, anche dopo averli cancellati dai siti o dalle app in cui sono stati divulgati, tornino alla ribalta attraverso un nuovo e singolo *upload* in qualche social network, sito web e così via. Questo causa una sensazione di perdita di controllo sulla propria vita e paura per il futuro, timore che la tortura che si sta vivendo non troverà fine<sup>42</sup>.

Esperienze traumatiche di questo tipo possono provocare danni anche al funzionamento psichico della persona colpita, per cui la risposta primaria, che la psiche mette in atto per proteggere la vittima, è quella di allontanare il fatto attraverso dei meccanismi di difesa come la negazione<sup>43</sup>. Negare ed evitare ciò che è accaduto può sembrare utile per il superamento della violenza, appare il modo migliore per andare avanti, ma tali soprusi se non affrontati in modo

---

<sup>39</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 16.

<sup>40</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 247.

<sup>41</sup> H. Garfinkel, *Conditions for successful degradation ceremonies*, in «American Journal of Sociology», LXI-5, 1956, pp. 420-424.

<sup>42</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 247.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

adeguato possono comportare dei danni ancora più gravi per la salute mentale: abuso e dipendenze da alcol o sostanze stupefacenti<sup>44</sup>, disturbo da stress post traumatico, depressione e ansia<sup>45</sup>. Tutto ciò ha ovviamente delle ricadute sulla quotidianità, sulla vita privata e sociale, ma anche lavorativa della persona.

Le conseguenze possono essere anche di tipo economico e finanziario e si presentano in modalità differenti a seconda del caso specifico. In primis, può capitare che le persone colpite da queste condotte perdano il lavoro: questo accade soprattutto nelle ipotesi in cui le immagini raggiungano una viralità tale da coinvolgere anche persone che, tendenzialmente, non frequentano siti o gruppi in cui si condividano questi file multimediali; ma anche quando l'agente invii ai colleghi o al datore di lavoro della vittima le immagini, proprio con l'obiettivo di farle perdere il lavoro. La persona, dunque, potrebbe dover fare i conti anche con la scarsa empatia delle persone nell'ambiente professionale e ritrovarsi in una condizione di disoccupazione, pur essendo la vittima.

Accanto a questi casi limite, che possono ovviamente essere denunciati, poiché essere vittima di una violenza non è un ragionevole motivo per essere licenziati, si accostano i casi in cui la persona, a causa delle difficoltà, dei disturbi psicologici sviluppati, non sia in grado di lavorare e si trovi costretta a lasciare il proprio lavoro.

Le ripercussioni sul piano finanziario ed economico possono però essere anche dirette, come nei casi in cui la vittima voglia procedere con una causa giudiziaria per ottenere giustizia. In questa ipotesi ci saranno conseguenze finanziarie perché la persona dovrà far fronte alle spese legali necessarie<sup>46</sup>; si noti come questo potrebbe comportare ulteriori conseguenze negative nei casi in cui la donna non abbia la disponibilità economica per procedere per vie giudiziarie.

A subire le conseguenze di queste condotte non sono solo le vittime stesse ma anche tutti coloro con cui si condivide la quotidianità<sup>47</sup>. Pensiamo alle madri, ai padri, ai cari di tutte le vittime che sono arrivate a togliersi la vita e che hanno vissuto la perdita di una figlia o di una persona cara a causa di questo fenomeno. In molti casi la vittima può trovare il sostegno e la solidarietà che può servire per andare avanti nel proprio gruppo familiare, sia esso biologico o affettivo, che diviene l'unico luogo in cui può sentirsi ancora protetta e non giudicata.

---

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 244.

<sup>45</sup> *Ivi*, p. 245.

<sup>46</sup> Permesso Negato, *State of Revenge Porn, Edizione 2022*, 2022, p. 11, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)

<sup>47</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 239.

Purtroppo, sarebbe inesatto e troppo ottimistico generalizzare e poter affermare che le vittime di tali violenze possano sempre trovare un porto sicuro nella propria famiglia che, utilizzando le parole di Paola de Nicola, dovrebbe essere «la prima, più immediata, più naturale, scontata e ovvia forma di solidarietà<sup>48</sup>». Può accadere che le vittime di tali violenze possano essere biasimate persino all'interno della propria famiglia, portandole ad acutizzare e aggravare le conseguenze già subite. In alcuni casi i familiari possono ricadere negli stessi schemi misogini di cui è imperniata la società, per cui non è sufficiente l'amore e l'affetto che si nutre per la persona colpita: questa verrà, anche implicitamente, colpevolizzata per ciò che le è accaduto. Nello studio condotto da *Cyber Civil Rights*<sup>49</sup> è emerso che circa il 34% delle vittime ha dichiarato di essere stato allontanato dalla propria famiglia<sup>50</sup>; è facile immaginare come in questi casi gli effetti della condotta siano ancora più pervasivi.

Seppure, come si è ripetuto diverse volte, il revenge porn colpisca in misura maggiore le donne è necessario fare un accenno anche alle conseguenze patite dalle vittime di genere maschile che non sono escluse a priori da questo fenomeno. Posto che la condotta sia esattamente la stessa, le ripercussioni per un uomo non sono le medesime.

Sempre in relazione alla maschilità egemone, alla quale si è accennato nelle pagine precedenti, all'uomo che diviene vittima di revenge porn – pur potendo generalizzare il discorso anche ad altre violenze sessuali – non è consentito lamentarsi, vergognarsi o sentirsi violentato da quella condotta. Il vero uomo può solo essere contento di avere una vita sessuale attiva, deve ritenersi fiero che tutti possano venire a conoscenza della sua prestanza e virilità. Se si prova vergogna, perché le proprie immagini o video erotici, intimi e destinati a rimanere privati, vengono scaricati e visualizzati da milioni di persone, non si è veri uomini, ma “femminucce”. Se la vittima appartiene al genere maschile la società non lo colpevolizza per l'azione subita, ma allo stesso tempo non gli permette di mostrare il proprio dolore e la propria vergogna, pena lo schernimento, la derisione per essere uscito dal suo ruolo di uomo. Dunque, anche in questo caso si assiste a una minimizzazione delle conseguenze vissute, se non a un loro totale annullamento, che avrà come effetto la solitudine della persona nel fronteggiare le ripercussioni che questa violenza gli ha causato.

Le ripercussioni qui esposte richiamano quelle vissute dalle vittime di violenza sessuale più tradizionale. Il revenge porn viene definito anche “stupro digitale” proprio per sottolineare

---

<sup>48</sup> P. Di Nicola, *Famiglia: sostantivo plurale. Nuovi orizzonti e vecchi problemi*, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 115.

<sup>49</sup> Cyber Civil Rights, *End Revenge porn, A Campaign of the Cyber Civil Rights Initiative Inc.*, p. 2, disponibile al sito: [www.cybercivilrights.org](http://www.cybercivilrights.org)

<sup>50</sup> M. G. P. Flora, E. M. Beckman, *Non-consensual pornography e victim blaming. Ruolo e responsabilità sociale*, in «Psicobiettivo», XLI-2, 2021, p. 117.

come vi sia una stretta correlazione con la violenza carnale tradizionale ed è per questo che i danni e le conseguenze riconducibili a queste condotte sono molto simili<sup>51</sup>.

Le giustificazioni che gli uomini danno a sé stessi per normalizzare i loro atteggiamenti richiamano le cd. strategie di neutralizzazione del vincolo normativo<sup>52</sup>, delineate da David Matza e Gresham Sykes<sup>53</sup>, studiosi associati alle teorie dell'etichettamento: definiscono la devianza come costruito sociale. Matza nei suoi studi utilizza un approccio naturalistico: tenta di ricostruire un'ecologia umana per interpretare le persone e le loro condotte; analizza le azioni devianti dal punto di vista di chi le agisce, ricostruendo dall'interno il percorso deviante e psicologico.

Secondo Matza e Sykes i giovani devianti non sono immuni ai sensi di vergogna e paura per le azioni commesse, perché fin dalla nascita sono inseriti e hanno appreso un sistema valoriale e normativo che gli permette di comprendere che il comportamento messo in atto è sbagliato. Per tale ragione devono utilizzare queste strategie per potersi momentaneamente distaccare dal sistema normativo e valoriale in cui sono inseriti – momento che viene definito come “deriva” – per poi rientrare nella legalità.

Il giovane delinquente «continua ad aderire al sistema normativo dominante, piegandone, però, gli imperativi in modo che le infrazioni compiute risultino “accettabili”, se non “lecite”<sup>54</sup>.

Queste giustificazioni, chiamate anche razionalizzazioni, possono precedere o susseguire il comportamento deviante ed è grazie al loro apprendimento che la persona riesce a distaccarsi dal vincolo normativo per mettere in atto questi comportamenti. Attraverso tali tecniche si è in grado di commettere atti devianti senza, però, opporsi del tutto alle norme e ai valori della società in cui si è inseriti; allo stesso tempo si sfugge al controllo sociale e alla colpevolizzazione, poiché si rendono più accettabili, a sé e agli altri, queste condotte<sup>55</sup>.

Le strategie individuate da Matza sono cinque; la prima di queste è la negazione della responsabilità: si ritiene che le condotte messe in atto siano il prodotto di forze che sfuggono al proprio controllo, per cui non si aveva possibilità di scelta. Questa strategia, quando si parla di revenge porn, può essere riconducibile soprattutto ai casi in cui non si agisca per vendetta, ma per esempio per prevenire l'esclusione dal gruppo dei pari, come è avvenuto nel caso raccontato nel libro di Francesca Florio, *Non chiamatelo revenge porn*, in cui un giovane ragazzo pur di entrare a far parte di un gruppo omosociale virtuale, in cui erano inseriti tutti i suoi compagni

---

<sup>51</sup> A. Paladino, *Revenge Porn e Cyberbullismo*, Alpes, Roma, 2020, pp. 10-12.

<sup>52</sup> G. Capuano, a cura di, *La delinquenza giovanile. Teorie ed analisi*, Armando Editore, Roma, 2010, p. 65-82.

<sup>53</sup> D. Matza, G. Sykes, *Techniques of Neutralization: a Theory of Delinquency*, in «*American Sociological Review*», XXII-6, 1957, pp. 664-670.

<sup>54</sup> *Ivi*, pp. 73-74.

<sup>55</sup> *Ibidem*.

di classe, condivide le immagini intime della sorella con l'idea di non avere altra scelta poiché non farlo ne avrebbe comportato l'esclusione sociale. L'azione è frutto di condizionamenti esterni, in questo caso il gruppo di amici, che permettono di autogiustificarsi e allo stesso tempo deresponsabilizzarsi<sup>56</sup>. In questo modo il ragazzo, in quanto soggetto agito, si svincola dal sistema normativo senza però opporsi completamente ad esso<sup>57</sup>.

Un'altra strategia fondamentale nei casi di revenge porn è quella della colpevolizzazione della vittima per cui il soggetto giustifica la sua azione considerandola come conseguenza naturale per ciò che ha subito: riecheggia in questa strategia l'ipotesi base di revenge porn, per cui l'uomo agisce per vendicare un torto perpetratogli dall'ex partner. A questo si aggiunge la colpevolizzazione della vittima che avviene anche ad opera della collettività, che fortifica l'idea di non aver commesso un'azione deplorabile e di aver semplicemente ripagato la vera colpevole con la stessa moneta: cosa c'è di condannabile in questo?

Tra le altre strategie individuate da Matza e Sykes vi è la negazione del danno arrecato, un meccanismo di deresponsabilizzazione molto utile soprattutto nelle condotte che avvengono online, come quella oggetto di analisi, poiché la percezione di anonimato e la lontananza fisica della persona colpita possono contribuire a sviluppare l'idea che quella condotta non abbia conseguenze nella realtà offline e che dunque non si arrechi un danno a nessuno.

Infine, le ultime due strategie di neutralizzazione teorizzate sono la condanna di chi condanna e il richiamo ad altri codici valoriali, ritenuti prioritari rispetto a quelli convenzionali. Nelle ipotesi di revenge porn, i valori più alti a cui ricondurre le proprie azioni possono essere quelli di fratellanza e solidarietà verso la comunità omosociale di appartenenza, unita contro la presunta ginocrazia, colpevole di averli svirilizzati. Per quanto riguarda la condanna di chi condanna, invece, l'ipotesi che si potrebbe richiamare è quella in cui l'agente ritenga che a condannarlo sono le femministe radicali, per cui "non si può più fare e dire nulla" e per le quali gli uomini sbagliano a prescindere. Ecco che anche in questo caso il focus si sposta dall'agente e si concentra sui veri colpevoli: coloro che lo condannano, non perché abbia fatto qualcosa di sbagliato, ma spinti da sentimenti di odio e risentimento.

## ***2. La mansphere e la radicalizzazione del fenomeno online***

Considerata la pervasività delle tecnologie digitali nelle condotte di revenge porn, gli studi di settore si sono concentrati principalmente sulla *mansphere*<sup>58</sup>, un fenomeno sociale

---

<sup>56</sup> F. Florio, *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022, pp. 59-82.

<sup>57</sup> G. Capuano, a cura di, *La delinquenza giovanile. Teorie ed analisi*, Armando Editore, Roma, 2010, p. 75.

<sup>58</sup> Per un approfondimento sul tema cfr: M. Cannito, [et al.], *Fare maschilità online: definire e indagare la mansphere*, in «AG About Gender», X-19, 2021, pp. I-XLI.

recente e di conseguenza dai confini ancora incerti, che grazie alla sua natura digitale è in continuo mutamento<sup>59</sup>. Ad oggi si riconducono a questo concetto quei luoghi omosociali virtuali caratterizzati dalla presenza di uomini eterosessuali accomunati dall'idea della supremazia maschile e della subordinazione del genere femminile<sup>60</sup>. Ciò che lega i partecipanti alla *manosphere* è l'odio per il genere femminile e la legittimazione della violenza che, a seconda del gruppo di riferimento, può avere diversi scopi e significati: essenza della natura maschile e dunque naturalmente insita in ogni uomo; pratica compensatoria alla maschilità; o infine, risposta consequenziale alla violenza che le donne attuano nei confronti del genere maschile<sup>61</sup>.

La piattaforma digitale denominata Telegram<sup>62</sup> è quella nella quale il fenomeno è maggiormente diffuso: nel 2022 si contano 231 gruppi e canali attivi, solo in Italia, nati proprio con la finalità di condividere materiale non consensuale<sup>63</sup>. La popolarità di Telegram, quando si parla di revenge porn, è data dalla tutela che viene riconosciuta agli autori di reato, che sono liberi di poter condividere questi materiali con la consapevolezza di essere protetti dalla piattaforma stessa, che in nessun modo ha intenzione di modificare le proprie politiche per contrastare questi fenomeni. Il principio a cui si ispira Telegram è quello del rispetto della privacy dei propri utenti – ma non delle vittime di tali violenze, verrebbe da pensare – motivo per cui non interviene per la rimozione di questi contenuti, ma lascia totale discrezionalità agli amministratori dei gruppi. I fondatori della piattaforma rimangono indifferenti a ciò che accade all'interno dei canali della loro applicazione, anche in seguito a ripetute segnalazioni da parte di associazioni impegnate nel sociale<sup>64</sup>. Difatti, l'unica possibilità riconosciuta alle vittime di revenge porn è quella di segnalare questi canali, ma non è garantita la loro chiusura; in ogni caso, è abituale che nel momento in cui i responsabili decidano di chiuderlo ne venga riaperto subito un altro con le medesime caratteristiche e nel quale verranno ricaricati i contenuti<sup>65</sup>.

---

<sup>59</sup> *Ivi*, p. 24.

<sup>60</sup> A. Dordoni, S. Magaraggia, *Modelli di mascolinità nei gruppi online Incel e Red Pill: narrazione vittimistica di sé, deumanizzazione e violenza contro le donne*, in «AG About Gender», X-19, 2021, p. 36.

<sup>61</sup> M. Cannito, [et al.], *Fare maschilità online: definire e indagare la manosphere*, in «AG About Gender», X-19, 2021, p. 13.

<sup>62</sup> Telegram è un'applicazione di messaggistica istantanea nata sulla falsa riga di altre piattaforme digitali come WhatsApp e Messenger. Gli sviluppatori, Pavel e Nikolai Durov, avevano l'obiettivo di creare un luogo sicuro e privato per gli utenti. Difatti viene utilizzata come canale per la proliferazione di gruppi terroristici e nel 2017 venne bannata dalla Russia, poiché accusata di favorire gruppi di attivismo contro il Presidente Putin. L'ampia diffusione di questa applicazione, anche per fenomeni come il revenge porn, è data dalla possibilità di poter agire indisturbati e senza controlli: la piattaforma digitale è nata proprio con l'intento di garantire la tutela della privacy e dei dati caricati dagli utenti. L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, pp. 85-88.

<sup>63</sup> Permesso Negato, *State of Revenge Porn, Edizione 2022*, 2022, p. 3, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)

<sup>64</sup> *Ivi*, p. 13.

<sup>65</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 87.

In aggiunta a questo, l'applicazione consente di creare gruppi che possono arrivare ad accogliere migliaia di partecipanti, creando una vera e propria comunità digitale in cui ogni utente contribuisce ad alimentare e normalizzare queste condotte. Il fenomeno di revenge porn su Telegram sta assumendo dimensioni sempre più allarmanti e le statistiche mostrano come i dati siano in costante ascesa e non intendano fermarsi, soprattutto in seguito alla pandemia da Sars-Cov-2, periodo nel quale, a causa del lockdown emergenziale, l'uso delle tecnologie è diventato ancora più pervasivo e ha dato una forte spinta a fenomeni di questo genere. Dalle rilevazioni emerge che da febbraio 2020 al novembre dello stesso anno il numero di gruppi attivi è passato da 17 a 190, al quale si aggiunge un ulteriore aumento del 21% dal 2021 al 2022<sup>66</sup>. Il numero di iscritti ai canali è pari a 13.154.000 nel 2022, contro i circa 6milioni di novembre 2020<sup>67</sup>. Insomma, i dati sul fenomeno sono abbastanza allarmanti e non sembra esserci un'inversione di tendenza, per cui potrebbero aumentare ancora nei prossimi anni.

Silvia Semenzin e Lucia Bainotti, in seguito alla ricerca svolta in questa piattaforma, nell'articolo *The use of Telegram for non-consensual dissemination of intimate images*<sup>68</sup> e nel successivo libro *Donne tutte puttane*, spiegano, che nel mondo di Telegram, i gruppi in cui si condivide materiale non consensuale sono molteplici, ma presentano anche caratteristiche differenti tra loro.

Quelli che destano maggiori preoccupazioni sono i cosiddetti gruppi chiusi in cui l'accesso è garantito solo su invito dei mediatori, tramite un link<sup>69</sup>, e in alcuni casi circoscritto a coloro che sono disposti a pagare la tassa d'ingresso: materiale intimo non consensuale autentico e di "prima mano", dunque non reperibile online ma prodotto o ricevuto direttamente dalla vittima<sup>70</sup>. L'appellativo chiusi non è, in questo caso, sinonimo di esclusivi poiché le autrici raccontano che poter entrare in possesso dei link di accesso è abbastanza semplice: nella loro ricerca è bastato entrare in contatto con alcuni amministratori che, senza effettuare il minimo controllo sull'identità del richiedente, hanno subito condiviso la chiave di accesso incitandole a condividere materiale<sup>71</sup>.

---

<sup>66</sup> Permesso Negato, *State of Revenge Porn, Edizione 2022*, 2022, p. 5, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)

<sup>67</sup> Permesso Negato, *State of Revenge – novembre 2020, Analisi dello stato della pornografia non consensuale su Telegram in Italia*, 2020, p. 4, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)

<sup>68</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *The use of Telegram for non-consensual dissemination of intimate images: gendered affordances and the construction of masculinities*, in «Social media + society», VI-4, 2020, p. 1-12.

<sup>69</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 89.

<sup>70</sup> A questo proposito si confronti la storia di Federico in: F. Florio, *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022, pp. 59-82.

<sup>71</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, pp. 88-90.



La vera difficoltà è rimanere membri di queste comunità: capita spesso che i partecipanti che non contribuiscano attivamente ad alimentare il flusso del materiale vengano rimossi dal gruppo da parte dei mediatori<sup>72</sup>. Con queste caratteristiche è logico che se una persona decide di accedere e di far parte di queste comunità virtuali lo fa con un intento preciso: entrare in possesso o condividere questi materiali, pur con la consapevolezza che si tratti di contenuti illeciti. All'interno di questi canali l'odio per il genere femminile dilaga ed emerge anche dai nomi assegnati al gruppo stesso, come per l'appunto «donne tutte puttane»; viene richiesto esplicitamente e ripetutamente l'invio di materiale non consensuale, anche pedopornografico; ma non solo, sono molteplici le sollecitazioni a condividere riprese di stupri. In aggiunta a ciò, come se non bastasse, alle immagini e video pubblicati susseguono offese e insulti per denigrare la vittima, pratiche di incitamento all'odio verso le persone raffigurate<sup>73</sup>, alla cd. *shitstorm* della donna e allo stupro digitale<sup>74</sup>. Alcuni gruppi procedono anche alla pratica definita tributo, che consiste nel compiere autoerotismo di gruppo sulle immagini e video a sfondo sessuale raffiguranti una delle ragazze<sup>75</sup>. All'interno dei canali sono inoltre presenti anche link affiliati che permettono ai membri di accedere a degli archivi digitali in cui sono contenute ulteriori rappresentazioni diffuse all'insaputa della vittima e suddivise per cartelle<sup>76</sup>.

Accanto a queste comunità digitali, che possono raggiungere migliaia di membri, si aggiungono anche canali composti da un numero minore di partecipanti e generalmente creati per denigrare e inviare immagini o video raffiguranti una sola donna<sup>77</sup>. In questi casi l'odio, gli insulti, gli stupri digitali e la denigrazione avranno un unico e preciso bersaglio: la protagonista della chat.

Un'altra tipologia di canali in cui circola materiale intimo non consensuale è quello dei gruppi per la condivisione di contenuti pornografici prodotti da attrici e attori del settore o video amatoriali ma diffusi lecitamente. In questi canali è assente il nucleo misogino che invece contraddistingue quelli precedenti, ma non sono immuni al caricamento di contenuti che erano destinati a rimanere privati. In questi casi può accadere che alcuni membri, non sapendo che si tratti di materiale non consensuale, lo scarichino e lo divulgino a loro volta contribuendo alla loro viralità<sup>78</sup>.

---

<sup>72</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 90.

<sup>73</sup> *Ivi*, p. 83.

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 91.

<sup>75</sup> *Ivi*, p. 70.

<sup>76</sup> F. Florio, *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022, p. 14.

<sup>77</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 91.

<sup>78</sup> *Ivi*, pp. 91-92.

Passando da Telegram a WhatsApp, un'altra applicazione di messaggistica istantanea molto diffusa negli ultimi anni, si noti come il fenomeno sia comunque presente. Questa applicazione è quella più utilizzata al mondo, conta circa un miliardo e 600 milioni di utenti, e quotidianamente viene utilizzata per comunicare attraverso messaggi di testo, audio e file multimediali. Anche in questa piattaforma è possibile creare gruppi, che possono però assumere dimensioni minori rispetto a quelli di Telegram, e comunicare in modalità *one to many*<sup>79</sup>. In relazione al fenomeno oggetto di analisi appare opportuno citare i cosiddetti “gruppi di calcetto<sup>80</sup>” sulla piattaforma WhatsApp: chat composte interamente da uomini; luoghi virtuali nei quali si trasmette la maschilità egemone e anche in questo caso si condivide un'alta percentuale di immagini a sfondo sessuale. Questi raggruppamenti sono composti principalmente da conoscenti e hanno dimensioni abbastanza ridotte. Ciò che appare rilevante è che queste chat non nascono con la finalità di commettere atti riprovevoli nei confronti del genere femminile, come nei casi appena descritti, ma probabilmente i membri della squadra decidono di crearli per organizzare gli incontri, per scambiarsi *meme* simpatici, per rimanere in contatto, insomma con i fini più disparati. È affascinante notare come seppure non si tratti di gruppi nati per ledere il genere femminile, dove i partecipanti non necessariamente siano accomunati dall'odio per l'altro sesso, si ricada comunque in questi schemi e si propaghi questa pratica di condivisione di materiale non consensuale, anche in questi casi, difficilmente condannata dai membri.

Le immagini e video intimi diffusi all'insaputa delle donne non circolano solo in piattaforme di questo tipo, ma soprattutto agli albori di questo fenomeno, quando le applicazioni di messaggistica istantanea non erano così diffuse, si ricorreva: a siti pornografici nei quali erano, o sono tuttora, in alcuni casi, presenti sezioni dedicate a questo tipo di contenuti<sup>81</sup>; a pagine ad hoc, o blog, nate per agevolare la pubblicazione di materiale non consensuale. A tal proposito si può ricordare il già citato sito *Is Anyone Up*, ma anche *Texxxan.com*<sup>82</sup> (portale americano del Texas, da cui prende il nome, dedicato alla diffusione di immagini intime non consensuali). Questi siti, che vengono visualizzati da milioni di persone, permettono a

---

<sup>79</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 187-191.

<sup>80</sup> A titolo esemplificativo si può citare un caso importante di revenge porn italiano che nasce proprio da questa tipologia di gruppo: è il caso di un'insegnante di asilo torinese il cui compagno aveva condiviso nel “gruppo di calcetto” le immagini a sfondo sessuale e destinate a rimanere private. Questa donna fu subito riconosciuta dal genitore di uno dei bambini della scuola, membro anch'esso del gruppo di calcetto, il quale inviò i contenuti alla moglie che diffuse a sua volta il materiale con tutti gli altri genitori – sintomo di come alla base di queste condotte ci sia un fattore culturale e non solo riconducibile al genere maschile. La donna fu costretta a consegnare le dimissioni da parte della direttrice scolastica e a lasciare il posto di lavoro.

<sup>81</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 89.

<sup>82</sup> A. Verza, *Aggredire attraverso l'immagine. Crystallizzazioni tecnologiche, genere e diniego di tutela nella logica disciplinante neoliberale*, in «Ragion Pratica», XV-2, 2017, p. 476.

chiunque, dopo aver creato un account, di poter caricare dei contenuti intimi e a sfondo sessuale da condividere con tutti gli utenti della pagina<sup>83</sup>. In molti casi questi ultimi possono anche scaricare il materiale e ripubblicarlo in altri siti, o piattaforme, o gruppi digitali incrementandone la viralità. Soprattutto le pagine nate con l'intento di facilitare uno scambio di rappresentazioni non consensuali, ma anche alcuni siti pornografici, appaiono disinteressati alle conseguenze per le vittime e, allo stesso modo della piattaforma Telegram, non rispondono alle sollecitazioni da parte delle associazioni di settore<sup>84</sup>.

La *manosphere* è così importante in relazione al revenge porn perché al suo interno si utilizzano e rafforzano diversi meccanismi per normalizzare queste condotte e sminuirne la gravità. Prima di tutto, a rafforzare questi comportamenti, vi è l'autorappresentazione dei soggetti come martiri, vittime della ginocrazia<sup>85</sup> e del femminismo, il quale ha sottomesso gli uomini, rendendoli impotenti<sup>86</sup>. Alla base dell'ideologia vi è quindi una colpevolizzazione della donna che ha assunto il controllo della società, alla quale si aggiunge l'odio per aver privato il maschio della sua supremazia: è naturale, con queste premesse, che qualsiasi violenza nei confronti del genere femminile sia allora giustificata.

A questo si aggiunge un'altra pratica molto comune che consiste nella deumanizzazione delle vittime<sup>87</sup>, con la quale, attraverso un distacco emotivo, le donne vengono ricondotte al rango di oggetti di cui gli uomini possono impossessarsi e utilizzare per soddisfare i propri bisogni e desideri: un fenomeno che prende il nome di oggettificazione della donna<sup>88</sup>. Un meccanismo consolidato nella società e diffuso ancor prima dell'avvento dei gruppi omosociali virtuali, basti pensare all'epoca in cui la donna era considerata una proprietà del padre o del marito; l'oggettificazione della donna è un fenomeno che ricorre negli anni, muta, ma non scompare. Ne sono un esempio le inserzioni pubblicitarie che utilizzano il corpo femminile per promuovere la vendita di prodotti<sup>89</sup>, come quella per incentivare all'acquisto delle sigarette Brown & Williamson del 1967 che riportava la scritta «Le sigarette sono come le donne, le migliori sono quelle sottili e ricche»<sup>90</sup>.

---

<sup>83</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 181-183.

<sup>84</sup> Permesso Negato, *State of Revenge – novembre 2020, Analisi dello stato della pornografia non consensuale su Telegram in Italia*, 2020, pp. 9-10, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)

<sup>85</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 73.

<sup>86</sup> A. Dordoni, S. Magaraggia, *Modelli di mascolinità nei gruppi online Incel e Red Pill: narrazione vittimistica di sé, deumanizzazione e violenza contro le donne*, in «AG About Gender», X-19, 2021, p. 53.

<sup>87</sup> Meccanismo con il quale le donne non sono più definibili come esseri umani, poiché spogliate della loro umanità.

<sup>88</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 100.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> C. La Torre, *Ci sono cose più importanti*, Mondadori, Milano, 2022, p. 27.

Un'altra forma molto comune di subordinazione è quella dell'animalizzazione che viene supportata dalla diffusa etica specista<sup>91</sup> secondo la quale l'essere umano è superiore a qualsiasi altro animale. Ne consegue che la donna equiparata all'animale viene privata del suo status di persona<sup>92</sup> legittimando, così, qualsiasi forma di prevaricazione.

La reificazione del corpo femminile, all'interno dei canali omosociali, viene rafforzata attraverso il linguaggio, per cui all'interno della *manosphere* le ragazze vengono definite e classificate come "cagne". In altri ambienti virtuali omosociali, le donne vengono declinate come "non persone" o con l'acronimo L.D.N.S.P. (Le Donne Non Sono Persone)<sup>93</sup>. Molto spesso vengono presentate richieste di parti del corpo o si domandano foto e video di donne con specifici tratti somatici e fisici (colore dei capelli, degli occhi, grandezza del seno ecc), come se si trattasse di bambole che debbano essere acquistate al mercato. Alle richieste presentate, di base, dovrebbe sempre susseguire altro materiale non consensuale, caricato dal richiedente stesso, come segno di riconoscenza e solidarietà verso gli altri membri. Per facilitare la ricerca ai partecipanti del gruppo, gli amministratori, procedono alla classificazione e catalogazione dei materiali scambiati nel canale e, per esempio, nella piattaforma Telegram grazie all'ausilio di *bot* basterà indicare la parte del corpo a cui si è interessati, o i tratti fisici richiesti per accedere al materiale specifico<sup>94</sup>. Questi gruppi o gli archivi creati diventano dei veri propri cataloghi in cui poter scegliere le rappresentazioni di donne che più soddisfano i desideri sessuali in quel momento. Questo atteggiamento è identico a quello che si mette in atto quando si naviga online per effettuare degli acquisti: si sfoglia il catalogo e si aggiunge al carrello ciò che più soddisfa. Ecco che si racchiude in questa metafora il fenomeno dell'oggettificazione della donna che viene ridotta al rango di bene di consumo. Grazie a questo processo di oggettificazione gli uomini rafforzano l'idea che le condotte messe in atto per ledere l'altro sesso non siano così deprecabili. La donna, in quanto non persona e oggetto utile solo al soddisfacimento dei propri desideri sessuali, è privata della dignità e del rispetto che si riserva a qualsiasi essere umano.

La comunità omosociale, mettendo in atto queste pratiche, si esime da qualsiasi responsabilità. La solidarietà e complicità di questi gruppi permette agli autori delle condotte di non focalizzarsi sulla propria agency, ma piuttosto li legittima a vedersi come vittime, concentrando l'attenzione sulla naturale colpa delle donne<sup>95</sup>.

---

<sup>91</sup> P. Becchi, *Cos'è la bioetica. Temi e problemi*, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 88.

<sup>92</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 100.

<sup>93</sup> A. Dordoni, S. Magaraggia, *Modelli di mascolinità nei gruppi online Incel e Red Pill: narrazione vittimistica di sé, deumanizzazione e violenza contro le donne*, in «AG About Gender», X-19, 2021, p. 45.

<sup>94</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, pp. 101-102.

<sup>95</sup> A. Dordoni, S. Magaraggia, *Modelli di mascolinità nei gruppi online Incel e Red Pill: narrazione vittimistica di sé, deumanizzazione e violenza contro le donne*, in «AG About Gender», X-19, 2021, pp. 82-83.

Appare chiara l'importanza del ruolo della comunità omosociale nel sostegno di queste pratiche, ma è necessario specificare che non sono solo gli uomini a sostenere queste condotte ma spesso la società nel suo complesso. Ricadere negli standard sessisti alla base del revenge porn è molto più semplice di quanto si possa pensare, spesso possono essere anche le donne stesse a biasimare le vittime, rafforzando il fenomeno del *victim blaming*. Silvia Semenzin e Lucia Bainotti, nella già citata ricerca dedicata ai canali di Telegram, hanno evidenziato come all'interno delle comunità virtuali fossero presenti, seppure in numero minore, anche donne. Alcune di esse accedono al gruppo poiché omosessuali e in cerca di materiale da utilizzare per il proprio piacere, altre invece sono spinte dai medesimi schemi misogini che stanno alla base del gruppo omosociale, arrivando ad accrescere il flusso di materiale scambiato nel gruppo, ovvero inviando rappresentazioni non consensuali di altre ragazze. Secondo la lettura effettuata dalle ricercatrici alcune di esse prendono parte a questi gruppi con la finalità di costruire la propria femminilità attraverso il contatto e la validazione del sesso opposto<sup>96</sup>.

### ***3. Il victim blaming: tra normalizzazione della pornografia e neoliberalismo***

Il *victim blaming*, tradotto letteralmente come “colpevolizzazione della vittima”, è una delle conseguenze più difficili da affrontare per le vittime di revenge porn. Come si è avuto modo di approfondire, queste donne devono subire severe ripercussioni sul piano psicologico e sociale, molte delle quali sono frutto proprio di questo fenomeno, non una novità quando si parla di reati a sfondo sessuale.

Il processo di colpevolizzazione della vittima è una manifestazione del controllo sociale. Seguendo le teorie dell'etichettamento, le persone colpite dal revenge porn si autodefiniscono e vengono percepite come devianti in seguito alla reazione sociale. Questo approccio pone l'accento sul fatto che la devianza sia interamente una costruzione sociale: consideriamo deviante qualcuno a cui questa etichetta è stata applicata con successo da parte di chi ha il potere di giudicare e valutare<sup>97</sup>.

Nel momento in cui viene messa in atto una condotta di questo tipo, la collettività risponde in modo anomalo: non biasima e colpevolizza l'autore di reato per ciò che ha fatto, ma asserisce che se una colpa c'è, è in capo alla vittima. Tutto questo appare paradossale perché in linea logica è il cattivo, colui che compie un torto verso qualcun altro e che arreca un danno, a dover essere ritenuto colpevole e biasimato per ciò che fa, ma tutto questo non vale quando si parla di donne e di reati a sfondo sessuale, revenge porn incluso. La vittima non appare come

---

<sup>96</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 115-120.

<sup>97</sup> H. S. Becker, *Outsiders. Study in the sociology of Deviance*, 1963, trad. it. *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Meltemi, Milano, 2017.

tale agli occhi della collettività giudicante poiché si ritiene che essa si sia allontanata dallo standard di donna per bene riconosciuto nella società e per questo si sia autoinflitta questa violenza. L'allontanamento dai ruoli prestabiliti porta a etichettarla come deviante<sup>98</sup>, ovvero problematica e sfuggita al controllo sociale.

Alla base del fenomeno sociale del *victim blaming* vi sono i cosiddetti doppi standard che colpiscono i generi, ovvero quel meccanismo per il quale si è soliti applicare principi e giudizi differenti, in condizioni simili o identiche, a seconda del genere della persona interessata<sup>99</sup>. Nel corso dei millenni si è creata una situazione tale per cui ci siano delle agevolazioni quando si rientra nel genere maschile. Soprattutto durante il secolo passato le donne sono riuscite a farsi sempre più spazio all'interno della società, raggiungendo conquiste inimmaginabili: il diritto di voto, la possibilità di proseguire gli studi universitari, riuscire a ricoprire ruoli professionali che le erano sempre stati preclusi, il diritto al divorzio e l'abolizione del delitto d'onore. Tutte grandi conquiste, ma che ancora non sono sufficienti a riservare alle donne un altro grande traguardo e diritto: la libertà sessuale. Infatti, i doppi standard sono ancora più evidenti quando si parla di sessualità. Da secoli, e ancora oggi, la libertà sessuale dell'uomo è riconosciuta e tutelata: nessun ragazzo verrà mai criticato perché sperimenta la propria sessualità con partner diverse, anzi, più spesso viene visto come un modello da imitare; il "bomber" che riesce a conquistare tutte le donne e non si affeziona a nessuna di loro. Se invece una donna sperimenta libertà e disinibizione non riceverà lo stesso trattamento, è più probabile che non venga vista di buon occhio dalla società. La risposta, seppur ingiusta, potrebbe essere quella di non lasciarsi tentare dai desideri e bisogni sessuali e rispettare il ruolo di madre e moglie che viene assegnato: non è così. Infatti, anche nel caso in cui si rispettino le regole la donna verrà comunque criticata e vista come frigida, pudica, eccessivamente rigida che "dovrebbe sciogliersi un po'"<sup>100</sup>. Dunque, la situazione per il genere femminile è abbastanza delicata in questo ambito dove qualsiasi scelta di vita si faccia appare sempre quella sbagliata.

È con l'epoca moderna che la libidine inizia ad essere considerata come attentato all'ordine sociale, dando vita a quel processo che il sociologo tedesco Elias chiama civilizzazione delle pulsioni<sup>101</sup>, a causa del quale il tema della sessualità è ancora oggi un tabù. Di conseguenza, per molto tempo la vita sessuale delle persone doveva rimanere un affare

---

<sup>98</sup> A. Simone, «*La prostituta nata*», *Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLVII-2, 2017, p. 398.

<sup>99</sup> C. Vagnoli, *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri Editori, Milano, 2021, formato e-book, p. 23.

<sup>100</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, pp. 29-30.

<sup>101</sup> C. Oddone, *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Rosenberg & Seller, Torino, 2020, Edizione Kindle, capitolo 1, paragrafo 1.2, estratto da DOI: 10.4000/books.res.6884.

privato, da svolgere nell'intimità della propria casa con il coniuge, a fini solo riproduttivi e non riconducibile apertamente al piacere. Nella società moderna, comportamenti come l'autocontrollo e il ritegno vengono considerati lodevoli e al contrario la libertà sessuale sanzionata dalle regole sociali<sup>102</sup>.

Con il tempo la situazione è un po' mutata ma non al punto da ritenere superato questo tabù. Parlare apertamente di sessualità è ancora imbarazzante, soprattutto con le generazioni più giovani, motivo per il quale probabilmente ancora oggi non vi è un'adeguata educazione sessuale nella società e ci si oppone all'introduzione di questa disciplina nei contesti scolastici. In realtà, educare alla sessualità significa prima di tutto imparare il rispetto per l'altro e la cultura del consenso, imparare a conoscere il corpo umano e come funzionano gli organi genitali maschili e femminili, avere nozioni sulla trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili e così via: significa avere giovani responsabili e preparati ad affrontare la sessualità in modo sano e solo in un secondo momento, altrettanto importante, indirizzare al piacere e alle pratiche in senso stretto. Evitare l'argomento da parte degli adulti non ha ovviamente comportato un'astensione da parte dei giovani e delle giovani, che da decenni sono costretti/e a ricercare notizie e informazioni attraverso altre vie, come la visione di film pornografici<sup>103</sup> (probabilmente non l'unica modalità, ma quella maggiormente utile ai fini dell'analisi in oggetto), che è necessario specificare presenta un'idea del sesso un po' distorta dalla realtà<sup>104</sup>.

Inizialmente il materiale pornografico non veniva, ovviamente, visto positivamente dalla società: gli unici consumatori potevano essere gli uomini; quelli che ne usufruivano dovevano farlo in privato ed era inoltre impensabile per le donne farne uso e consumo. Nel corso degli anni la situazione si è evoluta al punto che i sociologi parlano del fenomeno della normalizzazione della pornografia<sup>105</sup>. Negli anni Novanta l'industria pornografica si è sviluppata sempre più, complice anche la diffusione di internet, divenendo un fenomeno di massa e non più marginale<sup>106</sup>. La nascita dei siti web pornografici ha permesso a milioni di persone, incluse anche le donne, di accedere con molta facilità a questi contenuti con un conseguente aumento della loro produzione. Tutto questo ha inoltre favorito la pornificazione

---

<sup>102</sup> *Ibidem*.

<sup>103</sup> M. Popolla, *Eppur mi piace... Intersezioni tra femminismi e pornografie* (dottorato di ricerca), Università degli studi di Genova, p. 39.

<sup>104</sup> M. Popolla, *Eppur mi piace... Intersezioni tra femminismi e pornografie* (dottorato di ricerca), Università degli studi di Genova.

<sup>105</sup> S. Maderna, *I fenomeni del sexting e del revenge porn. Diffusione di materiale pornografico prodotto dalla vittima*, in «disCrimen», III-2, 2020, p. 2.

<sup>106</sup> *Ibidem*.

della cultura e della quotidianità: la sessualizzazione dei corpi, soprattutto quelli femminili, è infatti largamente diffusa nella comunicazione di massa<sup>107</sup>.

Alla normalizzazione della pornografia non è susseguito però il riconoscimento della libertà sessuale femminile. Infatti, seppure ci sia oggi un ampio ricorso ai video pornografici da parte della popolazione non è stata superata la convinzione, a livello sociale, che le donne che si prestano alla creazione di questi materiali non siano ragazze per bene. Coloro che producono, addirittura consensualmente, video a sfondo sessuale sono viste come perverse e alla stregua di meretrici. Le donne si ritrovano a vivere in una situazione delicata dove la dicotomia “sante-prostitute” è ancora fortemente in auge.

Il fenomeno della normalizzazione della pornografia è importante in relazione all’analisi del revenge porn poiché ha reso più ordinaria la creazione di materiale a sfondo sessuale. A questo fenomeno ha fatto da contraltare la mancata cultura del consenso<sup>108</sup> che è alla base della condivisione, all’insaputa della vittima, di immagini e video intimi. Nel momento in cui la pratica di produzione di video a sfondo sessuale, intesa come gioco erotico, è divenuta sempre più frequente, alcuni hanno ritenuto che il consenso ad essere ripresi si estendesse anche alla diffusione del prodotto. La facilità di accedere a materiali pornografici, garantita come già detto dalla normalizzazione della pornografia, ha reso più semplice anche la diffusione capillare dei materiali condivisi all’insaputa del soggetto raffigurato, favorendo la creazione di questo fenomeno di massa. L’estesa deresponsabilizzazione culturale dei soggetti autori di violenze, legittimata dalla mancata cultura del consenso, ha dunque incentivato l’espansione del fenomeno.

Capire questi antefatti aiuta a cogliere alcuni degli elementi che hanno favorito la diffusione del revenge porn; allo stesso tempo questa digressione aiuta a comprendere anche il tema del *victim blaming* e le sue radici.

Il mancato riconoscimento della libertà sessuale e della possibilità di godere del proprio corpo è solo uno dei motivi che alimenta il fenomeno del *victim blaming*. A tal proposito Annalisa Verza, nel suo saggio *Aggredire attraverso l’immagine*, parla del concetto di superpanottico<sup>109</sup> inteso come un potenziamento di quel potere disciplinare, nato nell’epoca moderna,

---

<sup>107</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 31.

<sup>108</sup> M. G. P. Flora, E. M. Beckman, *Non-consensual pornography e victim blaming. Ruolo e responsabilità sociale*, in «Psicobiettivo», XLI-2, 2021, p. 119.

<sup>109</sup> Il panopticon è il carcere ideato da Jeremy Bentham caratterizzato da un edificio di forma radiocentrica, con una torre centrale dotata di finestre che permettono al guardiano di osservare in ogni momento i prigionieri nelle loro celle; questi ultimi sanno che vengono controllati dalla torre, ma non vedono il guardiano che potrebbe paradossalmente non essere presente. Il filosofo e sociologo Michel Foucault riprende il concetto di panopticon e lo ritiene il prototipo della società disciplinare, ovvero quella moderna. Il filosofo utilizzerà successivamente il termine panottismo per indicare una forma di potere che si esercita sugli individui sotto forma di sorveglianza individuale e continua, controllo, punizione e ricompensa e sotto forma di correzione. Si tratta di un tipo di potere



caratterizzato dal controllo e dalla sorveglianza non del corpo, ma dell'anima. Con la rivoluzione digitale, ma in particolare con l'avvento dei social network, questo potere si è rafforzato grazie alla crescita del numero di persone che possono giudicare le condotte altrui<sup>110</sup>, elemento che permette di allargare la funzione di controllo della società. A questo si unisce la febbre da condivisione<sup>111</sup>, che caratterizza l'epoca odierna, in cui mostrare la propria vita sui social è divenuta la normalità, qualsiasi istante può essere messo in mostra: dal cibo che si consuma durante la giornata alla vita relazionale, dai viaggi alle esperienze della quotidianità, fino alla sessualità. Nel momento in cui si pubblica sui social elementi della propria vita personale si accetta di essere sottoposti al controllo e al giudizio altrui. Questo desiderio incessante di condividere tutti gli attimi della propria vita con gli altri è ovviamente un'arma a doppio taglio: può favorire la creazione di una *community* in cui si condividono esperienze, sogni e desideri; ma dall'altra sottopone chiunque pubblici qualcosa a essere sottoposto al giudizio altrui, allargando la schiera di coloro che hanno il potere di controllare e sorvegliare. Allo stesso tempo non far parte di questa realtà online, di questo scambio incessante di informazioni e contenuti e sottrarsi alla sorveglianza, ha come conseguenza l'esclusione dal gruppo<sup>112</sup>. A causa di tutto ciò, nel momento in cui si verificano casi di condivisione non consensuale di materiale intimo, la colpevolizzazione e il giudizio per ciò che è avvenuto avviene da parte di milioni di persone; questo ovviamente acutizza il senso di colpa e di vergogna vissuto dalla vittima.

Al super-panottico si unisce anche la politica neoliberale che contraddistingue la società odierna e che prevede che ognuno sia responsabile delle proprie azioni e di conseguenza debba risponderne personalmente, sollevando la società da qualsiasi responsabilità<sup>113</sup>. Nell'ambito criminologico si parla infatti di neoliberismo penale, che pone l'accento sull'idea che, in reati simili a quello oggetto di analisi, la vittima debba attivare degli accorgimenti per mantenere intatta la propria incolumità e dunque prevenire la violenza. Nel caso in cui la persona non riesca a proteggersi avrà fallito nel personale compito di evitare le situazioni di pericolo e potrà

---

che viene esercitato sullo spirito, a differenza di quello medioevale caratterizzato da sanzioni atroci e cruento sul corpo del reo: supplizi come il rogo e la tortura consumati nella pubblica piazza. Foucault afferma che il panottismo produce effetti costanti a fronte di un'azione discontinua, a volte persino assente e che il suo punto di forza sia proprio questa percezione di sorveglianza costante. Sorveglianza, controllo e correzione sono i tre punti focali di questo modello che a ben vedere caratterizzano tutti i rapporti di potere della società. Nella società digitale non esiste più la torre fisica, ma il panopticon si ripresenta in altre forme e garantisce comunque la percezione di sorveglianza costante che addomestica il popolo.

<sup>110</sup> A. Verza, *Aggredire attraverso l'immagine. Cristallizzazioni tecnologiche, genere e diniego di tutela nella logica disciplinante neoliberale*, in «Ragion Pratica», XV-2, 2017, p. 470.

<sup>111</sup> A. Tamburrano, *Revenge porn ovvero quando la goliardia non è più uno scherzo: analisi e riflessioni sulla nuova fattispecie di cui all'art. 612-ter del Codice penale*, in «Percorsi penali», II-1, 2021, p. 11.

<sup>112</sup> A. Verza, *Aggredire attraverso l'immagine. Cristallizzazioni tecnologiche, genere e diniego di tutela nella logica disciplinante neoliberale*, in «Ragion Pratica», XV-2, 2017, p. 470.

<sup>113</sup> *Ivi*, p. 488.

essere protetta dalla società solo se sarà in grado di dimostrare di non essersi allontanata dal ruolo socialmente riconosciuto e accettato. In relazione al fenomeno del revenge porn è indubbio che la donna, acconsentendo all'essere ripresa durante un momento di intimità, o inviando immagini a sfondo sessuale in una pratica di *sexting*, si allontani dal ruolo convenzionalmente attribuito al genere femminile: ciò significa che secondo la politica neoliberale non potrà essere tutelata dalla società. Mettendo in pratica queste condotte si è sottoposta a un pericolo che poteva evitare, mostrandosi inefficace nel tutelarsi dalla violenza, divenendo, di conseguenza, l'unica responsabile per ciò che le è accaduto<sup>114</sup>. È frequente sentire e leggere, soprattutto sui social network, in post che riguardano questi episodi, frasi del tipo “se non avesse scattato le foto nessuno le avrebbe pubblicate” o ancora “se invii foto intime devi mettere in conto che possano essere divulgate”, tutte manifestazioni di questo pensiero neoliberale per cui è la donna che se l'è andata a cercare e non l'uomo ad aver commesso una grave violazione della privacy e riservatezza della vittima.

Ciò che viene lesa in questa condotta è l'autodeterminazione della persona: la possibilità di scegliere per sé stessa e per il proprio corpo. Allo stesso tempo è proprio l'autodeterminazione che diviene, per la società, il motivo della violenza subita. È la donna ad aver scelto liberamente di mandare rappresentazioni intime e poco importa non aver acconsentito alla loro diffusione: la prima scelta attuata la rende responsabile per l'accaduto.

Questa ideologia emerge chiaramente anche nell'intervista a Maria Teresa Giglio (madre di Tiziana Cantone) a *Le Iene*, programma televisivo di intrattenimento, andata in onda il 30 aprile 2017<sup>115</sup>. Attraverso quest'intervista la donna vuole denunciare le violenze subite dalla figlia e trovare i veri colpevoli affinché possa finalmente ottenere giustizia, ma nel farlo ricade proprio negli schemi sociali appena analizzati. La donna sottolinea e ripete diverse volte durante l'intervista come Tiziana Cantone fosse una ragazza dolce, timida e non abituata ad utilizzare i social; non avvezza a certe “perversioni”, messe in atto solo perché plagiata e manipolata dal compagno. Questa narrazione appare come un modo per rimarcare che non le si potesse imputare nessuna colpa, poiché, come richiesto dalla società neoliberale aveva fatto di tutto per tutelarsi, incarnando il ruolo della “ragazza per bene” e dunque meritevole di solidarietà. Questo esempio, ancora una volta, dimostra come l'ideologia della colpevolizzazione della vittima sia insita nella società: la necessità di sottolineare come sua figlia sia rimasta fedele al ruolo imposto dalla società, appare un modo per discolparla e dimostrare che non si sia meritata tutto ciò che le è accaduto: “non se l'è andata a cercare”. Sfugge ancora una volta il focus della condotta: nessuna donna si merita che i propri contenuti intimi vengano diffusi, neppure se ha

---

<sup>114</sup> *Ivi*, pp. 488-492.

<sup>115</sup> Disponibile al sito [www.ienemediaset.it](http://www.ienemediaset.it)

provato piacere nel produrli, neanche quando avvezza a certe “perversioni”, anche se non incarna il ruolo di brava donna. Sottolineare questi elementi sembra voler dimostrare e dare prova del fatto che la figlia fosse innocente, ma il punto sta proprio qua: nel caso in cui non sia dato il consenso, si è innocenti in ogni caso.

Il *victim blaming* è dunque il frutto del patriarcato che si sposa perfettamente con i meccanismi di controllo e con la politica neoliberale, portando le donne vittime di questi soprusi a sperimentare un senso di colpa per ciò che è accaduto, che verrà incrementato dalla reazione della società stessa. Il paradosso è che l’autore della condotta scompare completamente dall’equazione, nonostante sia lui il carnefice. La deresponsabilizzazione di colui che divulga materiali intimi all’insaputa della vittima, o che commetta qualsiasi violenza a sfondo sessuale, non fa altro che incentivare questi comportamenti, rendendoli sempre più difficili da combattere.

Nel momento in cui la donna viene colpevolizzata per la violenza subita si assiste al fenomeno della vittimizzazione secondaria: non solo si è vittima del carnefice, ma anche della società che invece di garantire solidarietà e sostegno, la costringe a vivere nella vergogna e in solitudine. L’elemento che appare paradossale è che persino le altre donne entrano in questa logica di colpevolizzazione della vittima con l’idea che conoscendo gli errori commessi dalla donna si potrà prevenire la possibilità di cadere personalmente nella trappola in futuro. Unirsi contro la persona che viene colpita è una forma di autoprotezione che garantisce il controllo della situazione<sup>116</sup>.

Accanto al *victim blaming* le vittime di violenze sessuali possono sperimentare anche il cosiddetto *slut shaming*, letteralmente “stigma della prostituta”. Si tratta di un meccanismo che porta la collettività a colpevolizzare la donna per i propri desideri sessuali, stili di vita, ma anche per il modo di vestire e apparire. È facilmente comprensibile come derivi dai medesimi retaggi patriarcali del *victim blaming* appena analizzato. Lo *slut shaming* comporta il dover essere giudicata non solo su quello che si fa, ma anche sul tipo di abbigliamento che si indossa, per le fattezze fisiche, per ogni caratteristica del proprio essere. Si tratta di un meccanismo ben noto a tutte le donne, non solo quelle vittime di revenge porn. Se una ragazza indossa un abbigliamento che viene definito “provocante” ovvero una gonna corta, una maglia scollata o attillata, non lo fa perché le piacciono quegli indumenti, ma secondo il pensiero comune lo fa per provocare gli uomini, per essere osservata e attirare la loro attenzione<sup>117</sup>. Ecco che allora se si è vittima di qualsiasi tipo di molestie è perché in fondo lo si è voluto. Lo stesso ragionamento

---

<sup>116</sup> M. G. P. Flora, E. M. Beckman, *Non-consensual pornography e victim blaming. Ruolo e responsabilità sociale*, in «Psicobiettivo», XLI-2, 2021, p. 121.

<sup>117</sup> C. Vagnoli, *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri Editori, Milano, 2021, formato e-book, pp. 22-23.

è applicabile al fenomeno oggetto di analisi: una donna che si immortala durante un atto sessuale sapeva ciò che stava facendo, motivo per cui se non avesse voluto essere giudicata per le sue rappresentazioni, semplicemente non doveva inviarle.

Dall'analisi effettuata emerge come la giustificazione delle condotte violente poggi, dunque, sull'idea che l'uomo sia spinto da questo istinto naturale incontrollabile tale per cui non sarebbe possibile comportarsi diversamente. Dunque, la deresponsabilizzazione degli autori di queste condotte, se analizzata attentamente, mostra un'immagine dell'uomo come una sorta di bestia primitiva che non riesce a controllare i propri impulsi sessuali e che quindi nel momento in cui viene provocato non possa agire diversamente, non vi sia possibilità di scelta. Un pensiero che si può racchiudere nella frase "*men always be men*", riassumibile come quell'idea per cui gli uomini, visti alla stregua di animali, non cambieranno mai e che sono le donne a doversi adattare.

Ovviamente, come è emerso nelle pagine precedenti, non è così e alla base di questi comportamenti vi è una società patriarcale, una socializzazione centrata sul potere maschile e sulla sottomissione della donna. Finché non si prenderà coscienza di questo e finché le donne verranno sempre colpevolizzate per le violenze subite, non si potrà superare questo fenomeno. Gli uomini che commettono violenza contro una donna non lo fanno a causa dell'istinto, ma per affermare il proprio potere, mostrare di far parte della maschilità egemone: è il frutto della socializzazione di genere. Riecheggia in questo senso la teoria delle associazioni differenziali presentata da Sutherland<sup>118</sup>, per la quale la violenza è frutto di apprendimento non solo dei comportamenti, ma anche delle motivazioni e pulsioni che li sostengono<sup>119</sup>. Di conseguenza, come si approfondirà nel capitolo terzo, la socializzazione di genere imprigiona gli uomini all'interno di stereotipi irraggiungibili e la frustrazione che ne consegue li spinge ad assumere comportamenti violenti. Emerge chiaramente come la responsabilità, contrariamente a quanto afferma il neoliberalismo, è in capo alla società e alle istituzioni. Finché non ci sarà un cambiamento culturale non sarà possibile superare queste violenze.

#### ***4. La rete e la pervasività delle tecnologie digitali***

Il revenge porn è una condotta che rientra nella categoria della cd. *cyberviolence*<sup>120</sup>, ovvero sia forme di violenza che vengono messe in atto tramite strumenti informatici e telematici. La divulgazione non consensuale di contenuti a sfondo sessuale poteva avvenire anche prima dell'avvento di queste tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT),

---

<sup>118</sup> E. Sutherland, *Principles of Criminology*, Lippincott, Philadelphia, 1934.

<sup>119</sup> G. Capuano, a cura di, *La delinquenza giovanile. Teorie ed analisi*, Armando Editore, Roma, 2010, p. 65.

<sup>120</sup> E. Stringhi, "Revenge porn": lettura di genere di una fattispecie (incompresa), in «Sociologia del diritto», XXXI-2, 2021, p. 36.

ma si è visto come la loro introduzione abbia condizionato la diffusione di questi comportamenti rendendoli peraltro ancora più lesivi. L'uso dei mezzi telematici è uno degli elementi cardine che compongono oggi il fenomeno, non riconoscerlo significherebbe svuotare il revenge porn di una delle sue componenti chiave. Le ICT sono dunque fondamentali poiché danno un'impronta specifica al fenomeno. L'odio online è infatti distinto da quattro caratteristiche: la transnazionalità (i contenuti sono disponibili nell'immediato in ogni parte del mondo); la permanenza (impossibilità di eliminare completamente i materiali caricati in rete); l'itineranza (la possibilità che i contenuti, eliminati da una piattaforma, possano essere ripubblicati in un'altra con politiche differenti); infine, la percezione di anonimato<sup>121</sup>.

Come si è avuto modo di analizzare nelle pagine precedenti ciò che spinge le persone a mettere in atto questi comportamenti sono essenzialmente sentimenti di odio e risentimento, ma anche volontà di essere riconosciuti come membri di una comunità. Le tecnologie sono quel mezzo attraverso il quale si semplifica la condotta e allo stesso tempo si inaspriscono le conseguenze. L'unione di queste caratteristiche fondamentali danno vita al fenomeno del revenge porn rendendolo uno dei più offensivi dell'epoca contemporanea.

A incentivare l'utilizzo delle tecnologie telematiche è prima di tutto la convinzione che vi sia una separazione tra mondo virtuale e reale; e l'idea ingannevole che online viga l'anarchia, per cui si è liberi di mettere in atto condotte scorrette, anche illegali, con la convinzione di non poter essere puniti. Tutto questo ha avuto conseguenze importanti che rendono il mondo virtuale forse anche più pericoloso di quello offline, poiché ci si sente liberi di far emergere gli «angoli remoti del proprio io<sup>122</sup>» con la convinzione che ciò che avviene in quel mondo rimarrà lì e non possa avere ripercussioni nella realtà.

Questa mancanza di norme all'interno del mondo online richiama il concetto di anomia, presentato da Durkheim nell'opera *divisione del lavoro*. Padre dello struttural-funzionalismo, ovvero, quella corrente che vede la società come un organismo in cui ciascuna parte svolge un ruolo funzionale all'ordine e alla coesione sociale: il collante della società sono i valori e le norme comuni. Secondo il sociologo l'anomia è un fenomeno giuridico e morale e consiste «nell'assenza di un corpo di norme atte a regolamentare i contatti con gli scambi tra i diversi punti del corpo sociale<sup>123</sup>». Si ha anomia quando le norme giuridiche e sociali sono assenti o non più in grado di regolare la complessità dei fenomeni che si producono nella società. Senza

---

<sup>121</sup> B. G. Bello, L. Scudieri, *Discorsi d'odio online. Spunti per un dibattito interdisciplinare*, in B. G. Bello, L. Scudieri, a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, pp. 6-7.

<sup>122</sup> R. Brighi, F. Di Tano, *Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete. Riflessioni informatico-giuridiche*, «il Mulino», VIII-1, 2019, p. 189

<sup>123</sup> R. Marra, *Suicidio diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 1987, p. 179.

queste regole, secondo Durkheim, l'individuo non riesce più a controllare le proprie pulsioni e a riconoscere i propri limiti (anomia soggettiva)<sup>124</sup>. Si tratta di una condizione tipica dei periodi di transizione sociale, in cui è necessario rivedere la regolamentazione alla base della collettività, adattandola alla complessità che questa ha raggiunto. L'avvento delle tecnologie ha destabilizzato l'ordine sociale e ha creato un nuovo mondo, completamente differente dal passato in cui questi strumenti informatici non erano neanche immaginabili. È allora necessario che, per superare questa condizione anomica della società, intervengano i governi e le organizzazioni sovranazionali. Si tratta di un compito, però, abbastanza difficile poiché il mondo virtuale è sconfinato e difficilissimo da controllare, l'unico strumento utile può essere quello della socializzazione, attraverso la quale si può educare la società all'uso corretto di questi mezzi.

Sebbene non si possa affermare che la popolarità delle tecnologie sia la causa di questo fenomeno è certo che le peculiarità degli strumenti telematici rendano più appetibile l'idea di mettere in atto condotte lesive, prima fra tutte la possibilità di mantenere l'anonimato. Il rischio che deriva da questa caratteristica e che, allo stesso tempo, fa sentire gli agenti più tutelati è la possibilità di svincolarsi dalle norme e regole sociali, in vigore nel mondo offline, senza però perdere la propria reputazione, senza abbandonare del tutto il «modello abituale di persona responsabile<sup>125</sup>». La percezione di anonimato nelle condotte in rete fortifica ancora di più la condotta dell'agente che si sente spalleggiato dalla possibilità di nascondersi dietro un'identità digitale fittizia e dall'impossibilità di risalire a lui; questo lo fa sentire quasi invincibile, come un giustiziere mascherato che ristabilisce lo status quo, rivendica il suo potere e la supremazia sulla vittima, fortificato dal fatto che non possa essere scoperto. Proliferano online, per esempio, profili sui social network, cd. *fake*, che vengono creati con nomi fittizi proprio con la finalità di creare contenuti offensivi senza essere scoperti. Non si tiene però conto del fatto che qualsiasi movimento online lasci una traccia che difficilmente può essere cancellata, se non da informatici altamente esperti. Questo significa che l'anonimato in rete è solo apparente e che l'idea – che per anni ha cullato le persone e le ha spinte ad agire in modo sregolato – di non poter essere puniti o riconosciuti è solo un'illusione che ha creato gravi danni nella società. Allo stesso tempo, questa percezione di anonimato nel mondo virtuale indebolisce il potere disciplinare teorizzato da Foucault, secondo il quale è l'idea di essere sorvegliati, controllati nelle proprie azioni e puniti per le proprie condotte che porta l'essere umano ad autocontrollarsi per timore di finire nelle mani della giustizia. Nel momento in cui questa sorveglianza, o più

---

<sup>124</sup> *Ivi*, pp. 177-187.

<sup>125</sup> R. Brighi, F. Di Tano, *Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete. Riflessioni informatico-giuridiche*, «il Mulino», VIII-1, 2019, p. 193.

propriamente l'idea di essa, viene meno, in questo caso per l'idea di anonimato della rete, le persone non sono più portate ad autocontrollarsi poiché non hanno paura della punizione che potrebbero subire.

Un'altra peculiarità degli strumenti telematici, che ha consentito la diffusione di queste condotte, è l'istantaneità e la semplicità con cui è possibile condividere qualsiasi cosa con una molteplicità di persone. Grazie alle ICT è possibile la transnazionalità della comunicazione<sup>126</sup>: si possono condividere materiali multimediali con una persona che si trova anche dall'altra parte del mondo. Le applicazioni di messaggistica istantanea, come si è visto, facilitano ulteriormente questo processo, poiché attraverso la creazione di gruppi virtuali è possibile inserire dei contenuti che in pochi secondi arrivano a migliaia di utenti. Si pensi alla piattaforma Telegram che dà l'opportunità di creare canali con la capacità di raggiungere i 100.000 iscritti<sup>127</sup> che possono scaricare e utilizzare a proprio piacimento tutti i file inseriti al suo interno, senza dover nemmeno effettuare una ricerca online. È naturale che la diffusione di questo fenomeno sia andata di pari passo con il maggiore utilizzo di queste piattaforme.

Un altro elemento, che ha contribuito all'affermazione delle tecnologie come elemento base del revenge porn, è legato al loro utilizzo per la sperimentazione sessuale. Il *sexting* in primis, ma anche le *dating* app, le piattaforme pornografiche, il relazionarsi attraverso i social ha contribuito alla creazione della sessualità virtuale. La sperimentazione della sessualità, personale o di coppia, tramite l'ausilio delle ICT è oggi fondamentale; questa importanza ha ricadute negative quando gli strumenti informatici vengono però utilizzati con incoscienza e con scarsa consapevolezza di quelli che sono i rischi della rete. Nel momento in cui la tecnologia si è inserita anche in questo ambito della vita ha portato con sé una nuova serie di condotte dannose, come quella oggetto di analisi, e l'erronea percezione che siano le ICT ad essere responsabili per questi fenomeni e per le conseguenze che ne conseguono. Si tratta di un'idea ovviamente superficiale e riduttiva poiché le tecnologie sono solo uno strumento, un mezzo per raggiungere un fine, che semplicemente semplificano la condotta e ne aggravano le conseguenze. La responsabilità delle azioni virtuali rimane sempre in capo a colui che la mette in atto, indipendentemente dagli strumenti che vengono utilizzati.

La dicotomia tra mondo online e offline, che vede queste realtà come separate tra loro, è stata ormai superata. Gli studi sociologici dimostrano che ciò che avviene nel mondo digitale è la riproduzione degli schemi presenti nella realtà. Lo stretto legame tra online e offline ha

---

<sup>126</sup> B. G. Bello, L. Scudieri, *Discorsi d'odio online. Spunti per un dibattito interdisciplinare*, in B. G. Bello, L. Scudieri, a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, p. 7.

<sup>127</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 192.

portato a parlare oggi di realtà *onlife*<sup>128</sup>: termine che sottolinea lo strettissimo legame tra questi due mondi, tale per cui ciò che avviene in uno avrà ripercussioni inevitabilmente anche nell'altro. Il legame tra le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la condotta di revenge porn è visibile e incontrovertibile, ma ritenere che questi strumenti telematici siano la causa del revenge porn o di qualsiasi reato consumato in rete comporta, ancora una volta, la deresponsabilizzazione dei veri colpevoli: gli esseri umani.

### ***5. La necessità di modificare un'etichetta sessista***

L'etichetta "revenge porn", inizialmente, si diffonde con l'obiettivo di denunciare il pericoloso fenomeno di diffusione di immagini e video intimi della ex partner, messo in atto per rivendicare un torto subito e punire la donna. Poiché si tratta di un termine agile<sup>129</sup> e di impatto (utile anche per creare titoli di effetto per i giornali) si è diffuso con facilità tra la popolazione ed è stato utilizzato impropriamente anche per indicare condotte in cui non si presentano le caratteristiche salienti del "revenge porn". Il prestito linguistico ha raggiunto, e mantiene ancora, la sua popolarità probabilmente a causa di queste caratteristiche e della difficoltà di individuare un termine maggiormente adeguato che lo sostituisca in modo efficace. Modificare l'etichetta è necessario perché quella corrente non è in grado di racchiudere la complessità ed eterogeneità del fenomeno di diffusione non consensuale di materiale a sfondo sessuale.

La problematicità maggiore, inerente al termine revenge porn, è data dalla sua contraddittorietà: nasce per denunciare un fenomeno sessista e a sfondo sessuale, ma nel farlo ricade nei medesimi schemi che vorrebbe combattere<sup>130</sup>. Questo significa che nel momento in cui si riconduce questa condotta a una presupposta vendetta, il rischio sarà quello di pensare che l'agente stia mettendo in atto questo comportamento per difendersi da un torto subito (che è poi il pensiero alla base di chi diffonde all'insaputa della vittima queste rappresentazioni). Nel dizionario della lingua italiana si riconduce al termine vendetta il seguente significato:

Danno materiale o morale, di varia gravità fino allo spargimento di sangue che viene inflitto privatamente ad altri in soddisfazione di offesa ricevuta, di danno patito o per sfogare vecchi rancori<sup>131</sup>.

Dalla lettura di questa definizione emerge che il concetto di vendetta non sia quello più adatto per descrivere il fenomeno. Utilizzare questo termine rimanda a una precedente colpa in

---

<sup>128</sup> S. Vantin, *La lama della rete. Forme della violenza contro le donne sul web*, in «rivista italiana di informatica e diritto», II-2, 2020, p. 27.

<sup>129</sup> E. Abbatecola, *Revenge porn o D.I.V.I.S.E? Proposta per cambiare un'etichetta sessista*, in «AG AboutGender», X-19, 2021, p. 411.

<sup>130</sup> *Ivi*, p. 402.

<sup>131</sup> Dizionario online Treccani, [www.treccani.it](http://www.treccani.it).



capo alla vittima che a causa del suo comportamento ha indotto l'agente ad agire di conseguenza. Come insegnano le tecniche di neutralizzazione delineate da Matza e Sykes, se la pubblicazione del materiale intimo fosse davvero una vendetta, allora sarebbe in qualche modo giustificabile, comprensibile e non del tutto condannabile<sup>132</sup>. Quindi utilizzare il concetto "vendetta" da una parte facilita il *victim blaming* e dall'altra riduce la portata del fenomeno rilegandolo solo a quei casi in cui l'agente abbia agito con l'idea di essere stato danneggiato dalla vittima; queste ipotesi, come è stato riscontrato nel corso di questa analisi, sono invece una minoranza.

Non meno problematico appare anche il termine pornografia quando si parla di questo fenomeno. La pornografia, come si è visto nelle pagine precedenti, viene prodotta da attori e attrici pagati/e e qualificati. Equiparare video e immagini intimi al materiale pornografico non è solo inesatto, ma fuorviante e comporta una duplice problematica: promuove indirettamente l'idea per cui qualsiasi rappresentazione di intimità o nudità femminile possa essere ricondotta alla pornografia; e d'altra parte, legittima e favorisce indirettamente la visione da parte di molteplici persone. Il materiale pornografico nasce con l'intento di essere divulgato a degli spettatori, per cui, se si ritiene che il materiale diffuso all'insaputa della vittima sia eguagliabile a questo, allora, prenderne visione non è condannabile. Il materiale intimo prodotto in una pratica di *sexting* o durante un gioco erotico non è in nessun modo equiparabile a questi contenuti, soprattutto in virtù del fatto che non sono stati prodotti per essere goduti da un pubblico, ma anzi per rimanere privati. Si tratta di rappresentazioni che non hanno niente a che vedere con la pornografia e continuare a categorizzarle come tale aiuta a perdere il focus della condotta, ovvero la non consensualità della diffusione, portando ancora una volta a sminuirne la gravità e le conseguenze per le vittime<sup>133</sup>.

La problematicità di questo appellativo emerge anche, come si vedrà nel capitolo dedicato all'analisi giuridica del fenomeno, dal testo dell'articolo 612-ter c.p. dedicato alla regolamentazione di queste condotte. Infatti, il legislatore, probabilmente ingannato dalla traduzione letterale di revenge porn, è caduto in fallo e ha elaborato una legge non efficace per tutte le ipotesi riconducibili al fenomeno di diffusione non consensuale, lasciando impunita buona parte dei casi.

Affinché ci possa essere una presa di coscienza e comprensione effettiva del fenomeno e delle sue peculiarità, è fondamentale e urgente modificare la denominazione revenge porn. I sociologi italiani e altri professionisti del settore si sono già mossi in questo senso e nei loro saggi, libri,

---

<sup>132</sup> E. Abbatecola, *Revenge porn o D.I.V.I.S.E? Proposta per cambiare un'etichetta sessista*, in «AG AboutGender», X-19, 2021, p. 411.

<sup>133</sup> M. Botto, Recensione *Bainotti, L. e Semenzin, S. (2021) Donne tutte puttane: Revenge porn e maschilità egemone*, in «AG About Gender», X-20, 2021, p. 455.

articoli e interviste prediligono l'etichetta "condivisione non consensuale di materiale intimo", dall'inglese *Non Consensual Intimate Images*, spesso abbreviata con l'acronimo NCII<sup>134</sup>. Silvia Semenzin, una delle maggiori esperte del fenomeno, parla invece di stupro digitale; Emanuela Abbatecola, nel suo saggio *Revenge Porn o D.I.V.I.S.E.?*, propone come nuova etichetta questo acronimo, che deriva da Diffusione Illecita di Video e Immagini Sessualmente Esplicite, ispirato al titolo dell'art.612-ter c.p. Attraverso questo acronimo l'autrice gioca con le parole e lo propone, non solo, in quanto più agile e di impatto rispetto al titolo della norma, ma anche perché richiama quella divisione, tipica del fenomeno, che si crea tra le donne stesse: quelle "per bene" e quelle "per male"<sup>135</sup>. Allo stesso tempo l'autrice afferma che questo termine evoca anche la divisa che ogni persona colpita da questo fenomeno è costretta a indossare: quella della «vergogna, derisione e colpevolizzazione<sup>136</sup>». Queste definizioni appaiono tutte più adatte a descrivere il fenomeno e includere la molteplicità di ipotesi possibili, rispetto a quella più popolare di revenge porn. Quest'ultima, però, è purtroppo ben radicata nella collettività ed è difficile riuscire a surclassarla poiché complice del patriarcato e dei doppi standard di genere. Il lavoro della sociologia finalizzato al superamento di questa etichetta appare difficile, soprattutto in relazione al fatto che non venga sostenuta dai media che invece, anche alla luce di queste criticità, continuano a parlare di revenge porn.

È naturale domandarsi, una volta compresa la gravità di queste condotte, come i carnefici possano continuare a condividere immagini intime all'insaputa delle persone raffigurate. In conclusione di questa analisi è possibile asserire che la risposta sia da ricercare a livello culturale e sociale: queste condotte violente, come si è avuto modo di osservare in questo capitolo, non sono riconducibili ai singoli uomini che le mettono in atto, ma hanno radici nel patriarcato, nella cultura dello stupro e nei doppi standard che da millenni strizzano l'occhio alla violenza contro le donne. La nostra società, afferma Francesco Di Tano, è contraddistinta da un retaggio culturale inadeguato e incapace di «affrontare sapientemente» questo fenomeno<sup>137</sup>. A mio avviso è la collettività stessa che continua a rimanere ancorata e fedele a questi codici valoriali, probabilmente perché non è pronta a sconvolgere i delicati equilibri che la attraversano; abbattere i meccanismi patriarcali significherebbe costruire una società nuova, un nuovo ordine sociale in cui ognuno dovrebbe ricostruire sé stesso. Essere cullati dal sapere esattamente cosa aspettarci dalla società e conoscere il proprio ruolo al suo interno è certamente

---

<sup>134</sup> C. Vagnoli, *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri Editori, Milano, 2021, formato e-book, p. 69.

<sup>135</sup> E. Abbatecola, *Revenge porn o D.I.V.I.S.E? Proposta per cambiare un'etichetta sessista*, in «AG AboutGender», X-19, 2021, pp. 401-412.

<sup>136</sup> *Ivi*, p. 412.

<sup>137</sup> F. Di Tano, *Hate speech e comportamento d'odio in rete: un'analisi comparatistica in prospettiva de iure condendo* (Dottorato di ricerca), Alma Mater Studiorum – università di Bologna, 2017, p. 93.

più rassicurante per tutti, persino per le donne che sono quelle più colpite da queste violenze. Appare allora più utile, per mantenere l'ordine sociale e di genere, che altro non è che la supremazia di quello maschile, sminuire questi comportamenti e qualificarli come ragazzate, scherzi innocenti, goliardia. Il patriarcato è consolidato nella società e ha radici talmente profonde che appare utopistico immaginare una realtà in cui non esista e in cui non indirizzi le relazioni e la socializzazione.

Quasi la metà degli italiani intervistati da the Fool considera la pornografia non consensuale come uno dei temi più preoccupanti della sicurezza informatica, ma allo stesso tempo un italiano su 4 è entrato in possesso o ha visto immagini o video intimi di qualcun altro e il 5% li ha ricondivisi. Inoltre, nell'esperienza diretta degli utenti, non c'è «pentimento» tra chi ha ricondiviso contenuti sessuali altrui, domina l'autoassoluzione: solo il 13% dichiara di aver sbagliato, un altro 10% si giustifica con il fatto di non essere a conoscenza che il contenuto non fosse consensuale, ma la maggioranza lo ritiene un fatto divertente o comunque non offensivo<sup>138</sup>.

Con queste premesse è evidente che il lavoro da compiere per riuscire a combattere questo fenomeno distruttivo sia ancora molto. Invero, l'epoca odierna è quella in cui l'aumento di casi riconducibili alla condivisione non consensuale di immagini e video sessualmente espliciti sembra non volersi fermare.

---

<sup>138</sup> The Fool Data driven value, *Revenge porn research maggio 2020, Analisi campionaria del fenomeno della pornografia non consensuale e del percepito degli italiani sul tema*, p. 4, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)

## CAPITOLO SECONDO

### L'ART. 612-TER C.P.: CONQUISTA O FALLIMENTO?

Dopo la lettura e lo studio delle pubblicazioni, inerenti al tema dell'applicabilità e dell'efficacia della nuova norma in materia di revenge porn, è naturale domandarsi se più che una grande conquista non si tratti in realtà di un grosso fallimento. Il dilagare del fenomeno e le conseguenti difficoltà nel contrastarlo hanno sottolineato l'importante vuoto normativo nell'ordinamento giuridico. Quest'ultimo, impreparato a contrastare tale fenomeno, ha contribuito ad abbandonare le vittime in balia degli eventi, senza strumenti che le garantissero giustizia, sostegno e tutela. Ciononostante, si è dovuto aspettare diversi anni prima che fosse varata, in parlamento, una legge ad hoc che criminalizzasse queste condotte. Il 9 agosto 2019 finalmente si raggiunge il traguardo: entra in vigore l'articolo 612-ter c.p. rubricato diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Dal momento della sua introduzione, però, la dottrina riscontra dubbi e perplessità nel testo normativo che forse non lo rendono adeguato al raggiungimento della finalità che persegue: contrastare la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

#### ***1. Gli anni pre-riforma e il vuoto di tutela***

La norma che criminalizza la diffusione non consensuale di immagini e video a sfondo sessuale si introduce nell'ordinamento penale italiano nel 2019, in ritardo rispetto all'espansione e al consolidamento del fenomeno nella società. Il cd. revenge porn negli ultimi decenni ha colpito sempre più persone e prevenire la messa in atto di queste azioni, attraverso questa nuova fattispecie, era doveroso soprattutto in vista delle terribili ripercussioni che questo fenomeno ha nella vita delle persone che ne sono vittime. Negli anni anteriforma garantire una tutela alle vittime era ovviamente difficoltoso. Diversi sono i reati affini con quello in oggetto, ma nonostante le loro somiglianze e connessioni non era possibile una copertura totale per i casi di revenge porn, i quali potevano essere puniti solo qualora riuscissero a rientrare in un'altra fattispecie, ovvero quando la vittima, oltre a subire questa violenza, ne subiva altre per cui si potesse ricorrere in via giudiziaria. Di conseguenza, le possibilità di ottenere giustizia erano limitate e se possibile si cercava di procedere per diffamazione, trattamento illecito di dati personali, atti persecutori, estorsione e diffusione di riprese e registrazioni fraudolente<sup>1</sup>.

La dottrina maggioritaria sostiene che la fattispecie a cui si riconduceva più frequentemente il reato in oggetto fosse la diffamazione, disciplinata dall'art. 595 c.p. Quest'ultimo prevede la reclusione fino a un anno o la multa per coloro che, comunicando con

---

<sup>1</sup> S. Maderna, *I fenomeni del sexting e del revenge porn. Diffusione di materiale pornografico prodotto dalla vittima*, in «disCrimen», III-2, 2020, p. 5.

più persone, offendano la reputazione altrui. A ben vedere questa è solo una delle conseguenze che la vittima di revenge porn è costretta a vivere, in quanto a venire colpite maggiormente sono l'intimità, l'autodeterminazione e la privacy della persona. In molti casi si può essere anche vittime di diffamazione, si pensi al caso di Tiziana Cantone, ma tale conseguenza potrà configurarsi come aggiuntiva e accessoria, rispetto alle altre, garantendo un'aggravante della pena<sup>2</sup>. Affermare che la diffusione di materiale sessualmente esplicito sia equiparabile alla diffamazione significherebbe implicitamente intendere che vivere la propria sessualità, anche nella propria intimità, sia indecoroso e poco rispettabile in sé<sup>3</sup>. La diffamazione inizia nel momento in cui le persone, a causa del tabù della sessualità, in particolare femminile, offendono e insultano la persona ritratta. Ne consegue che ad essere diffamatoria non è l'immagine in sé, ma le azioni e offese rivolte alla vittima che derivano dall'idea secondo la quale l'intimità debba essere vissuta nella privacy delle quattro mura domestiche e senza tali perversioni (ad esempio essere ripresa durante un atto sessuale). In aggiunta, la caratteristica saliente della diffamazione è la comunicazione a più persone e in assenza di questa il reato non sussiste. Se si riflette sui casi di revenge porn, soprattutto i casi mediatici di una certa importanza, ciò che subito si potrebbe ribattere è che la gravità di questi atti sia data proprio dall'offesa alla reputazione della vittima, screditata e colpevolizzata per le proprie azioni. Le ripercussioni sulla vita della donna in questi casi possono essere ancora più gravi e portare al licenziamento, all'esclusione sociale, ma anche indurre il suicidio. In relazione a ciò, si potrebbe pensare che la diffamazione sia la conseguenza più grave di questi atti, che portano le donne, le più colpite da questo fenomeno, a cambiare modo di vivere e a isolarsi dalla società e se le immagini fossero diffuse a un numero esiguo di persone non sarebbe poi così grave perché la reputazione della vittima rimarrebbe integra, portandola a proseguire la sua quotidianità.

In realtà, la gravità di questi atti esula dalla diffamazione, che, seppure sia una conseguenza grave per la vittima, non rappresenta il fulcro del danno. Infatti, anche nelle ipotesi in cui l'immagine, o il video, venga distribuito tra poche persone, la lesività dell'atto si configurerà comunque perché alla base vi è la violazione della libertà di autodeterminazione della persona che non ha acconsentito a questa diffusione. Dunque, posto che le conseguenze potrebbero creare meno scompiglio per la vita della persona, ciò non significa che siano meno gravi, perché ci sarà comunque una violazione dell'intimità.

---

<sup>2</sup> G. M. Caletti, "Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in «Diritto Penale Contemporaneo», VIII-3, 2018, p.83.

<sup>3</sup> A. Verza, Aggredire attraverso l'immagine. Cristallizzazioni tecnologiche, genere e diniego di tutela nella logica disciplinante neoliberale, in «Ragion Pratica», XV-2, 2017, p. 479.

Un'altra ipotesi non punibile per diffamazione, ma tipica nei casi di revenge porn, è quella in cui il carnefice diffonda le immagini nell'ambiente lavorativo della persona, nello specifico al datore di lavoro, con l'obiettivo di rovinarne la reputazione, il prestigio e probabilmente ottenere il suo licenziamento<sup>4</sup>. Si pensi a quei casi in cui la persona sia un educatore professionale o un insegnante e dunque svolga la propria attività in istituti scolastici e educativi: in questi contesti la situazione diviene molto delicata, la libertà sessuale è spesso vista come incompatibile con la figura professionale da ricoprire portando, in molti casi, al licenziamento della persona interessata<sup>5</sup>, acuendo ulteriormente gli effetti della condotta subita. L'importanza dell'introduzione della norma che criminalizza il revenge porn sta proprio nella possibilità di essere tutelati in queste ipotesi che, nonostante la loro gravità, sono rimaste impunte per molto tempo.

Un altro reato a cui si è cercato di ricondurre il revenge porn, per ottenere la tutela delle vittime, è quello sancito dall'art. 612-*bis* c.p. rubricato atti persecutori e più comunemente noto, nel gergo comune e mediatico, con il termine di stalking. Questo perché i due fenomeni, molto spesso, sono connessi da un nesso eziologico: difatti in alcuni casi una vittima di revenge porn può divenire, successivamente alla diffusione delle rappresentazioni, bersaglio di atti persecutori poiché la viralità delle immagini o video può essere accompagnata dai dati sensibili della persona raffigurata, il cd. *doxing*, che può incentivare i destinatari del materiale alla persecuzione della vittima. Viceversa, anche una persona colpita da atti persecutori può divenire vittima di diffusione non consensuale di rappresentazioni sessuali, nel momento in cui l'autore di reato decida di divulgare tale materiale per punire la vittima. Questa stretta connessione tra i due fenomeni ha sicuramente influito sull'elaborazione del testo normativo dell'art. 612-*ter* c.p., che, come si approfondirà in seguito, presenta moltissime similarità con la fattispecie di atti persecutori. Nonostante questa forte analogia era necessario introdurre una norma per la criminalizzazione del revenge porn, poiché i due fenomeni non sono sempre sovrapponibili e richiamano anche ipotesi differenti tra loro.

Negli anni anteriforma la difficoltà a ricorrere ex art. 612-*bis* c.p., nei casi di revenge porn, era connessa alla stessa condotta penalmente rilevante, ovvero molestie e minacce reiterate, tali da produrre dei cambiamenti nelle abitudini quotidiane della vittima a causa di uno stato di ansia e paura per la propria incolumità o quella di persone care. In relazione a

---

<sup>4</sup> G. M. Caletti, "Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in «Diritto Penale Contemporaneo», VIII-3, 2018, p.83.

<sup>5</sup> Questo emerge in modo immediato nel libro dell'autrice Francesca Florio, dove un insegnante, vittima di revenge porn, è costretto a lasciare il proprio lavoro in seguito alla diffusione delle sue immagini perché considerato depravato; etichetta da cui, anche in seguito a una spiegazione dei fatti, non è riuscito a svincolarsi. Cfr. F. Florio, *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022, pp. 83-108.

questa previsione si nota, immediatamente, come sia difficile far rientrare le ipotesi di diffusione non consensuale di immagini a sfondo sessuale in questa fattispecie soprattutto in relazione al requisito della ripetitività dell'azione, caratteristica non sempre presente, anzi a volte totalmente assente nel revenge porn<sup>6</sup>, in cui l'autore di reato potrebbe divulgare l'immagine una sola volta.

Seppure le differenze tra i due fenomeni siano evidenti, gli elementi che le accomunano hanno portato diverse vittime, prima del 2019, a ricorrere ex art. 612-*bis* c.p., ovviamente nei casi in cui oltre al revenge porn si presentassero le caratteristiche della fattispecie di atti persecutori<sup>7</sup>. Di conseguenza, tutti coloro che non erano state vittima contemporaneamente anche di stalking non potevano vedersi riconosciuta una tutela giuridica, rendendo inderogabile la necessità di introdurre una norma ad hoc.

Tra le fattispecie affini a quella di diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito troviamo la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente ex art. 617-*septies* c.p. Tale norma prevede la reclusione per colui che diffonde immagini, riprese audio o video compiute fraudolentemente per causare danno alla reputazione della persona. Le affinità con il reato di revenge porn sono immediatamente individuabili, ma le due fattispecie, anche in questo caso, non sono sovrapponibili. Infatti, possono essere ricondotti a questa fattispecie solo i casi in cui l'autore di reato abbia ottenuto le immagini o i video fraudolentemente, quindi, senza il consenso della persona rappresentata, ovvero ottenute illegittimamente<sup>8</sup>. Di conseguenza, tutti i casi di sexting che tramutano in revenge porn non sarebbero tutelati da tale fattispecie, in quanto l'immagine non è stata sottratta o creata senza il consenso della persona, ma è stata da lei volontariamente e consensualmente inviata.

Un'ulteriore ipotesi era quella di ricorrere ai sensi dell'art. 629 c.p. il quale regolamenta il reato di estorsione, ovvero punisce colui che «mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o a omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sette a vent'anni e con la multa». Nel linguaggio comune si è diffuso il termine di *sextortion* per quei casi in cui l'estorsione riguardi la sfera sessuale, dunque quelli maggiormente affini alla fattispecie oggetto della presente analisi. Il reato di revenge porn è spesso associato a questo fenomeno, tanto che, nell'idioma comune, si confondono erroneamente le due fattispecie. In realtà, vi sono alcune differenze fondamentali.

---

<sup>6</sup> A. Verza, *Aggredire attraverso l'immagine. Cristallizzazioni tecnologiche, genere e diniego di tutela nella logica disciplinante neoliberale*, in «Ragion Pratica», XV-2, 2017, p. 478.

<sup>7</sup> A. Sorgato, *Revenge Porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 73.

<sup>8</sup> G. M. Caletti, «Revenge porn» e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in «Diritto Penale Contemporaneo», VIII-3, 2018, p.84.

L'estorsione riguarda quei casi in cui la vittima – che può aver inviato e condiviso, liberamente, con una persona, il materiale sessualmente esplicito – viene minacciata affinché, per esempio, proceda al pagamento di una somma di denaro, o all'invio di altre rappresentazioni intime, per far sì che il contenuto che la ritrae non venga diffuso a terzi<sup>9</sup>. Nel reato di diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, l'autore invia tali materiali per diverse motivazioni: punire l'ex partner per un torto subito, divertimento, gioco o per scherzo. Il punto di svolta sta proprio in questo elemento: se prima la condotta veniva punita solo in presenza di estorsione, dunque minaccia, ora la legge amplia le possibilità di tutela. In realtà, come si vedrà successivamente in questa analisi, anche la nuova fattispecie presenta delle criticità inerenti alla motivazione che ha spinto l'autore di reato ad agire.

Un'ultima fattispecie strettamente connessa è quella prevista dall'art. 167, illecito trattamento di dati personali, del codice della privacy<sup>10</sup>. A tal riguardo, in uno dei primi casi di revenge porn portati davanti alla corte di Cassazione, si ricorse proprio ex art. 167 e il giudice riconobbe la sussistenza del trattamento illecito di dati personali. Tale norma non era però sufficiente a punire la vastità di casi riconducibili al revenge porn, in primis perché il fulcro di queste azioni non è solo la violazione della privacy, ma si tratta di condotte che hanno ripercussioni ancora più gravi legate all'autodeterminazione, alla riservatezza e libertà sessuale della persona<sup>11</sup>. Inoltre, la norma del codice della privacy è volta a punire il trattamento illecito dei dati informativi sulla vita di una persona, ma nel momento in cui vengono diffuse, illegittimamente, immagini intime e sessualmente esplicite, queste non possono essere sminuite al rango di soli dati personali. In queste rappresentazioni sono raffigurate la sessualità, l'intimità e la riservatezza della persona: elementi non solo informativi, ma estremamente sensibili. Ricondurre la diffusione di tali rappresentazioni al trattamento illecito di dati personali significherebbe sminuire la portata lesiva del fenomeno<sup>12</sup>.

In mancanza di una normativa specifica in materia di revenge porn era fisiologico che si provasse a ricorrere, quando possibile per la presenza degli elementi costitutivi, ai sensi di leggi che regolassero reati affini come quelli appena analizzati. Ovviamente non era semplice e non sempre possibile ottenere giustizia perché, come si è visto, le differenze che incorrono tra i fenomeni non permettevano una copertura adeguata per i casi di revenge porn. Inoltre, il ritardo del legislatore non poteva essere arginato nemmeno dall'azione dei giudici, i quali non possono

---

<sup>9</sup> F. Florio, *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022, p. 160.

<sup>10</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

<sup>11</sup> G. M. Caletti, "Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in «Diritto Penale Contemporaneo», VIII-3, 2018, p. 83.

<sup>12</sup> A. Verza, *Aggredire attraverso l'immagine. Cristallizzazioni tecnologiche, genere e diniego di tutela nella logica disciplinante neoliberale*, in «Ragion Pratica», XV-2, 2017, p. 479.



interpretare arbitrariamente le norme per farvi rientrare i casi di revenge porn. Invero, in alcuni casi, la dottrina sottolinea che al ritardo del legislatore si sia affiancato anche un atteggiamento di chiusura da parte dei giudici, ostili a un'interpretazione più ampia delle norme, anche nei casi in cui ad essere colpite erano persone minori d'età<sup>13</sup>. Vien da sé che la necessità di una norma specifica che tutelasse le vittime era sempre più urgente. Nel momento in cui viene introdotto l'art. 612-ter c.p. i reati affini non vengono più utilizzati per colmare il vuoto normativo, ma ai sensi dell'art. 15 c.p. possono essere richiamati e applicati in concorso di reato, in forza della clausola di sussidiarietà inserita nel nuovo testo normativo<sup>14</sup>. Ciononostante, approfondire il tema dei reati affini è utile soprattutto perché, sebbene sia stata introdotta una fattispecie specifica, il reato di revenge porn è molto complesso e spesso legato in modo inscindibile a questi reati che ne acutizzano la lesività.

## ***2. Il travagliato percorso legislativo***

Visto il vuoto normativo e la lunga attesa affinché venisse finalmente colmato, l'art. 612-ter c.p. è stato inizialmente accolto in maniera entusiasta dalla collettività e considerato un'importante conquista per la tutela delle vittime, in particolare per le donne. Questo importante passo nell'ordinamento giuridico italiano, però, non è stato accompagnato da un approfondimento di quelle che sono le sfaccettature e peculiarità del fenomeno, portando, conseguentemente, all'emanazione di una norma che presenta alcuni dubbi e discrepanze con il fenomeno che dovrebbe regolare. La dottrina maggioritaria ritiene che le perplessità riconducibili alla nuova fattispecie siano legate a una mancata comprensione del fenomeno della diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti da parte del legislatore e che questo abbia comportato l'emanazione di una fattispecie non del tutto calzante con il fenomeno da contrastare<sup>15</sup>.

Le prime critiche nei confronti della fattispecie risalgono all'iter legislativo che ha portato alla sua approvazione. Il fenomeno del revenge porn è stato alimentato dalla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che hanno reso molto più semplice la possibilità di inviare istantaneamente immagini, video e messaggi a una molteplicità di persone. Complice della gravità delle condotte e della facilità di diffusione è anche la nascita dei social network e delle applicazioni di messaggistica istantanea (Telegram,

---

<sup>13</sup> *Ivi*, pp. 477-485.

<sup>14</sup> A. Sorgato, *Revenge Porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 38-40.

<sup>15</sup> G. M. Caletti, "Revenge porn". *Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter*, in «Diritto Penale Contemporaneo», IX, 2019, p. 2.

WhatsApp, Messenger e così via) che rendono il materiale accessibile a chiunque inasprendo ancora di più le conseguenze della condotta.

Nonostante l'aumento dei casi di revenge porn, di sextortion e qualsiasi atto riconducibile alla diffusione illecita di materiale intimo e/o sessualmente esplicito, il legislatore è rimasto in silenzio per diverso tempo, indifferente di fronte alla necessità impellente e alle richieste della società di introdurre una fattispecie che regolasse a livello normativo tale situazione.

Neanche l'introduzione, in altri stati occidentali, di normative ad hoc per la criminalizzazione della diffusione di materiale sessualmente esplicito ha indotto il parlamento italiano a intervenire<sup>16</sup>. Dalla bibliografia esaminata emerge che, fin dai primi anni del nuovo millennio, era presente una legge in materia in alcuni paesi degli Stati Uniti d'America; senza allontanarci troppo dai confini italiani si noti anche che già, a partire dal 2015, alcuni paesi europei annoverano nel loro ordinamento un reato per la diffusione di materiale sessualmente esplicito. Tra questi possiamo citare anche la Spagna che, in quello stesso anno, ha modificato l'art. 197 del Codice penale, rubricato «*Del descubrimiento y revelaciòn de secretos*», introducendo, al paragrafo 7, una pena per chi commette tali atti<sup>17</sup>.

Nell'ordinamento italiano il punto di svolta, probabilmente, è segnato da uno dei più rilevanti casi di cronaca legati al fenomeno di revenge porn, ovvero quello di Tiziana Cantone. Le immagini e video intimi della donna raggiunsero una viralità tale da portarla a lasciare la città natia. Il trasferimento però non bastò a ricominciare, poiché i suoi video avevano raggiunto tutta l'Italia e ovunque andasse veniva riconosciuta, derisa e perseguitata. La Cantone tentò di ottenere giustizia in ogni modo procedendo per vie giudiziarie anche se non era ancora presente, come si è visto, una legge che la tutelasse dalla violenza subita. Per questo motivo cercò di ricorrere per diffamazione, violazione della privacy e diritto all'oblio. I tentativi furono vani, le sue immagini e video si diffusero sempre più velocemente e i ricorsi giudiziari non portarono ai risultati attesi, così la donna, ormai in stato depressivo e stremata dalle ripercussioni vissute, arrivò a togliersi la vita<sup>18</sup>.

Un così drammatico epilogo scosse gli animi della comunità e permise la presa di coscienza della gravità e delle difficoltà che una persona vittima di tale violenza deve subire,

---

<sup>16</sup> Per un approfondimento sul tema cfr. G. M. Caletti, "Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in «Diritto Penale Contemporaneo», VIII-3, 2018, pp. 65-100; G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, pp. 2045-2090.

<sup>17</sup> G. M. Caletti, "Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in «Diritto Penale Contemporaneo», VIII-3, 2018, p. 68.

<sup>18</sup> E. Messina, *Tiziana Cantone, la ricostruzione del caso dall'inizio: revenge porn, il suicidio e il possibile omicidio*, in «Corriere della sera», 28 maggio 2021.

della potenzialità offensiva e pericolosità del revenge porn. Il caso di Tiziana Cantone è stato uno degli avvenimenti che aprì per la prima volta uno spiraglio di luce sulla possibilità di sviluppare una normativa ad hoc che criminalizzasse questi atti<sup>19</sup>: nel 2016, pochi mesi dopo il drammatico evento, fu presentata la prima proposta di legge in materia di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Il Disegno di legge<sup>20</sup>, presentato dalla deputata Savino<sup>21</sup>, tuttavia non arrivò all'esame della Commissione di Giustizia<sup>22</sup>.

Il caso Cantone fu presto superato e il legislatore continuò a rimanere in silenzio, inerte, di fronte al sempre più diffuso fenomeno di revenge porn. A questa inerzia, però, si affiancò la presa di coscienza della società sulla portata lesiva di tali atti, che portò gli attivisti a mobilitarsi per cambiare il corso degli eventi e smuovere la coscienza delle istituzioni. A tal proposito, di particolare rilevanza fu la petizione, *#Intimità violata*<sup>23</sup>, lanciata online dall'Associazione Insieme in rete. Attraverso tale istanza si richiedeva al parlamento di iniziare i lavori per l'emanazione di una norma che tutelasse le vittime di revenge porn. In pochi giorni la petizione raggiunse circa 126.000 sostenitori, con il conseguente accoglimento della richiesta dall'Onorevole Boldrini. In seguito alla petizione cittadina si susseguirono diverse proposte di legge, presentate da diverse forze politiche presenti in parlamento<sup>24</sup>. Difatti, prima dell'introduzione dell'articolo 612-ter c.p., così come lo conosciamo oggi, la Commissione di giustizia del senato stava per avviare i lavori su alcune proposte di legge ad hoc, come l'atto senato n.1076<sup>25</sup>, n. 1134<sup>26</sup> e n.1166<sup>27</sup>, per poi approvare, invece, frettolosamente, l'articolo inserito nella legge n. 69 del 2019.

A tal proposito non è possibile non accennare al caso della deputata del movimento cinque stelle, Giulia Sarti, la quale fu vittima di diffusione illecita di immagini a sfondo sessualmente esplicito, poco prima dell'entrata in vigore dell'articolo oggetto di analisi, rappresentando un

---

<sup>19</sup> E. Stringhi, "Revenge porn": lettura di genere di una fattispecie (incompresa), in «Sociologia del diritto», XXXI-2, 2021, p. 34.

<sup>20</sup> Atto Camera n. 4055, *Introduzione dell'art. 612-ter del Codice penale, concernente il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti*, presentato il 27 settembre 2016.

<sup>21</sup> L'Onorevole Sandra Savino ripresentò una proposta di legge in materia di revenge porn (atto camera n. 839), con il medesimo testo normativo dell'atto camera n. 4055, nel 2018. Anche tale disegno di legge non arrivò all'esame della Commissione di giustizia.

<sup>22</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, p. 2059.

<sup>23</sup> #Intimità violata – Chiediamo una legge contro il revenge porn disponibile al sito: [www.change.org](http://www.change.org)

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> Atto Senato n. 1076, *Introduzione dell'articolo 612-ter del Codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate*, presentato il 19 febbraio 2019.

<sup>26</sup> Atto Senato n. 1134, *Introduzione dell'articolo 612-ter del Codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale*, presentato in data 12 marzo 2019.

<sup>27</sup> Atto Senato n. 1166, *Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale*, presentato in data 25 marzo 2019.

Cfr. G. M. Caletti, R. Summerer, *Osservazioni in merito ai disegni di legge n.1706, n.1134, n.1166 in tema di c.d. Revenge porn*, Audizione del 3/7/2019 in rappresentanza dell'associazione "Insieme in Rete", [www.senato.it](http://www.senato.it).

ulteriore impulso, forse ancora più cogente, ad approvare una norma specifica per tale reato<sup>28</sup>. Infatti, dopo un prolungato periodo di inerzia da parte del parlamento, noncurante della necessità di una norma che regolasse il fenomeno e tutelasse le vittime, la risposta in seguito alla vicenda Sarti è stata invece celere, tale per cui il legislatore ha approvato in una sola seduta<sup>29</sup> la proposta inserita nel Codice Rosso. In relazione a quanto appena presentato, la rapidità con cui è stato approvato il nuovo articolo sembra dipendere più da una spinta emotiva che dalla conclusione di un periodo di studio approfondito sulla portata del fenomeno di revenge porn e delle sue sfaccettature. Relazionarsi con una delle vittime ha permesso lo sviluppo di una maggiore empatia, tale da comprendere come fosse necessario intervenire, immediatamente, per colmare il vuoto normativo nel minor tempo possibile<sup>30</sup>. Per rafforzare questa tesi si noti anche come inizialmente il testo originario del Codice Rosso non contemplava un articolo per l'introduzione del reato di diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito: questo fu introdotto proprio in concomitanza con la vicenda Sarti, vista l'emergenza del caso. Nonostante la criminalizzazione del fenomeno fosse richiesta a gran voce dalla comunità da diverso tempo, il raggiungimento del traguardo non ha soddisfatto le aspettative poiché la fretteolosità e l'approssimazione con cui è stato elaborato l'articolo hanno comportato una serie di perplessità e di incongruenze per cui, fin dalla sua entrata in vigore, la dottrina ha messo in dubbio la sua efficacia e applicazione nella realtà. Essendo la diffusione di materiale sessualmente esplicito un fenomeno molto complesso, sarebbe stato utile un maggiore studio e confronto con esperti del settore per sviluppare una norma che fosse davvero efficace per regolamentare e prevenire la messa in atto di tali azioni.

### ***3. Le contraddizioni dell'art. 612-ter c.p.***

Gli esperti del fenomeno di diffusione non consensuale di rappresentazioni sessualmente esplicite lo riconducono, in linea con le sue peculiarità, nella più ampia categoria della violenza di genere. Questa è stata anche la strada perseguita dal legislatore, il quale ha deciso di introdurre una norma ad hoc per la criminalizzazione di questo fenomeno, attraverso una legge atta a modificare e regolamentare la violenza di genere. Infatti, la norma che disciplina il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini e video sessualmente espliciti è stata inserita nella legge n. 69 del 19 luglio 2019 «Modifiche al Codice penale, al codice di procedura

---

<sup>28</sup> G. M. Caletti, "Revenge porn". *Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter*, in «Diritto Penale Contemporaneo», IX, 2019, p. 2.

<sup>29</sup> N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020, p. 15

<sup>30</sup> G. M. Caletti, "Revenge porn". *Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter*, in «Diritto Penale Contemporaneo», IX, 2019, p. 2.

penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», più comunemente nota come Codice Rosso<sup>31</sup>.

All'art. 10<sup>32</sup> di tale legge si prevede l'introduzione dell'art. 612-ter, nella Sezione III, del Titolo XII del Codice penale, atto a disciplinare il nuovo reato in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicite. Tale articolo è volto a punire coloro che inviano, consegnano, cedono, pubblicano o diffondono immagini o video a contenuto sessualmente espliciti, senza il consenso della persona rappresentata e destinate a rimanere private. In essenza, tale norma disciplina tutti quegli atti che nel linguaggio comune e mediatico si categorizzano come revenge porn.

Il Titolo XII regola i delitti contro la persona e tra questi si annoverano quelli contro la libertà morale, ovvero quei reati che ledono l'autodeterminazione del soggetto, per cui vi troviamo inserite fattispecie come lo stalking, la violenza privata e la minaccia<sup>33</sup>, e il legislatore ha deciso di inserirvi nel 2019 anche il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Secondo alcuni giuristi, la collocazione in tale sezione di quest'ultimo non è del tutto coerente con la fattispecie poiché in questo tipo di reato ad essere offesa non è solo la libertà morale della vittima, ma altresì la sua riservatezza, privacy e libertà sessuale<sup>34</sup>.

Individuare la giusta collocazione per questa fattispecie non è sicuramente semplice, vista la complessità del fenomeno e la portata plurioffensiva del reato. Difatti, non vi è accordo nella dottrina su quella che sarebbe la corretta collocazione della norma e si noti che nelle proposte di legge presentate erano state previste diverse ipotesi. Una di queste contemplava la possibilità di introdurre il reato all'interno del codice della privacy, vista la forte lesione alla riservatezza

---

<sup>31</sup> Tale denominazione è un prestito dal gergo sanitario e deriva dal codice, utilizzato nei pronto soccorso, per i casi di urgenza che necessitano di una risposta immediata. Difatti, con questa legge sono state apportate delle modifiche che prevedono una velocizzazione nell'instaurazione del procedimento penale per tutti i delitti commessi nella sfera familiare e/o affettiva. Cfr. S. Maderna, *I fenomeni del sexting e del revenge porn. Diffusione di materiale pornografico prodotto dalla vittima*, in «disCrimen», III-2, 2020, p. 1.

<sup>32</sup> Art. 10 – Introduzione dell'art 612-ter del Codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Dopo l'articolo 612-bis del Codice penale è inserito il seguente: «Art. 612-ter Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti». – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi in cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

<sup>33</sup> Studio legale associato Mazzocchi, Stacchiotti & Caucci, *Reati contro la persona*, [www.mslex.it](http://www.mslex.it), 19 novembre 2020.

<sup>34</sup> A. Tamburrano, *Revenge porn ovvero quando la goliardia non è più uno scherzo: analisi e riflessioni sulla nuova fattispecie di cui all'art. 612-ter del Codice penale*, in «Percorsi penali», II-1, 2021, p. 13.

dei dati personali della vittima. Quando si viene colpiti da questo reato la privacy viene certamente violata, ma la violenza subita si pone su un livello superiore, vista la natura delle rappresentazioni divulgate. La dottrina maggioritaria sostiene la tesi per cui il nucleo del reato sia da ricondurre alla lesione della sessualità, autodeterminazione e libertà della persona e solo in secondo luogo alla violazione della privacy. Di conseguenza, l'eventuale introduzione del reato nel codice della privacy ne avrebbe sminuito la gravità<sup>35</sup>.

Un'altra parte della dottrina ritiene, invece, che le condotte riconducibili al revenge porn integrino il reato di violenza sessuale. Pertanto, si era ipotizzata anche la possibilità di inserire il nuovo reato nella sezione II, del Titolo XII, dedicata ai delitti contro la libertà personale, ovvero in quella parte del codice penale in cui si ritrova la norma che criminalizza la violenza sessuale. Anche questa ipotesi però non è del tutto appropriata con la specificità del fenomeno e presenta delle perplessità. Nicolò Amore<sup>36</sup> critica apertamente tale previsione e nello spiegare la sua tesi ricorda che nel reato oggetto di analisi la vittima non viene costretta a commettere un atto sessuale, poiché la persona produce liberamente le immagini e i video. La condotta illegittima è successiva all'atto sessuale e consiste nella diffusione di tale materiale, per cui questa non può essere ricondotta a una violenza sessuale in senso stretto<sup>37</sup>. Piuttosto, il reato di revenge porn lede la cd. riservatezza sessuale della vittima, ovvero sia un elemento essenziale che garantisce lo sviluppo dell'identità ed emotività. L'avvocato non ritiene tali reati agli antipodi, ma riconosce la presenza di un *continuum*<sup>38</sup> di violenza tra il revenge porn e la violenza sessuale non in riferimento all'atto in sé, ma in relazione alle affinità tra le conseguenze patite dalle vittime di tali reati.

A livello normativo le affermazioni dell'avvocato Amore sono corrette e sostenute dalla stessa definizione di violenza sessuale che si legge nell'art. 609-bis c.p. che punisce con la reclusione da sei a dodici anni «chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali». Seguendo tale norma la fattispecie del revenge porn non rientrerebbe a pieno titolo in tale reato, in quanto assente l'elemento della coercizione, ma anche della minaccia o violenza della vittima a commettere o subire atti sessuali.

---

<sup>35</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, p. 2064.

<sup>36</sup> Dottore di ricerca in diritto penale, sul tema Cfr. N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020.

<sup>37</sup> *Ivi*, pp. 11-14.

<sup>38</sup> Concetto introdotto da Liz Kelly per spiegare l'interrelazione tra diversi tipi di violenza sessuale che, pur manifestandosi con condotte differenti, possiedono la medesima radice. Sul punto si veda: C. McGlynn, E. Rackley, R. Houghton, *Beyond 'Revenge Porn': The continuum of Image-Based Sexual Abuse*, in «Feminist legal studies», 8 marzo 2017, pp. 25-46.

Appare doveroso fare una piccola digressione su questo tema, poiché pur riconoscendo l'autorevolezza della legge e la linearità della tesi appena presentata, nel parere della scrivente, tale ragionamento limita la portata del fenomeno in oggetto perché seppur è evidente che attraverso questa condotta si leda la riservatezza sessuale, si ritiene che questa sia solo una delle caratteristiche del revenge porn, che caratterizza, identifica e contraddistingue la fattispecie, differenziandola dalle altre tipologie di violenza sessuale. È indiscutibile che l'atto di inviare un'immagine, un video o qualsiasi altro file multimediale non sia di per sé un atto sessuale, ma è il contenuto di quel messaggio che permette di identificare la condotta come violenza sessuale. Ad essere diffuse sono rappresentazioni intime, messe alla *mercè* di tutti, come se il nostro corpo, venisse messo in mostra davanti a una platea ipoteticamente illimitata di persone o come se venissimo osservati, senza il nostro consenso, da milioni di spettatori nel compimento dell'atto sessuale con il nostro partner. Non è forse violenza sessuale questa? Si rifletta anche su quei casi in cui le nostre foto, diffuse senza consenso, vengano utilizzate per l'autoerotismo di persone a noi sconosciute, come si può pensare che la vittima in questione non sia lesa nella sua sfera sessuale e più intima? A sostenere il carattere sessuale della violenza subita è anche il mondo sociologico nel quale, viste le problematiche legate al termine revenge porn, si sta lavorando per introdurre una nuova espressione che delinei il fenomeno. Alcuni studiosi ritengono che «stupro digitale»<sup>39</sup> sia quello più consono a svolgere tale funzione, si noti come richiami subito il carattere sessuale della violenza subita in linea con la tesi esposta<sup>40</sup>. Questa condotta, seppur mediata da uno schermo comporta le stesse conseguenze, a lungo termine, della violenza carnale, dello stupro. È vero che non saranno presenti lividi sul corpo e segni di violenza fisica, o coercizione per commettere l'atto, ma la possibile diffusione illimitata di immagini o video che ritraggono la persona in atteggiamenti sessuali, o comunque in situazioni di intimità, può essere, legittimamente, vissuta come violenza sessuale per chi la subisce<sup>41</sup>. Allo stato dei fatti, da un punto di vista giuridico, non è possibile essere in disaccordo con l'avvocato Amore quando afferma l'impossibilità di ricondurre la diffusione illecita di immagini sessuali a tale fattispecie e dunque alla Sezione II – dei delitti contro la libertà personale, del Titolo XII.

---

<sup>39</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 70.

<sup>40</sup> Anche nella realtà anglosassone si sta lavorando in questo senso ed è il concetto *image-based sexual abuse* a sembrare quello maggiormente adeguato. Termine che racchiude l'essenza del reato e richiama la grave lesività della riservatezza, della libertà sessuale, ma anche dell'integrità fisica. Tutte caratteristiche che accomunano il revenge porn allo stupro più tradizionale. Cfr. C. McGlynn, E. Rackley, R. Houghton, *Beyond 'Revenge Porn': The continuum of Image-Based Sexual Abuse*, in «Feminist legal studies», 8 marzo 2017, p. 36.

<sup>41</sup> Questa tesi può trovare fondamento anche nella sentenza della Cassazione, 2.5.2013 n°19033, nella quale si conviene che la violenza sessuale esuli dalla penetrazione e dal contatto fisico dando la possibilità di far rientrare a pieno titolo la diffusione di immagini e video a sfondo sessualmente esplicito in questa tipologia di violenza.

Di conseguenza, finché il legislatore non interverrà per modificare la definizione giuridica di violenza sessuale, questa tesi non potrà essere applicata a livello normativo.

In conclusione, si può affermare che la scelta del legislatore di introdurre il reato nei delitti contro la libertà morale, seppure non del tutto confacente alle peculiarità del fenomeno, appaia la scelta più sensata per la tipologia di reato<sup>42</sup>. Un'altra ipotesi molto accreditata, nella quale rientra il parere della scrivente, è quella che ritiene sarebbe stato più opportuno prevedere un titolo apposito per il reato in questione che succeda quello della violenza sessuale e preceda i reati a danno della libertà morale, così da sottolineare la tipicità della nuova fattispecie<sup>43</sup>.

### *3.1 La condotta penalmente rilevante*

L'art. 612-ter rubricato «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» si compone di 5 commi e disciplina una fattispecie plurioffensiva<sup>44</sup>.

Il primo comma si apre con una clausola di sussidiarietà «salvo che il caso non costituisca più grave reato», la quale permette di dare prevalenza, in caso di delitti simili, alla norma che regola il reato più grave. Questa clausola sarà applicabile per tutti quegli atti che ledono lo stesso bene giuridico, o beni, per l'appunto, simili<sup>45</sup>. Probabilmente tale principio è stato introdotto dal legislatore per evitare sovrapposizioni nei casi in cui si possa ricondurre il reato all'art. 600-ter c.p.<sup>46</sup>, diffusione di materiale pedopornografico. Tuttavia, in relazione a questa clausola vi sono perplessità nei casi in cui siano coinvolti i/le minori, che si approfondiranno in seguito.

L'articolo prevede, al primo e secondo comma, due ipotesi differenti, ma punite con la medesima pena: la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a 15.000. Ciò che le differenzia sono i presupposti, ma in entrambi i casi le condotte punite sono: «inviare, consegnare, cedere, pubblicare e diffondere le immagini o i video sessualmente espliciti». Questi concetti indicano nel gergo giuridico azioni differenti e non sono una novità nello scenario normativo italiano: si ritrovano infatti anche nell'art. 600-ter c.p., per cui la dottrina ha già svolto una fiorente riflessione sulla loro interpretazione e applicazione<sup>47</sup>. L'ordine adottato dal legislatore non sembra casuale, poiché si può notare come nel passaggio da un

---

<sup>42</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, pp. 2063-2065.

<sup>43</sup> S. Maderna, *I fenomeni del sexting e del revenge porn. Diffusione di materiale pornografico prodotto dalla vittima*, in «disCrimen», III-2, 2020, p. 5.

<sup>44</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 74-75.

<sup>45</sup> *Ivi*, pp. 39-42.

<sup>46</sup> A. Tamburrano, *Revenge porn ovvero quando la goliardia non è più uno scherzo: analisi e riflessioni sulla nuova fattispecie di cui all'art. 612-ter del Codice penale*, in «Percorsi penali», II-1, 2021, p. 18.

<sup>47</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 46.



termine all'altro ci sia un incremento dei potenziali destinatari raggiungibili e dunque un'acutizzazione dei danni alla persona offesa, poiché più ampia sarà la diffusione delle immagini maggiore sarà la possibilità di divenire vittima di altri reati come lo stalking, le molestie sessuali, e così via.

Affinché il reato sussista deve essere presente un presupposto: il trasferimento materiale della rappresentazione (che sia l'invio del file o la consegna della fotografia cartacea). La dottrina ritiene, infatti, che nel caso in cui l'agente si limiti a mostrare l'immagine o il video attraverso il proprio dispositivo, ovvero non effettui delle copie delle rappresentazioni cartacee la condotta non integri il reato. Probabilmente la scelta del legislatore è legata alla minore lesività dell'atto e alla limitazione delle divulgazioni del materiale, in quanto nel momento in cui l'agente non invia le immagini può controllarne il processo di diffusione. Questa tesi non si configura però nel momento in cui il materiale venga diffuso in un ambiente pubblico, come un'assemblea, con lo scopo di arrecare un danno alla reputazione della vittima, poiché a queste condizioni si ritiene che sussista la pubblicazione<sup>48</sup>.

Procedendo con ordine, si rileva come l'atto dell'inviare, consegnare o cedere possa essere rivolto anche ad una sola persona alla quale si trasmettono, consegnano o cedono, tramite per esempio *chat* privata o e-mail, tali materiali. In alcuni casi, il destinatario viene scelto attentamente in base al rapporto intrattenuto con la persona e alle finalità che si vuole raggiungere: si predilige il datore di lavoro se la finalità è quella di danneggiare la vita lavorativa; un nuovo partner, o quello attuale, nei casi in cui il materiale sia frutto di una relazione extraconiugale o di rapporto occasionale con persona differente dal compagno, se l'obiettivo è quello di danneggiare la vita relazionale. In altre ipotesi, il destinatario dell'immagine può essere un amico del mittente e la trasmissione avviene con finalità ulteriormente differenti, per esempio, per dimostrare la propria virilità, o per gioco e divertimento, quelle condotte che riconduciamo, erroneamente, all'etichetta di "goliardia"<sup>49</sup>.

Publicare un'immagine o un video richiede, invece, l'ausilio di un sito, di una piattaforma o di un social network nel quale pubblicare, o in gergo postare, il file multimediale. La comunicazione non è più, come nel caso dell'invio, solo tra due persone, ma i destinatari diventano molteplici, ipoteticamente illimitati a seconda della tipologia di sito utilizzato dal carnefice. In questo caso non si attende più solo alle relazioni significative della persona colpita, o alla vita lavorativa, ma alla sua reputazione. In molti casi, nel momento in cui le immagini o

---

<sup>48</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, pp. 2066-67.

<sup>49</sup> M. Caletti, R. Summerer, *Osservazioni in merito ai disegni di legge n.1706, n.1134, n.1166 in tema di c.d. Revenge porn*, Audizione del 3/7/2019 in rappresentanza dell'associazione "Insieme in Rete", [www.senato.it](http://www.senato.it), p.3.

i video vengono caricati in questi siti la portata del fenomeno diventa ancora più ampia e le conseguenze ancora più dannose<sup>50</sup>.

Il concetto di diffusione richiama invece, come ricordano Caletti e Summerer, l'idea di trasferimento di immagini o video, senza intermediari. Anche in questo caso è necessario avvalersi di piattaforme digitali, ma differenti rispetto a quelle appena citate. Si ha diffusione quando le immagini vengono caricate, per esempio, all'interno di gruppi creati ad hoc su servizi di messaggistica istantanea (come Telegram e WhatsApp), o attraverso le piattaforme di file *sharing*<sup>51</sup>. Queste ultime permettono di diffondere, attraverso la condivisione e il download gratuito, una molteplicità di file multimediali grazie alle applicazioni cd. *peer-to-peer*. L'utilizzo di tali strumenti digitali crea delle difficoltà all'intervento delle istituzioni, finalizzata a limitare la portata del fenomeno, poiché non permettono di rintracciare tutti gli utenti che abbiano avuto accesso al materiale diffuso e rendono conseguentemente quasi impossibile riuscire a bloccare un'ulteriore distribuzione<sup>52</sup>.

Nonostante queste condotte siano differenti tra loro, il legislatore ha voluto riconoscerle pari disvalore e simmetria sanzionatoria. La scelta, previdente, è probabilmente legata anche all'imprevedibilità della viralità che i contenuti a sfondo sessuale possono raggiungere anche dopo un primo e unico invio a un amico. Il mittente non può essere certo del comportamento che assumerà il destinatario nei confronti del materiale ricevuto, considerando oltretutto come sia stato proprio lui il primo a non rispettare la fiducia e la privacy della vittima. Di conseguenza, da un primo "innocente" invio, le immagini o i video possono fare il giro del mondo senza che il primo diffusore possa fermarne la circolazione, posto che una volta immessi in rete bloccare la diffusione è talmente difficile da risultare quasi impossibile<sup>53</sup>.

L'oggetto materiale della condotta può essere un'immagine o un video, di conseguenza il legislatore ha escluso dal novero delle possibilità quella di punire la diffusione illecita di audio o *chat* a sfondo sessualmente esplicito. Affinché l'oggetto possa essere inquadrato come elemento costitutivo del reato deve rispettare due ulteriori requisiti: il contenuto sessualmente esplicito e la destinazione privata<sup>54</sup>.

Sebbene il legislatore abbia previsto il rispetto del requisito sul contenuto sessualmente esplicito, non ne dà una definizione. Difatti, sarà il giudice a dover valutare caso per caso la presenza di tale connotazione. La dottrina concorda nel ritenere che, in assenza di una

---

<sup>50</sup> *Ivi*, p.4.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 193-194.

<sup>53</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, «*Rivista italiana di diritto e procedura penale*», LXII-4, 2019, pp. 2065-2068.

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 2068.

definizione, si possano ricondurre al rango di contenuti sessualmente espliciti tutte le immagini o video che alludano alla sessualità in modo evidente<sup>55</sup>. In linea di massima rientrano in questa categoria, indubbiamente, quei materiali che raffigurino corpi nudi od organi genitali per scopi sessuali<sup>56</sup>, ma anche soggetti nel compimento di un atto sessuale o di autoerotismo. Esistono poi dei casi limite – come, per esempio, le foto o video in lingerie – in cui la decisione sulla sussistenza del carattere sessuale sarà valutata da un giudice a seconda del caso specifico. Di conseguenza, anche un'immagine meno esplicita può lecitamente essere ritenuta a contenuto sessuale, poiché a incidere è anche il contesto in cui viene prodotta<sup>57</sup>. Il legislatore, nel lasciare aperta l'interpretazione del concetto di contenuto sessualmente esplicito, permette di ampliare la possibilità di tutela riconoscendo la complessità e la delicatezza del concetto di sessualità che non può essere circoscritto al solo atto sessuale o alla nudità.

La destinazione privata è l'altro requisito richiesto dal legislatore per ricondurre il materiale diffuso a quello previsto da questa fattispecie. Convenzionalmente si ritiene che un'immagine o un video autoprodotti, i cd. *selfie*, abbiano una destinazione privata nel momento in cui la persona ritratta la invii al proprio partner, a un singolo soggetto o a una cerchia ristretta di persone; per contro, si ritiene che non lo sia nel momento in cui la persona stessa li pubblichi sul profilo di un social network, in un sito pornografico o li diffonda a una molteplicità di persone<sup>58</sup>. Vien da sé che in questi casi la condotta non si identifichi come reato, poiché sono le persone stesse a diffondere il materiale per cui non si rinviene un documento o una violazione della riservatezza sessuale, dell'autodeterminazione, della libertà morale e della privacy<sup>59</sup>.

Il discorso risulta più complesso quando nei contenuti siano raffigurate due o più persone e quando il produttore non coincida con il soggetto rappresentato. La dottrina ritiene che la destinazione privata delle rappresentazioni sia deducibile non tanto da colui che le produce, quanto da chi vi è raffigurato<sup>60</sup>. Di conseguenza si riterranno «destinati a rimanere privati» tutti

---

<sup>55</sup> N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020, p. 20.

<sup>56</sup> In riferimento a questo S. Maderna ci ricorda che con l'aggiunta del concetto «esplicito» il legislatore esclude dalla tutela le rappresentazioni di meri nudi, poiché carenti dell'esplicito scopo sessuale. Cfr. S. Maderna, *I fenomeni del sexting e del revenge porn. Diffusione di materiale pornografico prodotto dalla vittima*, in «disCrimen», III-2, 2020, p. 7.

<sup>57</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, pp. 2068-2070.

<sup>58</sup> *Ivi*, pp. 2070-2071.

<sup>59</sup> N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020, pp. 20-21.

<sup>60</sup> Se affermassimo il contrario, ovverosia che la destinazione del contenuto debba essere definita da colui che produce l'immagine, si presenterebbero delle perplessità in relazione alle immagini prodotte da terzi che potrebbero attribuirgli una destinazione non privata senza il consenso della persona raffigurata, che però risulterebbe la vittima della divulgazione. Quindi, assumere questa condizione per definire il materiale come privato o meno comporterebbe alcune difficoltà e criticità nell'applicazione della norma. Cfr. *Ivi*, pp. 20-24.

i materiali prodotti con l'intento di rimanere tali da parte dei soggetti raffigurati. Solo questi ultimi possono decidere la destinazione delle rappresentazioni, che può cambiare e divenire pubblica solo con il loro consenso. Per cui il reato si configura anche quando il produttore dell'immagine condivide – all'insaputa o comunque senza il consenso da parte delle persone raffigurate – tali rappresentazioni, non rilevando in nessun modo il suo contributo alla loro realizzazione.

A questo punto è evidente come il requisito della destinazione dell'oggetto sia inevitabilmente legato all'elemento centrale di questo reato: il consenso. Un concetto molto delicato e controverso, soprattutto in materia di violenza sessuale e di genere, oggi al centro di dibattiti sociali e giuridici<sup>61</sup>. Questo elemento richiama il nucleo centrale del reato di revenge porn: la lesione dell'autodeterminazione e della libertà sessuale, ma anche la privazione del diritto universale a poter disporre liberamente del proprio corpo. In questa tipologia di reato si ritiene che la mancanza di consenso si rinvenga in tutti quei casi in cui non venga manifestato esplicitamente dalla persona interessata. Il destinatario dei contenuti non può disporre liberamente, di conseguenza, nel momento in cui entra in possesso del materiale intimo, non può desumere automaticamente che il soggetto raffigurato dia il consenso alla diffusione a terzi. Se la manifestazione diretta è assente il consenso non è fondato e l'azione dell'agente si configura come reato. Eventuali casi eccezionali in cui, pur in assenza della manifestazione, il consenso alla diffusione si possa ritenere integro, dovranno essere svolte le opportune valutazioni da parte del giudice, che potrà eventualmente ragionare sulla sussistenza del dolo<sup>62</sup>.

Il consenso alla diffusione può essere dichiarato in qualsiasi momento antecedente alla divulgazione: prima o dopo la produzione, nell'attimo in cui si invia il materiale al destinatario, ma anche dopo diverso tempo. Allo stesso modo, potrà essere ritirato fino all'istante immediatamente precedente all'invio a terzi; poco importa averlo dichiarato precedentemente: se il soggetto non è più d'accordo alla divulgazione non sarà possibile procedervi. Nei casi in cui la persona raffigurata non si sia espressa liberamente sulla possibilità di condivisione delle rappresentazioni, l'agente, prima di procedere all'invio o alla pubblicazione, deve

---

<sup>61</sup> C'è forte accordo sul ritenere che il consenso debba essere manifestato direttamente in ogni fase dell'atto sessuale e in assenza di un'esplicitazione da parte di tutti i soggetti coinvolti si integri la violenza. Questa massima non viene però sempre rispettata, soprattutto in ambito giudiziario, piegando l'idea di consenso a seconda dei casi e rinvenendolo anche quando non sia esplicito. A tal proposito è emblematica la sentenza n. 16361/1999, c.d. «sentenza dei jeans», nella quale il giudice ritenne che il consenso si potesse desumere dalla scelta di indossare dei jeans, poiché non sarebbe stato possibile sfilarli senza l'aiuto della vittima stessa. A distanza di più di venti anni, con il diritto corrente, è improbabile che un giudice possa giungere alle medesime conclusioni, ciononostante non si può ritenere superata la contraddittorietà sul concetto di consenso, che ancora oggi, anche nelle aule dei tribunali, viene svuotato del suo significato e viene comunque desunto anche se non espressamente dato dalla vittima.

<sup>62</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, pp.2077-2079.

espressamente chiederne il consenso<sup>63</sup>, anche nell'eventualità in cui sia uno dei soggetti rappresentati. In quest'ultima ipotesi pur essendo uno dei soggetti fotografati o ripresi potrà procedere solo previo consenso di tutte le altre persone immortalate o riprese. In assenza di questo *affirmative consent*<sup>64</sup> l'agente non avrà nessun diritto a divulgare le rappresentazioni sessuali e potrà essere condannato ai sensi della presente norma.

L'elemento cardine della norma lo ritroviamo al primo e secondo comma dell'articolo in cui il legislatore inserisce e delinea le due condotte penalmente rilevanti, riconducibili alla distinzione tra i c.d. distributori primari e secondari. Il discrimine tra le due ipotesi è dato dal presupposto del reato<sup>65</sup>, quindi, la condizione per la quale il reato potrà sussistere.

Ai sensi del primo comma si definisce distributore primario «chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate». Appare chiaro che nel caso dei distributori primari il presupposto affinché la condotta venga punita è l'aver realizzato o sottratto il materiale: non ha importanza il movente. Pertanto, siamo in presenza di un reato a dolo generico per cui il delitto si configurerà solo per la sussistenza del fatto.

La condotta di realizzazione del materiale richiama tutti quei casi in cui la persona abbia contribuito alla creazione dello stesso (per esempio scattando la foto) e rientra in tale azione anche la creazione dei cd. *deep fake*, ovverosia immagini a sfondo sessuale create attraverso applicazioni tecnologiche che permettono di sovrapporre la fotografia, ritraente il viso di una persona, su un'altra immagine a sfondo sessuale. Le tecnologie sono così raffinate da rendere quasi impossibile riconoscere che si tratti di un falso, per questo motivo la giurisprudenza concorda nel far rientrare la diffusione di tali rappresentazioni nella fattispecie oggetto della presente analisi<sup>66</sup>.

Il verbo sottrarre, invece, rimanda all'atto illecito di impossessarsi di un bene senza il consenso di colui che ne detiene i diritti<sup>67</sup>, dunque dell'appropriazione indebita<sup>68</sup>. Nel caso del revenge porn si ha sottrazione di materiale sessualmente esplicito in tutti quei casi in cui l'autore del reato se ne impossessi in maniera illecita, dunque, accedendo nei software, hardware, o in

---

<sup>63</sup> Tale ipotesi gli sarà utile come prova della presenza del consenso nel caso in cui dovesse essere chiamato in giudizio.

<sup>64</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, p. 2077.

<sup>65</sup> N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020, p. 17.

<sup>66</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 80.

<sup>67</sup> *Ivi*, pp. 39-44.

<sup>68</sup> N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020, p. 18.

luoghi fisici dove la vittima conserva le immagini o i video, senza il suo consenso. È largamente condivisa nella dottrina l'idea per cui si consideri sottrazione anche nei casi in cui l'autore del reato abbia potuto accedere ai contenuti multimediali poiché in possesso di credenziali (password e username) condivise precedentemente dalla vittima stessa<sup>69</sup>. Entrare in possesso di dette informazioni non giustifica un accesso arbitrario e il *download* del materiale senza il consenso della persona interessata.

I secondi distributori sono tutti coloro che agevolano la divulgazione dell'immagine non consensuale. Il legislatore ha previsto che si è in presenza di distribuzione secondaria quando un soggetto «avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento». Attraverso questo comma è stata introdotta una fattispecie a dolo specifico, per cui affinché sussista il reato è necessario valutare che la persona abbia agito con l'intento di creare nocumento alla vittima: di conseguenza, si potrebbero inserire in questa previsione tutte le condotte di revenge porn in senso stretto. Il legislatore con l'espressione «nocumento» intende che il reato sussisterà quando l'agente avrà agito per arrecare un danno alla vittima, che potrà essere economico, morale, relazionale e così via, in base a quanto previsto dai tribunali civili<sup>70</sup>. L'avvocato Marco Mattia ipotizza che la decisione del legislatore di prevedere la specificità della condotta sia riconducibile a un minore legame tra l'autore e il fatto, in quanto a commettere questa condotta specifica potrebbe essere chiunque riceva delle immagini sessualmente esplicite, anche non conoscendo la persona che vi è ritratta<sup>71</sup>. Se fosse stato questo l'intento del legislatore, l'obiettivo non potrebbe considerarsi raggiunto e, anzi, dalla lettura del testo normativo emerge un problema rilevante, sia ai fini della identificazione dei secondi distributori, sia ai fini della punibilità della condotta degli stessi. Poiché non si specifica il mittente del materiale sessualmente esplicito, il secondo comma, non fa riferimento solo ai soggetti di cui ci parla l'avvocato Mattia, ma consente di porre sullo stesso piano due situazioni diverse tra loro<sup>72</sup>. Infatti, è possibile ricondurre alla categoria di secondi distributori, delineata da questo capoverso, sia coloro che ricevono il materiale direttamente dalla stessa vittima, durante un'attività di sexting, per esempio, sia coloro che la ricevono da persone altre, sconosciute al soggetto rappresentato.

---

<sup>69</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 39-45.

<sup>70</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 53.

<sup>71</sup> M. Mattia, "Revenge porn" e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra 'voluto' e 'realizzato' rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici, in «La legislazione penale», XXXVIII, 2019, p. 12.

<sup>72</sup> *Ivi*, p. 15.

Probabilmente il legislatore, non distinguendo le due situazioni, voleva limitare la vasta diffusione che avviene ad opera dei secondi distributori, genericamente intesi. Come si è avuto modo di constatare dagli studi presi in esame, da un primo invio, il cd. sexting secondario, si può creare un effetto a valanga in cui le immagini e i video raggiungono una platea sempre più ampia di persone che ricondividono a loro volta il materiale, ma la nobile volontà degli autori della legge trova un limite proprio nell'introduzione del dolo specifico. È improbabile che uno sconosciuto che riceva le immagini private di una persona le diffonda per creare nocumento alla vittima, è più probabile che agisca per divertimento, per noia e con leggerezza, senza considerare le ripercussioni che la sua azione può comportare nella vita della persona rappresentata. Se anche questi secondi distributori agissero con il fine di recare nocumento alla vittima, sarebbe comunque molto difficile identificarli, soprattutto nei casi in cui si utilizzino piattaforme *peer-to-peer*, in cui, come precedentemente accennato, è quasi impossibile risalire a coloro che detengono o diffondono l'immagine.

Aver accomunato queste ipotesi non ha quindi permesso di ottenere gli ipotetici risultati sperati, comportando una difficoltà per l'applicazione in concreto di questa previsione. In linea con la natura del fenomeno sarebbe stato più opportuno accomunare la situazione del sexting secondario – in cui il destinatario diretto delle immagini le invia o divulga all'insaputa della vittima – con la previsione di cui al primo comma e introdurre una previsione specifica per gli altri distributori.

Già a partire dalle prime righe di questo articolo emerge, quindi, la scarsa conoscenza del legislatore sulle peculiarità che contraddistinguono il fenomeno di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Tale disinformazione non ha permesso di inquadrare correttamente il fenomeno dal punto di vista normativo, rendendo vana la possibilità di tutela e giustizia per buona parte delle vittime. La scelta di richiedere l'accertamento del dolo specifico, nella seconda ipotesi, diverge con la fisionomia del fenomeno: gli episodi di revenge porn sono in prevalenza casi in cui l'agente è spinto non dalla vendetta e dalla volontà di arrecare un danno alla vittima, ma dal desiderio di esercitare il proprio potere sul corpo femminile, intento che si maschera da goliardia maschile. Complice di tale imprecisione potrebbe essere la consuetudine, a livello sociale e mediatico, di incasellare tutti i casi di diffusione illecita di materiale intimo con il termine revenge, ovvero vendetta. Il legislatore avendo operato per l'introduzione della legge in tempi molto brevi è inevitabilmente caduto in errore emanando una norma che non tutela appieno le vittime del fenomeno e ne esclude a priori una parte. Si auspica che il lavoro svolto dalle associazioni e movimenti femministi sulla sensibilizzazione e diffusione della conoscenza delle sfaccettature del fenomeno possa avere delle ricadute in positivo anche nell'ordinamento giuridico per apportare le opportune modifiche alla fattispecie.

In aggiunta a ciò, non si comprende la previsione del dolo specifico, poiché se anche l'autore di reato agisse con finalità differente dalla vendetta, l'atto criminoso, ovvero la diffusione del materiale intimo, e soprattutto le ripercussioni sulla vittima, sarebbero le medesime. Si concorda con quella parte della dottrina che ritiene che sarebbe stato più idoneo prevedere un'aggravante per colui che mette in atto tali azioni con l'obiettivo di «recare nocimento alla vittima»<sup>73</sup>. In questa fattispecie, infatti, il presupposto del reato potrebbe aumentare la portata lesiva dell'atto, che però è già di per sé offensivo e lesivo indipendentemente dalle motivazioni che hanno spinto il carnefice a metterlo in atto.

### 3.2 Le circostanze aggravanti

Le perplessità non si limitano alla prima parte dell'articolo ma emergono anche nei commi successivi riguardanti le circostanze aggravanti. Emerge fin dalla prima lettura dell'articolo come queste ultime siano state riprodotte fedelmente da quelle previste, in seguito alla modifica introdotta con la legge 15 ottobre 2013, n.119<sup>74</sup>, dall'art. 612-*bis* c.p.<sup>75</sup>, rubricato atti persecutori, senza un adeguato riadattamento in linea con le peculiarità del fenomeno di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti<sup>76</sup>. Nello specifico, l'art. 612-*ter* c.p. prevede tre circostanze aggravanti: la prima inerente alle relazioni affettive intercorse tra l'agente e la vittima, la seconda sull'uso delle ICT e la terza attinente ai casi in cui la persona offesa si trovi in stato di gravidanza o di inferiorità fisica. Le circostanze aggravanti previste ai sensi del terzo comma vengono definite “a effetto comune”, la terza invece “a effetto speciale”<sup>77</sup>.

In primo luogo, al terzo comma, è previsto un aumento di pena in tutti quei casi in cui la vittima e l'autore di reato siano legati, o lo fossero in passato, da una relazione coniugale o affettiva. Affinché si profili tale circostanza non è necessario che si tratti di una relazione stabile e duratura nel tempo, ma la dottrina ritiene sia sufficiente la presenza di un rapporto di fiducia

---

<sup>73</sup> N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020, p. 27.

<sup>74</sup> Legge che converte, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Cfr. A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 55.

<sup>75</sup> Nel quale le circostanze aggravanti sono previste al secondo e terzo comma e prevedono:

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata

<sup>76</sup> M. Mattia, *“Revenge porn” e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra ‘voluto’ e ‘realizzato’ rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici*, in «La legislazione penale», XXXVIII, 2019, p. 15.

<sup>77</sup> N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020, p. 28.



e intimità tra i due soggetti per cui la vittima si sia sentita libera di inviare tale materiale, con la certezza di poter fare affidamento sul rispetto della sua privacy e riservatezza sessuale da parte del destinatario<sup>78</sup>. Nella seconda parte del terzo comma si stabilisce, inoltre, che la medesima circostanza aggravante si applichi anche a quei casi in cui venga utilizzato uno strumento informatico o telematico per la commissione del reato.

Emerge fin da subito come il legislatore, anche in questo caso, non abbia tenuto conto delle specificità del fenomeno in oggetto: difatti, l'aumento dei casi e la pericolosità del reato di diffusione illecita di materiale a sfondo sessuale è legato indissolubilmente all'utilizzo delle ICT. Con ciò non si vuole affermare che non sia possibile divulgare materiale intimo attraverso metodi più tradizionali (ad esempio attraverso foto cartacee inserite nelle cassette delle lettere o nei parabrezza delle auto<sup>79</sup>), ma sicuramente si tratta di fenomeni più sporadici. Prima della diffusione delle tecnologie informatiche non tutti avevano accesso alla strumentazione utile per produrre e stampare le immagini o i video da divulgare, attività che di conseguenza avrebbero richiesto un costo monetario elevato anche solo per la creazione del materiale. Per di più sicuramente la diffusione di queste immagini richiedeva uno sforzo fisico maggiore in quanto necessario spostarsi effettivamente nello spazio per compiere l'attività di "volantinaggio" e divulgare più immagini possibili. Inoltre, se anche queste difficoltà non avessero funzionato da deterrente sarebbe stato comunque impossibile diffondere, ipoteticamente in tutto il mondo, il materiale senza le tecnologie e le app che ci connettono ovunque sul globo terrestre. Tutte queste difficoltà sono state superate grazie (o a causa, a seconda dei punti di vista) allo sviluppo delle ICT, poiché hanno facilitato le modalità di produzione di materiali multimediali e ne hanno velocizzato la diffusione. Il revenge porn è un fenomeno figlio della tecnologia moderna e appare chiaro come le ICT facciano parte della sua essenza, perché senza di esse il fenomeno, così come lo identifichiamo oggi, non sarebbe esistito e soprattutto non avrebbe raggiunto la risonanza e la portata distruttiva che possiede oggi. Di conseguenza, si condivide la tesi per cui gran parte dei ricorsi ex art. 612-ter c.p. risulteranno aggravati automaticamente e saranno sporadiche, invece, le applicazioni della fattispecie nella sua forma base<sup>80</sup>.

Ad andare controcorrente rispetto al tema appena trattato è l'avvocata Alessia Sorgato che nel suo libro *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici* si allontana dall'idea, maggioritaria nella dottrina, precedentemente esposta. La previsione della circostanza

---

<sup>78</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 56-57.

<sup>79</sup> F. Florio, *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022, pp.17-33.

<sup>80</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, p. 2087.

aggravante riguardante l'uso di mezzi informatici, a parere dell'avvocata, è adeguata e non frutto di frette e scarsa conoscenza del fenomeno. La tesi presentata dalla Sorgato presuppone che il legislatore abbia avuto come punto di riferimento l'ipotesi-base di reato che comprende la diffusione attraverso qualsivoglia metodo: manuale e digitale. Seppure la prima sia meno diffusa è comunque necessario punirla perché alla base del reato non vi è il numero di persone che possono ricevere il contenuto, ma il consenso affinché questo venga inviato, presupposto che sussiste anche nel caso in cui l'agente non ricorra ai mezzi informatici<sup>81</sup>. La circostanza, allora, svolge correttamente la sua funzione di aggravante proprio in relazione al fatto che attraverso i mezzi telematici la portata lesiva del reato è superiore. Seppure si possa concordare con l'avvocata Sorgato su questo, è inevitabile considerare come le ICT siano entrate nella nostra quotidianità in modo talmente penetrante che si abbia difficoltà a utilizzare mezzi di diffusione alternativi, soprattutto per le generazioni dei cd. nativi digitali che sono quelle maggiormente colpite da questo fenomeno. In aggiunta, la tutela del reato nei casi in cui non vengano utilizzati mezzi telematici è integra dal momento che il legislatore, forse in questo caso lungimirante, non ha specificato che affinché sussista il reato sia necessario ricorrere a internet o altre tecnologie informatiche. La commissione ha previsto una serie di condotte, come la cessione e la consegna del materiale, che possono avvenire anche manualmente senza l'ausilio di un'applicazione o di un sito internet<sup>82</sup>. Posto che il pensiero della scrivente sia più in linea con quello di altri giuristi come Caletti o Mattia, ritenendo inusuale e sempre meno diffuso il ricorso a metodi tradizionali per la diffusione dei materiali a sfondo sessuale, la tesi di Sorgato fornisce senza dubbio preziosi spunti di riflessione.

Appare altresì incomprensibile, se si conosce anche solo superficialmente il fenomeno, la previsione della circostanza aggravante a seguito della presenza di una relazione tra vittima e autore di reato. Infatti, nella maggioranza dei casi di diffusione illecita di materiale a sfondo sessuale, l'atto viene compiuto da una persona con cui si è intrattenuta una relazione intima e di fiducia. Se si restringe l'attenzione ai soli casi di revenge porn in senso stretto probabilmente si potrà includere la quasi totalità dei casi, invero l'etichetta anglosassone nasce proprio con l'intento di denunciare quei casi in cui un soggetto divulghi rappresentazioni intime dell'ex-partner, di cui è entrato in possesso grazie alla relazione intercorsa, per vendicare un torto subito. Non volendo sminuire la portata del fenomeno, che è ovviamente molto più complessa e articolata della sola vendetta tra ex, è indubbio che sia infrequente che tali atti vengano compiuti da uno sconosciuto.

---

<sup>81</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 57-58.

<sup>82</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, p. 2067-2068.

Il reato di stalking seppur molto affine con quello di diffusione di immagini a sfondo sessuale presenta delle peculiarità che lo contraddistinguono per cui le circostanze aggravanti scelte risultano appropriate. Gli atti persecutori vengono compiuti anche, e spesso, a opera di persone sconosciute dalla vittima e senza l'utilizzo di tecnologie. Certamente la persecuzione attuata con le presenti aggravanti è molto più pervasiva e ha conseguenze più rilevanti per chi la vive, il che giustifica la loro introduzione nei commi dell'art. 612-bis c.p. Dunque, se le circostanze aggravanti esaminate sono state opportunamente introdotte nel reato di stalking, in linea con le sue caratteristiche fenomenologiche, altrettanto non si può dire per il delitto oggetto di analisi dove probabilmente, anche in questi commi, a fare da padrona è stata la fretteolosità e la scarsa conoscenza del fenomeno da parte del legislatore. Pur volendo osservare l'introduzione di queste circostanze con uno sguardo differente, riconducendole a una consapevolezza del legislatore e volontà di voler ampliare l'ambito della tutela, emerge che la quasi totalità dei casi di diffusione illecita di immagini e video a sfondo sessualmente espliciti sarà in automatico aggravata da queste circostanze ad effetto comune<sup>83</sup> che nel presente reato rappresentano più la regola che l'eccezione<sup>84</sup>.

Al quarto comma invece trova spazio la terza circostanza aggravante a effetto speciale: «la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o in danno di una donna in stato di gravidanza». Affinché la circostanza aggravante possa essere applicata sarà necessario valutare, caso per caso, lo stato di inferiorità fisica richiamato dal testo normativo. Il giudice dovrà accertare la presenza di condizioni di inferiorità che abbiano facilitato la condotta dell'agente, il quale per non vedersi aumentata la pena, dovrà dimostrare di non essere stato a conoscenza dell'inferiorità fisica o dello stato di gravidanza della persona colpita<sup>85</sup>. Dunque, lo stato di inferiorità non potrà essere determinato a priori, ma sarà necessaria la valutazione delle condizioni in cui il reato è stato consumato, per accertare che la persona offesa fosse in una situazione di debolezza tale per cui l'agente possa essersi approfittato di questa<sup>86</sup>. Vista la delicatezza in cui versa la persona colpita, appare sicuramente adatta l'introduzione di una circostanza aggravante che vada a fortificare la sua tutela, poiché proprio in relazione alla sua inferiorità fisica e mentale, è più facilmente persuadibile a inviare immagini e video a sfondo sessuale<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 2087.

<sup>84</sup> A. Tamburrano, *Revenge porn ovvero quando la goliardia non è più uno scherzo: analisi e riflessioni sulla nuova fattispecie di cui all'art. 612-ter del Codice penale*, in «Percorsi penali», II-1, 2021, p. 18.

<sup>85</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 63-64.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> G. M. Caletti, «Revenge porn». *Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter*, in «Diritto Penale Contemporaneo», IX, 2019, p. 3.

Presenta ulteriori perplessità, invece, il richiamo alla donna in stato di gravidanza. Anche in questo caso l'aver mutuato le circostanze aggravanti dal reato di atti persecutori mostra la sua inadeguatezza ai fini della criminalizzazione del reato di diffusione di contenuti sessualmente espliciti. In primis, così come è formulata la circostanza, non è di facile comprensione e non è chiaro capire quando sussista. Viene immediatamente da chiedersi in che fase del reato debba presentarsi la gravidanza, al momento della produzione dell'immagine, o come pare più plausibile, nel momento in cui il materiale viene diffuso? Sicuramente le ripercussioni che la vittima sperimenta in seguito alla diffusione di contenuti intimi personali possono arrecare dei gravi danni al feto a causa dell'importante stress vissuto dalla donna. Ma per come si configura il reato in oggetto, la divulgazione delle immagini può avvenire anche dopo diverso tempo dalla rottura della relazione, anche quando l'agente non è più a conoscenza dello stato della vittima<sup>88</sup>. Presentando questa ipotesi l'obiettivo non è, ovviamente, quello di giustificare o sminuire la gravità di tali azioni, solo perché l'autore non era a conoscenza dello stato di gravidanza della donna e della conseguente delicatezza della condizione, ma è necessario mostrare come non sia presente una linearità tra la condizione di gravidanza e il reato, tale da introdurre una circostanza aggravante. Questa appare adatta al reato di stalking dove il persecutore è, proprio per la natura della condotta, a conoscenza di tale condizione. Dunque, posto che una donna in stato di gravidanza si trovi in una condizione di maggiore fragilità, si potrebbe valutare la sua appartenenza, nel caso in cui si verifici tale evento, ai soggetti «in condizione di inferiorità fisica e mentale» garantendo comunque un aggravio della pena ed evitando l'introduzione della circostanza aggravante specifica che non è coerente con il fenomeno che si vuole criminalizzare.

Sebbene siano state introdotte tre circostanze aggravanti il legislatore non ha ritenuto necessario dover introdurre, invece, una protezione rafforzata per quei casi in cui ad essere danneggiato sia una/un minore. Tale decisione appare incoerente e inopportuna proprio per la natura del fenomeno che intende criminalizzare, poiché spesso ad essere colpiti sono proprio i/le minori che per la loro vulnerabilità necessiterebbero di una tutela rafforzata. La rivoluzione digitale ha influenzato e cambiato radicalmente le nostre vite e a vivere e sperimentare appieno questa evoluzione sono soprattutto le persone nate a partire dal nuovo millennio, i già richiamati nativi digitali, pervasi dalla tecnologia fin dai primi mesi di vita. Internet e gli strumenti telematici fanno parte della quotidianità dei bambini e delle bambine di oggi e permeano ogni aspetto della loro vita: dall'attività ludica alla socializzazione, dall'istruzione all'educazione. Questa trasformazione ha ovviamente delle ripercussioni sulle modalità di relazionarsi con

---

<sup>88</sup> G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, p. 2087.

l'altro/a, soprattutto nella fase adolescenziale in cui aumentano i rapporti con i propri coetanei con i quali si condivide questo periodo di cambiamento, sperimentazione e scoperta. È proprio in questi anni che le persone iniziano ad affacciarsi alla sfera della sessualità e, oggi, anche in questo ambito della vita, a fare da protagonista sono proprio le tecnologie della comunicazione e dell'informazione. I ragazzi sperimentano queste prime esperienze in molti casi attraverso gli smartphone, i social network e soprattutto le applicazioni di messaggistica istantanea. Oggi, non si può pensare allo sviluppo della sessualità di un adolescente senza ricondurlo, o almeno fare riferimento, a queste modalità di relazione. Se prima ci si addentrava in questo mondo sconosciuto alla ricerca della conoscenza dell'altro e di sé stessi attraverso rapporti e relazioni prettamente fisiche, oggi sempre più ragazzi ricorrono alla tecnologia e allo scambio di immagini e video per esplorare la propria sessualità. Il fenomeno del sexting è quindi ampiamente diffuso tra le fasce più giovani che, vista la pervasività che la tecnologia ha nella loro vita, vivono come una necessità il ricorso a queste modalità per sperimentare appieno le prime esperienze, pena in molti casi l'esclusione o la marginalizzazione sociale. Dunque, oggi il sexting viene ricondotto a una pratica utile per lo sviluppo della personalità e della sessualità dei minori, messo in atto con una vena ludica e sperimentale. Da questa primaria diffusione del sexting primario, lecito, innocente e ingenuo, aumentano però i casi di distribuzione secondaria, probabilmente messi in atto con fini più scherzosi che di vendetta, sintomo di un'inconsapevolezza della gravità del comportamento agito. Far parte del mondo digitale fin dalla nascita non rende più coscienti su quelli che sono i rischi che si vivono al suo interno: tale inconsapevolezza è ancora più diffusa tra i minori che, proprio perché ancora in fase di sviluppo, non comprendono appieno il contesto in cui sono immersi e le sue conseguenze<sup>89</sup>.

In relazione a quanto appena affermato risulta ancora più irrazionale e illogica la scelta di non introdurre una tutela rafforzata nell'art. 612-ter c.p. nei casi in cui siano coinvolti minori. Questa mancanza non è riconducibile al fatto che le aggravanti siano state riprodotte dall'art. 612-bis c.p., come avvenuto per quelle precedentemente analizzate, poiché al quarto comma del presente articolo è prevista una tutela rafforzata per i casi in cui il soggetto leso sia un minore. È ipotizzabile, come osservato dalla dottrina maggioritaria<sup>90</sup>, che l'assenza della circostanza aggravante sia riconducibile all'inserimento della clausola di sussidiarietà nel primo comma dell'art. 612-ter c.p. che regola i rapporti tra reati simili e in base alla quale, in presenza di tale affinità, deve essere data precedenza alla norma che regola il reato più grave. Dunque,

---

<sup>89</sup> D. Rosani, "Sends nudes". *Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d'età*, in «Diritto penale contemporaneo», IX-2, 2019, p. 13.

<sup>90</sup> In proposito confronta in particolare G. M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, p. 2088.

si potrebbe assumere che, il legislatore, ritenesse sufficiente la presenza del reato di pornografia minorile, regolato dall'art. 600-ter c.p., poiché quello più affine al reato oggetto di analisi, nel caso in cui sia colpito un soggetto minore<sup>91</sup>. Questo rinvio però presenta alcune criticità per la sua effettiva applicazione.

L'art. 600-ter c.p. è stato introdotto nel 1998 con la legge n. 269, più comunemente nota come legge antipedofilia. Tale articolo, in seguito alle modifiche introdotte nel 2006, punisce al primo comma «chiunque: utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico...». Il filo conduttore di tutto l'articolo è il termine «utilizzare» che consiste nello sfruttare il minore per soddisfare i bisogni sessuali dell'adulto ovvero l'ottenimento di qualsivoglia vantaggio<sup>92</sup>. La diffusione di immagini e video pedopornografici viene punita al terzo comma dell'art. 600-ter c.p., ma poiché quest'ultimo fa espresso richiamo al primo comma non è possibile applicarlo nei casi di sexting secondario, ovverosia nei casi in cui venga diffusa una rappresentazione autoprodotta, liberamente e consapevolmente, dal minore<sup>93</sup>. La giurisprudenza maggioritaria ritiene, infatti, che l'utilizzo del minore si configuri nel momento in cui a scattare o a riprendere sia un soggetto diverso da quello rappresentato, dunque, non si profila nel caso in cui le rappresentazioni siano autoprodotte<sup>94</sup>.

Nel 2012 il legislatore modificò di nuovo tale articolo attraverso la legge n. 172, ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, meglio nota come Convenzione di Lanzarote<sup>95</sup>. All'articolo 4 di tale norma si prevede l'introduzione del settimo comma dell'art. 600-ter c.p. che ci dà la definizione di materiale pedopornografico, così inteso:

ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Da una prima lettura del presente comma può sembrare che, in seguito a questa modifica, la norma possa essere richiamata nei casi di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti che coinvolgano un minore, anche quelli riconducibili al sexting secondario. Nella realtà dei fatti questo non è possibile, poiché a questa novella non è susseguita una modifica del

---

<sup>91</sup> *Ibidem*.

<sup>92</sup> D. Rosani, "Sends nudes". *Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d'età*, in «Diritto Penale Contemporaneo», IX-2, 2019, p. 23.

<sup>93</sup> *Ivi*, p. 22.

<sup>94</sup> A. Verza, *Aggredire attraverso l'immagine. Cristallizzazioni tecnologiche, genere e diniego di tutela nella logica disciplinante neoliberale*, in «Ragion Pratica», XV-2, 2017, p.482.

<sup>95</sup> M. Bianchi, *Il "sexting minorile" non è più reato? Riflessioni a margine di Cass. Pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675*, in «Diritto Penale Contemporaneo», VI-I, 2016, p. 142.

primo comma. Per dissipare qualsiasi dubbio nel 2016 si è pronunciata in materia la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11675/2016<sup>96</sup>, prevedendo che nei casi in cui il materiale a sfondo sessuale venga autoprodotta dal minore, volontariamente e consapevolmente, questo non possa essere configurato come pornografia minorile poiché è assente l'elemento dell'utilizzo del minore, previsto ai sensi del primo comma, dell'art. 600-ter c.p. Posto che si possa essere in disaccordo con questa interpretazione della norma, la Corte di Cassazione ha svolto in modo impeccabile il proprio lavoro, interpretando fedelmente il testo dell'articolo. La norma non lascia spazio ad altre interpretazioni, non è possibile scindere il primo comma dai successivi, poiché come già affermato, c'è un esplicito rinvio a questo che non può in nessun modo essere arginato. Qualsiasi pronuncia che differisse da questa decisione delle Sezioni Unite potrebbe essere impugnata dall'accusa, affinché venga riformulata in linea con quanto previsto dal testo normativo. Di conseguenza, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore per la modifica della legge, solo così sarà possibile applicare la norma al fine di garantire una tutela rafforzata per i minori vittime di diffusione illecita di materiale a sfondo sessuale autoprodotta, fino ad allora sarà possibile ricorrere ex art. 612-ter c.p. con tutti i limiti già osservati<sup>97</sup>.

Ovviamente questa trattazione non è applicabile nei casi in cui il minore sia infraquattordicenne, dal momento che il consenso dato da quest'ultimo non è in nessun modo configurabile come legittimo. Il tema del consenso è complesso, soprattutto nei casi inerenti ai minori. Per molto tempo si è ritenuto che il consenso dato da un minore non fosse in nessun caso valido vista la sua immaturità – intesa non in modo dispregiativo, ma legata alla giovane età che non permette di raggiungere una piena maturità psichica – e la conseguente incapacità di comprendere e valutare i rischi nelle situazioni che lo riguardano. Oggi la dottrina ha assunto una posizione differente: invero, si ritiene che nel caso in cui il soggetto interessato sia ultraquattordicenne il consenso da lui prestato possa in alcune circostanze ritenersi valido. Per ottenere questo esito è necessario valutare diverse variabili: età del soggetto, condizioni in cui

---

<sup>96</sup> Cass. Pen., sez. III, 21 marzo 2016, n. 11675, in CED Cassazione, 2016: «Orbene, così riportata la lettera dell'art. 600 ter c.p., commi 1 e 4, nella sua ripetuta evoluzione, ritiene la Corte che il fondamento dell'intera previsione debba esser rinvenuto nel primo comma, invero decisivo per l'interpretazione anche dei successivi, il cui contenuto costituisce evidente portato della condotta per prima prevista, e la cui sanzione non si giustificerebbe qualora quest'ultima non fosse parimenti punita; in altri termini, non si potrebbe perseguire chi fa commercio di materiale pornografico realizzato utilizzando minori (comma 2), chi lo distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza (comma 3), così come chi lo offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito (comma 4), se - a monte - non vi fosse chi ha prodotto il materiale medesimo. Come ben sottolineato, peraltro, dalla lettera dei citati commi 2, 3 e 4, il cui oggetto è costituito, per l'appunto, dal materiale pornografico di cui al comma 1, cui espressamente rimandano; quel che - come si dirà da qui a poco - rappresenta la premessa per la decisione del caso che occupa».

<sup>97</sup> D. Rosani, "Sends nudes". Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d'età, in «Diritto Penale Contemporaneo», IX-2, 2019, p. 22.

è stato prestato il consenso, la mancanza di coercizione, capacità valutative del minore e così via<sup>98</sup>.

La clausola di sussidiarietà prevista nella norma che criminalizza il revenge porn è inapplicabile, poiché la sanzione prevista per la divulgazione di materiale pedopornografico va da 1 a 5 anni di reclusione, quindi una pena minore rispetto a quella dell'art. 612-ter c.p. che prevede invece un massimo edittale fino ai 6 anni. Ne consegue che, non avendo previsto una circostanza aggravante e non potendo richiamare il principio di sussidiarietà, poiché il reato più severo risulta quello disciplinato dall'art. 612-ter c.p., anche i casi che coinvolgono minori verranno equiparati a quelli riguardanti persone adulte. Il legislatore ha quindi lasciato un vuoto normativo per situazioni che richiederebbero una maggiore tutela, vista la fragilità in cui versano i minori che potrebbero vivere, proprio per la loro formazione ancora nelle fasi di sviluppo, conseguenze più devastanti di quelle vissute da un adulto<sup>99</sup>. Ancora una volta la norma in analisi mostra la limitatezza della sua applicazione e la scarsa efficacia nel tutelare le vittime, sintomo della frettezza e superficialità con cui è stato prodotto.

### 3.3 La procedibilità

Per concludere e completare l'analisi del testo normativo è necessario fare un accenno alla procedibilità<sup>100</sup> definita all'ultimo comma dell'art. 612-ter c.p., in cui si è deciso che «il delitto è punito a querela della persona offesa» che in questo reato coincide con il soggetto raffigurato nei contenuti diffusi, in quanto titolare del bene giuridico leso. Ciò significa che si potrà procedere con l'azione giudiziaria solo quando, e se, la persona offesa decidesse di denunciare l'atto subito agli organi competenti tramite una dichiarazione, orale o scritta, con la quale si manifesti chiaramente la sua volontà. La procedibilità a querela di parte è dunque la regola nei casi di revenge porn, ma il legislatore, probabilmente in relazione alla maggiore vulnerabilità e delicatezza del caso, ha previsto che quando i soggetti rientrano in quelli previsti al quarto comma – ovverosia soggetti in stato di inferiorità fisica o psichica e donne in gravidanza – si possa procedere d'ufficio. Tale previsione è applicabile anche alle ipotesi in cui la condotta sia connessa a un delitto per cui la legge preveda una procedibilità officiosa. Nei casi ordinari la persona offesa potrà presentare la querela entro sei mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza del reato e potrà rimetterla solo durante il processo, nella fase di merito,

---

<sup>98</sup> M. Bianchi, *Il "sexting minorile" non è più reato? riflessioni a margine di Cass. Pen., Sez. III, 21.03.2016, n. 11675*, in «Diritto Penale Contemporaneo», 1/2016, pp. 145-150.

<sup>99</sup> D. Rosani, *"Sends nudes". Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d'età*, in «Diritto penale contemporaneo», IX-2, 2019, p. 25.

<sup>100</sup> A. Sorgato, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 65-71.



davanti al giudice. Dunque, nella previsione del legislatore non è consentita la remissione tacita: ciò significa che la sola assenza del querelante al processo non sarà sufficiente per la revoca della querela.

In relazione alla condotta che la norma intende regolare appare adeguata, nel parere della scrivente e di una parte della dottrina, la previsione della procedibilità a querela della persona offesa. Questo perché la persona colpita da questa condotta è stata lesa, come ormai ripetuto diverse volte, nella sua libertà morale e nella sua autodeterminazione, ma si ricordi anche che questo reato l'ha privata della sua libertà di scelta. Si ritiene sia corretto, allora, garantirle la possibilità di scegliere per sé stessa, prerogativa che le era stata tolta, permettendole di poter decidere liberamente se andare incontro a un processo e a tutte le difficoltà che esso comporta, oppure no. Riconoscerle questa possibilità significa ridarle il potere e il controllo della sua vita. Appare corretta allora, sulla linea di questa tesi, anche la previsione di prolungare il termine per la proposizione della querela, in modo da garantire il congruo tempo per riflettere sul da farsi. La vittima deve però essere conscia del fatto che una volta superato quel termine, se non presenterà la querela, non potrà tornare indietro.

Sebbene questa previsione appaia rispettosa del vissuto della vittima, sarebbe stata apprezzabile l'introduzione di sostegni extra giudiziali, per esempio supporti psicologici e sociali che attraverso un percorso di aiuto, supervisionato da professionisti del settore, aiutino la persona a prendere questa decisione. Tante vittime di revenge porn vivono una condizione di vergogna, ma anche di solitudine in seguito a queste violenze; molte sono anche sprovviste degli strumenti utili (risorse materiali e soprattutto immateriali) a prendere questa decisione con contezza e alcune, in realtà, non sono nemmeno a conoscenza del diritto che le viene riconosciuto dalla presente norma a poter procedere per vie giudiziarie e ottenere giustizia. Vien da sé che prendere una decisione, in solitudine, in queste condizioni di forte fragilità può essere particolarmente difficile. I professionisti dell'aiuto devono essere inseriti in questo quadro proprio perché, per le competenze che possiedono, possono sostenere la vittima nel suo percorso di guarigione, mostrandole tutte le opportunità possibili per affrontare la violenza subita e permetterle di scegliere con consapevolezza ciò che è meglio per lei.

Si noti che questa mancanza non è però una novità per le normative di settore: infatti, nel codice penale sono scarse le misure specifiche volte alla sensibilizzazione e alla prevenzione sul tema della violenza di genere e sessuale. L'approccio dello Stato a queste tipologie di violenze è sempre la punizione<sup>101</sup> attraverso la creazione di nuovi reati – ne è la dimostrazione la sovrabbondanza di norme penali su questo tema, senza altri interventi – dimenticando

---

<sup>101</sup> T. Pitch, *Il malinteso della vittima*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022.

l'importanza della prevenzione se si vuole combattere tali fenomeni<sup>102</sup>. Non è sufficiente punire per contrastare la diffusione di questi reati, ma sarebbe opportuno che si promuovesse, tramite gli organi statali, un'importante opera di sensibilizzazione soprattutto nelle generazioni più giovani, che sono quelle che in tema di revenge porn sono sempre più coinvolte sia come autori che come vittime. L'orientamento del legislatore contribuisce a delineare le violenze di genere come qualcosa di eccezionale, deresponsabilizzando la società dall'assumersi il compito di contrastarla<sup>103</sup>.

Una grave assenza nella fattispecie è anche la responsabilizzazione dei gestori delle piattaforme<sup>104</sup> che hanno un ruolo centrale nella viralità della diffusione delle immagini. Alcune di esse stanno lavorando per attivare delle modalità per limitare la diffusione di questi contenuti nelle proprie piattaforme. A tal proposito si possono citare Facebook, Messenger e Instagram, social gestiti dall'impresa Meta Platforms Inc., che si stanno impegnando per sviluppare un sistema che garantisca una rimozione preventiva delle immagini, per cui se la vittima possiede il materiale che è stato diffuso senza il proprio consenso potrà dividerlo in sicurezza con la piattaforma, che ne garantirà la privacy, per far sì che attraverso un algoritmo che riconosca le immagini riconducibili a quelle della vittima possa bloccare il caricamento sul social network<sup>105</sup>.

Sicuramente queste iniziative sono lodevoli e fondamentali per la prevenzione di questo fenomeno, ma allo stesso tempo non tutte le piattaforme social sono disponibili a lavorare su questo fronte: tra queste ad esempio Telegram<sup>106</sup>, una delle applicazioni di messaggistica istantanea nel quale circolano innumerevoli materiali di questo tipo. È pertanto auspicabile un intervento del legislatore volto a far sì che anche chi appare ostile venga coinvolto e responsabilizzato per contrastare il fenomeno<sup>107</sup>.

Infine, nel momento in cui vengono messe in atto le condotte punite da questa norma, non è possibile applicare le misure di tutela introdotte dal Codice Rosso, pur facendo parte di questa legge<sup>108</sup>. Tra queste rientrano: la comunicazione alla vittima dell'evasione e/o della scarcerazione dell'autore di reato, o di qualsiasi modifica dell'esecuzione della condanna;

---

<sup>102</sup> S. Cagliero, B. Biglia, *Critica femminista alle norme italiane sulle violenze di genere*, in «AG About Gender», V-10, 2016, pp. 282-304.

<sup>103</sup> *Ibidem*.

<sup>104</sup> N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020, p. 34.

<sup>105</sup> Permesso Negato, *State of revenge porn novembre 2020, Analisi dello Stato della Pornografia Non Consensuale su Telegram in Italia*, 2020, disponibile al link: [www.permessonegato.it/doc/PermessoNegato\\_StateofRevenge\\_202011.pdf](http://www.permessonegato.it/doc/PermessoNegato_StateofRevenge_202011.pdf), p.10.

<sup>106</sup> *Ivi*, pp. 9-10.

<sup>107</sup> F. Faloppa, *Postfazione. Una riflessione a partire dall'attualità*, in B. G. Bello, L. Scudieri, a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, pp.177-181.

<sup>108</sup> N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020, p. 34.

l'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Allo stesso tempo, per il condannato, non è prevista la possibilità di sospensione della pena subordinata alla partecipazione a progetti di assistenza psicologica e di recupero e si esclude il trattamento psicologico per gli autori di reati sessuali.

In conclusione, da quanto emerso dall'analisi delle pagine precedenti si può affermare che le perplessità portate alla luce dalla dottrina siano fondate e dimostrino l'inefficacia e incoerenza della norma oggetto di analisi. Le perplessità, le contraddizioni presenti nel testo normativo non permettono, come si è visto, una vera e propria tutela per le persone offese dal fenomeno, non garantiscono un'aggravante nei casi in cui vengano colpiti i/le minori e lasciano impunte gran parte delle condotte dannose a causa dell'introduzione del dolo specifico nel secondo comma. Questi errori rendono la norma fallace nell'obiettivo che si era posta di raggiungere: tutelare le vittime.

A questo punto si può rispondere al quesito posto nelle prime pagine di questo capitolo e asserire che, sebbene sia un'importante passo per il riconoscimento della gravità di questa condotta, l'art. 612-ter c.p. è anche un fallimento del nostro ordinamento poiché, per tutto ciò che si è detto, non è in grado di tutelare appieno le vittime che ogni giorno continuano a essere umiliate dalle condotte considerate e lasciate sole anche dagli organi dello stato. Sarebbe opportuna una revisione del testo normativo, alla luce delle tante perplessità che la dottrina ha fatto emergere, per arrivare a elaborare una legge davvero efficace: anche il diritto è chiamato a fare la sua parte per contrastare e prevenire questo fenomeno dilagante. Molte associazioni impegnate nel sociale stanno svolgendo un importante lavoro su questo fronte, ma non possono più continuare a operare in solitudine: hanno necessità che anche lo stato divenga un alleato in questa lotta alla violenza di genere nel suo complesso e al revenge porn, o, come sarebbe meglio definirlo, condivisione non consensuale di immagini intime<sup>109</sup>, in particolare. Dunque, la speranza è quella di avere presto una nuova fattispecie, costruita sulle caratteristiche effettive del fenomeno, per far sì che tutte le vittime possano finalmente vedersi riconosciuta una tutela concreta, sentendosi meno sole in uno Stato che già per molto tempo le ha abbandonate.

---

<sup>109</sup> Dall'inglese Non-Consensuale Intimate Image Abuse, più conosciuto con l'acronimo NCII.

## CAPITOLO TERZO

### IL REVENGE PORN E LA VIOLENZA DI GENERE: IL RUOLO DELL'ASSISTENTE SOCIALE

#### ***1. La violenza maschile contro la donna***

##### *1.1 Le radici socio-culturali*

La violenza di genere è un concetto che richiama tutte quelle condotte messe in atto con la finalità di ristabilire il presunto ordine tra i generi, dunque la supremazia maschile. Queste violenze «si basano su una visione stereotipata dei generi<sup>1</sup> e sulle relazioni di potere genderizzate<sup>2</sup>». Si tratta di condotte messe in atto al fine di danneggiare chi non rientra e non rispetta il binarismo di genere e i doppi standard dettati dal patriarcato<sup>3</sup>. Le gerarchie fondate sul genere non sono una prerogativa della società occidentale, ma sono un fenomeno presente in tutte le culture fondate dalla rivoluzione agricola in poi; nella maggior parte di esse è il genere maschile ad avere il comando<sup>4</sup>. La presunta supremazia dell'uomo ha portato a una società ancora oggi fortemente androcentrica: la socializzazione è basata sulla centralità maschile; i ruoli e le caratteristiche presuntamente maschili godono di maggior credito e riconoscimento rispetto a quelle femminili<sup>5</sup>; gli uomini raggiungono più facilmente e frequentemente posizioni professionali di potere e prestigio<sup>6</sup>. Tutto ciò si riflette anche sul linguaggio, che predilige le declinazioni al maschile.

Fin dalla nascita, attraverso il processo di socializzazione, si insegna che esistono solo due generi (maschile e femminile) e che l'appartenenza a uno o all'altro sia definita dal sesso biologico. Nel momento in cui si fa parte di un genere se ne devono incarnare le caratteristiche e condividere le aspettative. Il processo di socializzazione insegna fin dalla primissima infanzia che cosa si addica a un maschio e cosa invece a una femmina e rispettivamente: uno è identificato col blu, miniature delle macchine o pistole giocattolo; l'altro, invece, richiede le tonalità del rosa, le bambole e i giochi che si riconducono alla cura della casa. Si tratta di meccanismi tramite i quali si iniziano a consolidare quegli schemi che dovranno essere seguiti nella vita adulta: donne che, subordinate al genere maschile in ogni ambito della vita, si

---

<sup>1</sup> Lo stereotipo di genere è composto da idee condivise, trasmesse socialmente, su quelli che devono essere i ruoli, le qualità, l'aspetto fisico di un soggetto sulla base dell'appartenenza di genere. Gli stereotipi sono scorciatoie cognitive che permettono l'adattamento e semplificano la realtà. M. A. Hogg, G. M. Vaughan, *Essential of Social Psychology*, 2010, trad. it *Psicologia sociale. teorie e applicazioni*, Pearson, Torino, 2016, p.38.

<sup>2</sup> S. Cagliero, B. Biglia, *Critica femminista alle norme italiane sulle violenze di genere*, in «AG About Gender», V-10, 2016, p. 290.

<sup>3</sup> Il concetto di violenza di genere può riguardare anche persone omosessuali, transgender e cd. non binarie.

<sup>4</sup> Y. N. Harari, *Sapiens Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Giunti Editore, Firenze, 2017, p. 186.

<sup>5</sup> *Ivi*, p. 195.

<sup>6</sup> A tal proposito si può notare come la prima Presidentessa del Consiglio dei Ministri italiana è stata eletta nel 2022, a fronte di 30 presidenti uomini; ancora nessuna donna è stata eletta come Presidentessa della Repubblica.

occupano della cura, e uomini, superiori e potenti, che lavorano all'esterno per mantenere la famiglia. Questi sono gli standard sociali che per secoli si sono susseguiti e accettati acriticamente, solidi ancora oggi nonostante l'impegno su più fronti per il raggiungimento dell'uguaglianza tra i generi. Nel momento in cui non si rispettano questi modelli e non si fanno propri i principi che li definiscono si viene attaccati poiché pericolosi per l'ordine sociale e di genere. È dalla disuguaglianza sociale e dalla volontà di mantenere il proprio privilegio che si sviluppa ogni tipo di violenza, anche quella maschile contro la donna, che si fortifica quando chi detiene il potere si sente minacciato e ha paura di perdere la propria supremazia.

La violenza maschile contro la donna<sup>7</sup> è oggi al centro del dibattito sociale, giuridico e politico, ma per diverso tempo è rimasta taciuta e tollerata. Per secoli – ma ancora oggi, seppure con modalità differenti – la donna era una proprietà dell'uomo: prima del padre e poi del marito o del fratello maggiore<sup>8</sup>. Si pensi che per diverso tempo la violenza sessuale era considerata una violazione della proprietà: a venir lesa da quella condotta era l'uomo che possedeva la donna. Nei casi in cui questa non avesse ancora un marito, l'unica soluzione era il pagamento da parte dello stupratore di una somma di denaro al padre per poter sposare la donna e ottenerne la proprietà<sup>9</sup>. Questa era percepita come una vittoria per tutti: per la donna il cui onore non sarebbe stato intaccato dall'aver giaciuto con un uomo prima del matrimonio, mantenendo l'etichetta di donna per bene; per il padre che viene ripagato per il torto subito. Questo meccanismo viene definito processo di oggettificazione della donna: fenomeno tipico della società patriarcale che, come si è avuto modo di approfondire nel primo capitolo, è ancora oggi attuale, seppur manifestato con diverse modalità.

La massima che doveva guidare la vita delle donne era: sposare un buon marito e donargli dei figli, possibilmente maschi. Appartenere al genere femminile equivaleva a trovare realizzazione nel matrimonio, nei figli e nel lavoro di cura: ambiente riservato solo alle persone di sesso femminile che venivano, invece, escluse da qualsiasi lavoro esterno e retribuito, rendendole dipendenti, economicamente e affettivamente, dal marito. La violenza domestica e sessuale da parte del coniuge era un paradosso: il marito, in quanto proprietario, poteva godere

---

<sup>7</sup> Questa etichetta appare più corretta rispetto a quella ampiamente utilizzata di “violenza contro le donne”. Come affermano le studiose Sara Cagliero e Barbara Biglia, tale etichetta andrebbe superata perché pone l'accento su chi subisce le violenze, ovvero la donna portando a una deresponsabilizzazione sociale: ancora una volta il genere maschile scompare e in primo piano vi è solo la vittima, come soggetto passivo e unica responsabile di tale azione. Cfr. S. Cagliero, B. Biglia, *Critica femminista alle norme italiane sulle violenze di genere*, in «Ag About Gender», V-10, 2016, p. 286.

<sup>8</sup> Il passaggio di proprietà avveniva tra padre e marito e, per esempio, nelle famiglie nobili e borghesi era successiva al pagamento della dote (insieme di beni che il padre della sposa versa alla famiglia dello sposo in occasione del matrimonio), in altre culture era diffusa invece la cd. ricchezza della sposa: quantità di beni che la famiglia d'origine del futuro sposo, cede al gruppo della sposa come una compensazione per ripagare la famiglia per la perdita delle funzioni produttive e riproduttive.

<sup>9</sup> Y. N. Harari, *Sapiens Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Giunti Editore, Firenze, 2017, p. 187.

e disporre della sessualità della moglie a suo piacimento; la donna doveva svolgere essenzialmente il suo ruolo e assecondare il volere e i desideri del coniuge<sup>10</sup>. La violenza, sia fisica che psicologica, mossa dal marito nei confronti della moglie, non era allora riconosciuta come tale e figurava come una risorsa sociale detenuta dall'uomo, il quale poteva ricorrervi legittimamente per ristabilire l'ordine. La dipendenza affettiva ed economica e la conseguente sottomissione al genere maschile era, dunque, la regola.

Per secoli la superiorità dell'uomo, definito per l'appunto il sesso forte, era una legge naturale così come lo era l'inferiorità insita nella donna. Questa massima non poteva e non doveva essere messa in discussione ed è stata avvalorata anche da correnti scientifiche come il positivismo, di cui Lombroso è il massimo esponente e secondo il quale le donne sono «oggettivamente inferiori ai maschi<sup>11</sup>». L'autore a tal proposito teorizza, nel 1893, la figura della prostituta nata<sup>12</sup>: colei che, a causa della mancata socializzazione di genere, si discosta dal ruolo di donna per bene<sup>13</sup> previsto dalla società, che non può essere altro se non quello di moglie e madre sottoposta al potere maschile. Questo discostamento fa di lei una deviante che ha necessità di essere rieducata<sup>14</sup>. La teoria positivista sulle differenze tra uomini e donne iniziò a vacillare grazie al lavoro di studiosi/e lungimiranti, come l'antropologa Margaret Mead che negli anni '30, grazie al suo lavoro di ricerca presso la Nuova Guinea, cominciò a mettere in crisi le presunte naturali differenze tra i sessi, riconducendole piuttosto a una costruzione sociale<sup>15</sup>. Con questa svolta epocale si evidenzia per la prima volta come «la biologia consenta e la cultura proibisca<sup>16</sup>»: di conseguenza qualsiasi gerarchia di genere è legittimata esclusivamente da regole codificate a livello sociale che hanno poco a che fare con le leggi di natura.

Il concetto di genere entrerà a far parte del linguaggio scientifico solo nel 1975 grazie alla sociologa Gayle Rubin che parla di *sex-gender system*, ovvero sia quel sistema gerarchico che

---

<sup>10</sup> Ivi, pp. 187-188.

<sup>11</sup> A. Simone, «La prostituta nata». Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLVII-2, 2017, p. 391.

<sup>12</sup> C. Lombroso, G. Ferrero, *La donna delinquente. La prostituta e la donna normale [1892]*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1927.

<sup>13</sup> L. Scudieri, *Ironia, devianza e controllo sociale*, in B. G. Bello, L. Scudieri, a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, p. 53.

<sup>14</sup> Si noti come Lombroso teorizzò la nozione di prostituta nata alla fine dell'Ottocento e, nonostante le trasformazioni sociali avvenute nel corso di più di un secolo, la sua idea riecheggia nei fenomeni odierni come quello del *victim blaming*. Colpevolizzare la donna che si libera dal ruolo imposto dalla società, ha radici proprio in quell'idea positivista per cui le caratteristiche attribuibili al genere maschile o femminile siano determinate biologicamente e tutti coloro che non incarnano questi standard sono definibili come devianti. A. Simone, «La prostituta nata», *Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLVII-2, 2017, p. 391.

<sup>15</sup> C. Oddone, *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Rosenberg & Seller, Torino, 2020, Edizione Kindle, capitolo 2, paragrafo 2.1, estratto da DOI: 10.4000/books.res.6884.

<sup>16</sup> Y. N. Harari, *Sapiens Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Giunti Editore, Firenze, 2017, p. 190.

regola i rapporti tra uomini e donne. Secondo la sociologa attraverso il genere si ha la «soppressione delle naturali somiglianze tra i sessi», legittimando la presunta supremazia di quello maschile su quello femminile<sup>17</sup>. Da questo momento in poi si sono susseguiti studi antropologici e sociologici specifici sul tema, che è diventato oggi uno dei più importanti per comprendere le culture, le relazioni e i rapporti di potere, che si presentano all'interno di una società e ne modificano la struttura o aiutano a mantenerla stabile. La prospettiva di genere è fondamentale per comprendere alcuni fenomeni nuovi come per l'appunto il revenge porn.

### 1.2 Le forme del patriarcato contemporaneo

Le trasformazioni sociali avvenute negli ultimi cinquant'anni hanno portato a una società molto diversa da quella di cui si è parlato nelle righe precedenti; ciononostante, la superiorità del genere maschile e il patriarcato non sono scomparsi, ma si presentano in forme e modalità parzialmente differenti. Rispetto al passato, oggi i soprusi messi in atto dagli uomini, con cui le donne fanno i conti da secoli, finalmente vengono definiti con la giusta etichetta: violenze (questo è importante perché denunciare un fenomeno è, infatti, il primo passo per poterlo affrontare). Nello specifico la violenza maschile contro le donne è stata definita nel 2011 dalla Convenzione di Istanbul come:

Una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata<sup>18</sup>.

Seppure il ruolo della donna oggi sia meno marginale rispetto al passato, la disparità di genere si manifesta in diversi modi: ne sono un esempio il fenomeno del *gender pay gap* e del tetto di cristallo; il tasso di occupazione femminile al 50%<sup>19</sup>; il lavoro di cura che ricade quasi interamente sulla donna; ma anche fenomeni come il revenge porn, gli alti tassi di violenze e molestie sessuali ai danni di ragazze e ancora lo *slut shaming* e il *victim blaming*.

La violenza di genere nella società odierna persiste non solo a causa di una continuità del dominio maschile, ma anche come risposta all'insicurezza che l'uomo vive a causa dei cambiamenti avvenuti nella società, che hanno generato una crisi dei ruoli svuotando in parte quello maschile dal potere e dal controllo<sup>20</sup>. La storia delle donne, nell'ultimo secolo, racconta

---

<sup>17</sup> C. Oddone, *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Rosenberg & Seller, Torino, 2020, Edizione Kindle, capitolo 2, paragrafo 2.1, estratto da DOI: 10.4000/books.res.6884.

<sup>18</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, disponibile in lingua italiana al sito [www.istat.it](http://www.istat.it)

<sup>19</sup> *Febbraio 2023, Occupati e disoccupati*, Istat, 30 Marzo 2023, Disponibile al sito: [www.istat.it](http://www.istat.it)

<sup>20</sup> C. Oddone, «Tutti gli uomini lo fanno». *Il ruolo della violenza nella costruzione sociale della maschilità: il punto di vista dei maltrattanti*, in «AG About Gender», VI-11, 2017, p. 81.

un percorso di crescita, autodeterminazione e conquista di un ruolo all'interno della società; ai movimenti di lotta e rivendicazione del genere femminile non è seguita una rivoluzione di quello maschile, che ha osservato passivamente la riduzione e perdita del controllo esercitato: la superiorità maschile non è più una verità indiscussa e l'idealtipo di uomo potente e virile diviene obsoleto.

Questo fenomeno è particolarmente evidente, per esempio, all'interno della struttura familiare: i padri, che per diverso tempo hanno incarnato la figura del *pater familias*, autoritario e unico percettore di reddito, una volta impoveriti del loro potere sugli altri membri, sono spaesati e faticano a trovare un ruolo all'interno di questa istituzione. Aver delegato il lavoro di cura per secoli esclusivamente alla madre ha comportato un aumento delle famiglie monogenitoriali e senza una figura maschile, ma anche nuclei in cui il padre acquista il ruolo di compagno di giochi con il mancato riconoscimento della sua autorevolezza in quanto genitore. Alla crisi delle identità paterne fa da contraltare l'atteggiamento della collettività che non è ancora in grado, almeno in Italia, di ipotizzare un lavoro di cura equamente distribuito tra i genitori. Questo emerge, per esempio, anche dai dati sui beneficiari delle misure di sostegno alla genitorialità: nel 2020 solo circa il 20% degli uomini dipendenti nel settore privato ha goduto del congedo parentale<sup>21</sup> e questo perché prendersi cura dei figli è ancora un affare da donne.

L'identità maschile si trova a vivere una crisi profonda, che si scontra con i doppi standard ancorati alla società, che rendono difficoltoso costruire una nuova maschilità. Di conseguenza, da una parte la socializzazione e l'educazione maschile sono ancorate a un modello ideale e anacronistico di uomo: virile, superiore e potente che deve interiorizzare anche la violenza, intesa come risorsa sociale per mantenere la propria supremazia; dall'altra questo modello si scontra con una società diversa da quella del passato che rende difficile per gli uomini incarnare questo stereotipo. Proprio in relazione a questa condizione precaria, a partire dagli anni Novanta, gli studi di genere non si concentrano più solo su quello femminile, ma si apre un filone di ricerche sull'identità maschile e sulle sue trasformazioni: i cosiddetti *men studies*. Da questi studi emerge l'importante concetto di maschilità egemone.

Questo termine, introdotto dalla sociologa Raewyn Connell negli anni '80, richiama un tipo specifico di uomo, il cosiddetto uomo *alfa*: caucasico, muscoloso e di bell'aspetto; colui che non deve chiedere mai, detentore di potere e con una buona posizione sociale ed

---

<sup>21</sup> Va specificato che i dati del 2020 subiscono l'influenza anche dei congedi riconosciuti in emergenza durante il lockdown a causa del Covid-19. Cfr. *Cresce la quota di beneficiari uomini del congedo parentale. Percentuale di beneficiari del congedo parentale per genere tra i lavoratori dipendenti del settore privato (2017-2020)*, 15 Marzo 2022, Disponibile al sito: [www.openpolis.it](http://www.openpolis.it)



economica<sup>22</sup>. L'uomo alfa è in grado di assumere tutti i meccanismi di sottomissione e disciplinamento delle donne<sup>23</sup> per mantenere il proprio dominio<sup>24</sup>. La società insegna ai soggetti di genere maschile che questo tipo di mascolinità è l'unica possibile, quella a cui aspirare.

Gli studi dimostrano come nella società non esista, in realtà, un unico modello di mascolinità: si parla infatti di maschilità multiple che si uniscono in un *continuum* e sono poste tra di loro secondo un ordine gerarchico dove la maschilità egemone ricopre il ruolo più importante<sup>25</sup>. Questo perché non tutti gli uomini sono in grado di incarnare il modello della maschilità egemone: non tutti possiedono le qualità morali o le caratteristiche necessarie come bellezza, ricchezza, potere, per portare a compimento i meccanismi di sottomissione e disciplinamento. Questi uomini "inferiori" vengono definiti maschi *beta*<sup>26</sup> e ne sono un esempio coloro che si definiscono Incel, ovvero "involontariamente celibi". Questa impossibilità non li spinge ad allontanarsi dal modello egemone, ma crea frustrazione e senso di inadeguatezza che si tramuta in risentimento indirizzato al genere femminile. La donna viene vista dagli Incel come la causa di tutti i loro mali e il femminismo è il loro peggior nemico: dal momento in cui la donna ha raggiunto l'emancipazione l'uomo è stato svuotato del suo ruolo, ha perso tutto il potere ed è stato sottomesso alla ginocrazia<sup>27</sup>. Se il genere femminile non avesse raggiunto il potere, le donne che oggi li allontanano o disprezzano sarebbero "cadute ai loro piedi". Ad aumentare la frustrazione vi è anche lo scherno da parte degli uomini alfa, nei cui confronti però non sembra nascere una contrapposizione<sup>28</sup>. È facilmente intuibile come l'impossibilità di raggiungere il modello di uomo ideale e i sentimenti di odio verso il genere femminile che ne conseguono, spingano questi uomini non solo a mettere in atto revenge porn o qualsiasi violenza o molestia nei confronti della donna, ma anche a ritenere certe condotte una risposta adeguata per i soprusi che sono costretti a vivere.

A causa di tutto questo appare chiaro come la socializzazione del genere maschile sia violenta<sup>29</sup>, poiché indirizza verso l'assunzione di comportamenti negativi e dannosi verso la

---

<sup>22</sup> A. Dordoni, S. Magaraggia, *Modelli di maschilità nei gruppi Incel e Red Pill: narrazione vittimistica di sé, deumanizzazione e violenza contro le donne*, in «AG About Gender», X-19, 2021, pp. 37-39.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, pp. 76-81.

<sup>25</sup> A. Dordoni, S. Magaraggia, *Modelli di maschilità nei gruppi Incel e Red Pill: narrazione vittimistica di sé, deumanizzazione e violenza contro le donne*, in «AG About Gender», X-19, 2021, pp. 38-39.

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 39.

<sup>27</sup> L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, p. 73.

<sup>28</sup> A. Dordoni, S. Magaraggia, *Modelli di maschilità nei gruppi Incel e Red Pill: narrazione vittimistica di sé, deumanizzazione e violenza contro le donne*, in «AG About Gender», X-19, 2021, p. 51.

<sup>29</sup> Nel dibattito contemporaneo si parla spesso di maschilità tossica, ma nel parere della scrivente, in linea con studiosi come le sociologhe Silvia Semenzin e Lucia Bainotti, questo concetto richiama «identità statiche, anomale e pericolose», per cui sarebbe meglio prediligere il concetto di maschilità egemone. Parlare di maschilità tossica richiama un concetto che stigmatizza eccessivamente l'uomo e porta ad escludere la responsabilità di tutta la

donna: sia nei casi in cui si incarni il modello di maschio alfa, sia nei casi in cui non ci si riesce. La figura della donna è dunque, in ogni caso, l'oggetto di una violenza legittimata: da una parte il maschio virile a cui viene insegnato come controllare il genere femminile, anche adottando violenza; dall'altra uomini beta che utilizzano la donna come capro espiatorio, legittimando in ogni caso la violenza nei suoi confronti.

A tal proposito è bene ricordare che tra i molteplici modelli di maschilità esiste anche quello, definito da Connell *caring masculinities*<sup>30</sup>, che definisce quegli uomini che non sono spinti da risentimento e odio, bensì da ideali di cura, sostegno e interdipendenza. Ciononostante, a causa della socializzazione di genere ricevuta, anch'essi potrebbero potenzialmente sentirsi legittimati a utilizzare la violenza, poiché è ciò che gli è stato insegnato dal sistema patriarcale. Il concetto di maschilità egemone non è solo legato a caratteristiche statiche, personali e caratteriali, possedute dal singolo soggetto di genere maschile, ma fa anche riferimento all'insieme di potenziali pratiche e condotte che qualsiasi uomo può mettere in atto, in virtù dei processi di socializzazione di genere.

Seppure la condizione degli uomini all'interno della società possa apparire idilliaca, in realtà non è così: alla luce di questa analisi, è chiaro come anche per loro la maschilità egemone possa essere una gabbia, che da una parte li spinge al raggiungimento di stereotipi irrealistici e anacronistici, non tenenti conto dell'evoluzione sociale e dell'individualità della persona<sup>31</sup>, e dall'altra non gli permette di comprendere il privilegio che la società gli attribuisce. Per riuscire a superare questo fenomeno le istituzioni dovrebbero attivare progetti intesi a educare verso la parità, al fine di superare l'ideologia della maschilità egemone e della violenza come risorsa, puntando alla creazione di nuove identità sociali. La violenza maschile contro la donna è fondata sul binarismo di genere, sulla naturale superiorità dell'uomo e sulla visione di una donna debole, ma allo stesso tempo responsabile per le violenze subite, mai libera e sempre sottomessa a un uomo. Finché non si lavorerà per superare questi stereotipi il fenomeno non potrà essere arginato.

L'avvento delle tecnologie della comunicazione ha contribuito alla trasformazione della società in ogni sua parte e ha influito, necessariamente, anche sulla violenza maschile contro le donne. Il mondo virtuale ingloba e acutizza i fenomeni tipici del mondo fisico, permettendogli di manifestarsi sotto una nuova veste. Questo è ciò che è accaduto anche con la violenza di

---

struttura sociale nella trasmissione di questi modelli. L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021, pp. 76-81.

<sup>30</sup> A. Dordoni, S. Magaraggia, *Modelli di maschilità nei gruppi Incel e Red Pill: narrazione vittimistica di sé, deumanizzazione e violenza contro le donne*, in «AG About Gender», X-19, 2021, p. 39.

<sup>31</sup> Carlotta Vagnoli, *Stereotipi di genere e linguaggio delle relazioni*, Ted-x Brianza, 12 giugno 2021, Disponibile al sito: [www.youtube.it](http://www.youtube.it)

genere: le condotte riconducibili a questo fenomeno non sono più solo quelle tradizionali (violenza fisica, economica, sessuale, psicologica), ma anche quelle virtuali come il revenge porn, il *cyberstalking* o il discorso d'odio online che, per la loro natura virtuale, si manifestano necessariamente in modo diverso, ma poggiano le basi sui medesimi retaggi patriarcali e sessisti su cui si fondano le violenze tradizionali. La rivoluzione digitale ha reso ancora più complessi questi fenomeni, rendendo obsoleti gli interventi e le strategie utili per il loro contrasto e la loro prevenzione<sup>32</sup>.

Le violenze in rete, per loro natura, agiscono essenzialmente sul piano psicologico e ciò che le contraddistingue è, prima di tutto, la distanza tra autore di reato e vittima, che porta con sé l'idea che non esista una vera vittima e, non potendole osservare, nemmeno delle conseguenze effettive per le proprie condotte. Il mondo virtuale permette di creare una rete di sostegno per gli uomini che mettono in atto condotte violente, ancora più ampia e inclusiva, trovando nei compagni virtuali un appoggio, una giustificazione e una fortificazione delle proprie ideologie sessiste e delle azioni che ne scaturiscono. In relazione alle quattro caratteristiche delle violenze online (transnazionalità, percezione di anonimato, permanenza potenzialmente illimitata dei materiali sul web, possibile ritorno di questi anche dopo la loro eliminazione dalle piattaforme<sup>33</sup>), come si è avuto modo di approfondire nel primo capitolo di questo elaborato, le conseguenze delle condotte sono estremamente gravi e impattanti.

### *1.3 La cultura dello stupro e l'ideologia dell'amore romantico*

Uno degli strumenti con cui l'uomo mantiene l'ordine di genere e la propria supremazia è la violenza sessuale, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come:

Ogni atto sessuale, o tentativo di ottenere un atto sessuale o altro atto diretto contro la sessualità di una persona facendo ricorso alla coercizione, da parte di qualsiasi persona a prescindere dalla relazione esistente con la vittima, in qualunque contesto<sup>34</sup>.

Anche queste condotte rientrano nella più ampia categoria della violenza maschile contro le donne, alla base della quale vi è la cd. cultura dello stupro: un altro fenomeno frutto del patriarcato, che legittima e agevola le violenze contro la donna attraverso una velata omertà collettiva. Per comprendere la pervasività di questo fenomeno appare emblematica la seguente frase:

---

<sup>32</sup> B. G. Bello, L. Scudieri, *Discorsi di odio online. Spunti per un dibattito interdisciplinare*, in B. G. Bello, L. Scudieri, a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, p. 7.

<sup>33</sup> *Ivi*, pp. 6-7.

<sup>34</sup> Informativa n. 239 del Ministero della Salute, *Informativa OMS: violenza contro le donne*, traduzione a cura di K. Demofonti, 2014, p. 3.

Proprio in un rapimento e in uno stupro di massa affondano le radici della civiltà e dell'Impero romano<sup>35</sup>.

L'autore fa riferimento al ratto delle Sabine, una dei famosi miti che racconta la storia della nascita di Roma. La leggenda narra che Romolo, per favorire la crescita della popolazione avesse necessità di donne che partorissero figli e quindi le fece rapire dalle città vicine, permettendo di muovere violenza sessuale nei loro confronti e costringendole a contrarre matrimonio con i romani. Queste donne, nonostante i soprusi vissuti, decidono di rimanere con i romani e li difendono nella battaglia contro i Sabini, che volevano vendicarle. In relazione al tema qua analizzato è affascinante mostrare come si tratti di una narrazione tutta al maschile nella quale non si fa riferimento alle violenze vissute da queste donne, ma si sottolinea l'ingegno e la furbizia di Romolo e la grandezza della civiltà romana. Ad occhi attenti questa vicenda racconta e legittima la violenza contro le donne e la loro subordinazione al genere maschile: le sabine, in quanto donne, non possono rivoltarsi contro i romani e arrivano alla fine ad accettare il loro destino.

Il mito delle sabine non è un caso isolato, molteplici sono i racconti di stupri dissimulati in altri miti greci e latini. Per millenni lo stupro viene raccontato e narrato come un fenomeno normale, non condannabile e legittima l'uomo che lo mette in atto per mantenere il proprio controllo sul corpo della donna, per conquistare e fondare nuove città e civiltà: per mostrare la sua grandezza<sup>36</sup>.

La cultura dello stupro e la subordinazione sessuale del genere femminile vengono alimentati dall'ideologia del cd. amore romantico. Anche in questo caso un sentimento che si pensa sia naturale è in realtà una costruzione sociale che viene trasmessa attraverso la socializzazione di genere, supportando a sua volta i principi patriarcali e di disuguaglianza da cui trae fondamento<sup>37</sup>.

L'ideologia dell'amore romantico rafforza la disuguaglianza tra uomini e donne attraverso la trasmissione di modelli di comportamento nella sfera sessuale e affettiva molto diversi a seconda del genere. L'amore romantico è passionale, stravolgente e, necessariamente, eterosessuale. Nella relazione ci sono ruoli ben distinti: l'uomo è il cavaliere, di bell'aspetto, che deve conquistare e sedurre la donna; quest'ultima debole e indifesa deve alla fine concedersi. L'amore, "quello vero", così come viene narrato dalla cultura di massa, può vincere su tutto, superare ogni ostacolo e difficoltà: questi non vengono visti negativamente, ma sono anzi in grado di rafforzare il legame di coppia. In questo tipo di relazione sentimenti come la

---

<sup>35</sup> D. Cerrato, *La cultura dello stupro: miti antichi e violenza moderna*, in «Epistemología feminista: mujeres e identidad», Arcibel, Siviglia, 2011, p. 441.

<sup>36</sup> *Ivi*, pp. 433-447.

<sup>37</sup> G. Cerretti, C. Navarro, *Myths of romantic love: gender perspectives in adolescents dating*, in «AG About Gender», VII-13, 2018, pp. 78-81.

gelosia e il controllo vengono scambiati come sinonimi di affetto, rendendo così il confine tra amore e violenza molto vago. Per cui se l'uomo ha un comportamento autoritario, di controllo e di possesso della donna è solo perché la ama troppo. Si tratta di un'ideologia che alimenta la supremazia del genere maschile attraverso la trasmissione di modelli come la galanteria e la cavalleria. In questo modello di comportamento le relazioni si basano su giochi di ruolo in cui la donna deve attrarre e l'uomo, "che non deve chiedere mai", deve essere sedotto<sup>38</sup>. Il compito del genere femminile è quello di rendersi interessante e sensuale, ma mai volgare; nel momento in cui assume un atteggiamento eccessivamente estroverso, o indossa abiti "provocanti" o ha assunto sostanze alcoliche o stupefacenti che possano inibirne la lucidità, secondo questa ideologia, sta dando il consenso agli atti sessuali. Lo stesso ragionamento sarà applicabile al mondo virtuale: nel momento in cui la donna invia una propria immagine intima accetta, automaticamente, la sua possibile diffusione. In realtà, questa è una visione distorta della donna e della cultura del consenso, che viene spesso utilizzata per giustificare le violenze sessuali messe in atto: ritorna ancora una volta la retorica del "se l'è andata a cercare"<sup>39</sup>.

La pervasività della cultura dello stupro emerge anche dal linguaggio quotidiano e da asserzioni del tipo "vestita così sei antistupro!". Si tratta di una semplice frase utilizzata spesso con superficialità e leggerezza, perfino dalle donne stesse, che ignorano il significato che vi è alla base: è ciò che indossi che provoca l'uomo e lo porta a commettere la violenza. Secondo questa ideologia è la donna stessa, che con un certo tipo di abbigliamento e atteggiamento, vuole provocare l'uomo e desidera le sue attenzioni.

Si è soliti ricondurre la violenza sessuale allo stupro, probabilmente perché ne rappresenta una delle forme più gravi e crudeli: viola il corpo in modo significativo, creando delle cicatrici indelebili, ma colpisce anche la mente. La violenza sessuale è dunque un fenomeno complesso ed eterogeneo, per tale ragione è stato coniato, negli Stati Uniti, il termine *continuum of sexual violence*. Tale concetto mette in luce e descrive come le violenze sessuali, che trovano legittimazione nella cultura dello stupro, siano molteplici e variegata e si possano legare tra loro in un rapporto gerarchico<sup>40</sup> o piramidale, dove alla base vengono inserite le condotte – come *victim blaming*, *slut shaming*, linguaggio sessista – che favoriscono e alimentano azioni sempre

---

<sup>38</sup> S. Magaraggia, *Comunicazione pubblicitaria e genere. Le campagne di comunicazione sociale e pubblicitarie contro la violenza e gli stereotipi di genere*, in «Ag About Gender», IV-8, 2015, p. 146.

<sup>39</sup> D. Matza, G. Sykes, *Techniques of Neutralization: a Theory of Delinquency*, in «*American Sociological Review*», XXII-6, 1957, pp. 664-670.

<sup>40</sup> C. McGlynn, E. Rackley, R. Houghton, *Beyond 'Revenge Porn': The continuum of Image-Based Sexual Abuse*, in «*Feminist legal studies*», 8 marzo 2017, p. 27.

più pericolose e violente – come stalking, molestie, stupro ecc – fino ad arrivare alla cima in cui si trova la forma più grave di violenza: il femminicidio<sup>41</sup>.

A questo concetto, considerata la pervasività delle tecnologie digitali, si è aggiunto anche quello di *continuum of imaged-based sexual abuse*<sup>42</sup>, ovvero un termine che indica come anche online si possano verificare delle violenze sessuali, anche se non vi è necessariamente un contatto diretto tra vittima e carnefice come nei casi delle violenze fisiche. Anche attraverso gli strumenti telematici le donne vengono violate nella loro sfera sessuale e più intima: vengono private della libertà di scelta e di autodeterminazione sul proprio corpo, esattamente al pari delle vittime di stupri.

Alla luce di questa analisi è chiaro che la condivisione non consensuale di materiale intimo sia una delle manifestazioni della violenza maschile contro le donne contraddistinta dal carattere digitale: una tipologia di violenza definibile come “moderna” ma che trae forza dagli stereotipi di genere, dalla cultura dello stupro e si dimostra maggiormente lesiva per il carattere tecnologico che la contraddistingue. Inscrivere il revenge porn in questo ampio e complesso fenomeno permette di richiamare l’importanza del servizio sociale e della figura dell’assistente sociale, che è da sempre impegnata nel contrasto alla violenza di genere e al sostegno delle donne che ne sono vittime. Il mandato professionale e sociale le impone di assumere un ruolo attivo per prevenire e affrontare ogni sua manifestazione e questo include anche la condotta oggetto di analisi.

## ***2. L’assistente sociale e il lavoro in rete***

Nell’era digitale si è soliti cercare soluzioni e spiegazioni sul web. Difatti è probabile che la prima reazione di una vittima di condivisione non consensuale di immagini e video intimi e a sfondo sessuale sia quella di digitare su internet le possibili soluzioni da adottare per tutelarsi. I risultati online rimandano a segnalazioni al Garante della privacy, a denunce e ad avvocati, tutte strade importantissime ma che non tengono conto di alcuni fattori: la fragilità e il sostegno psicosociale di cui potrebbe aver bisogno la persona vittima di violenza; la mancanza delle risorse (economiche e/o pratiche) per rivolgersi a queste figure; il bisogno di orientamento, di ascolto e di accoglienza. Per questo motivo, a mio avviso, uno dei primi passi che una donna vittima di revenge porn potrebbe fare è quello di rivolgersi ai servizi sociali, ai centri antiviolenza o altre associazioni specializzate, non solo per comprendere come agire per eliminare e bloccare la circolazione delle immagini o dei video, ma soprattutto per avere un

---

<sup>41</sup> C. Vagnoli, *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri Editori, Milano, 2021, formato e-book, pp. 25-26.

<sup>42</sup> C. McGlynn, E. Rackley, R. Houghton, *Beyond ‘Revenge Porn’: The continuum of Image-Based Sexual Abuse*, in «Feminist legal studies», 8 marzo 2017, p. 28.

luogo sicuro dove venga compresa l'entità della violenza subita e dove non sentirsi giudicata e colpevolizzata.

È proprio sulla base di questi elementi che assume importanza la figura dell'assistente sociale nei casi inerenti alle vittime di condivisione non consensuale di materiale intimo. Il/la professionista rientra, infatti, nelle cd. professioni d'aiuto: mette a disposizione della comunità le proprie competenze per superare e accompagnare l'utenza nel percorso di superamento della condizione di bisogno<sup>43</sup>. L'assistente sociale lavora per la tutela delle persone più fragili, discriminate e marginalizzate, nelle quali rientrano anche le vittime di violenza maschile contro le donne, in qualsiasi forma essa si manifesti. Il suo obiettivo è quello di attivare un processo di aiuto con la persona, che consiste nel mettere in atto «azioni teoricamente fondate e metodologicamente ordinate<sup>44</sup>», al fine di produrre un cambiamento positivo che permetta all'utente di acquisire le competenze per affrontare la situazione di difficoltà.

Nello svolgimento delle sue attività questa figura viene guidata da diversi principi fondamentali, tra i quali il riconoscimento dell'autodeterminazione, della dignità della persona e il principio di uguaglianza e di solidarietà. Questi valori plasmano l'attività professionale che deve, quindi, essere orientata al sostegno dell'eguaglianza sociale, attraverso un rafforzamento e uno stimolo dell'autonomia della persona e della solidarietà, ovverosia la capacità della società di aiutare chi si trova in condizione di bisogno<sup>45</sup>. L'assistente sociale deve svolgere la propria attività in un'ottica di rete, dunque attivando, quando necessario, la collaborazione con altri professionisti in modo da garantire una presa in carico multidisciplinare dell'utenza che permetta lo sviluppo di progetti e interventi efficaci.

L'articolo 12 del codice deontologico recita: «L'assistente sociale, nell'esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e di discriminazione». Ciò significa che vi è un mandato professionale, riconosciuto dall'Ordine, che attribuisce un dovere in capo a questi/e professionisti/e di agire per prevenire e contrastare questi fenomeni. Questo mandato professionale e i principi che ne orientano l'azione fanno sì che l'assistente sociale sia una figura impegnata nel contrasto e prevenzione della violenza; allo stesso tempo opera per il sostegno di coloro che ne sono vittime. È una figura richiesta e prevista a livello organizzativo nei servizi che si occupano di violenze, tra questi si possono citare i Centri Antiviolenza (CAV), ma anche i servizi territoriali comunali che rappresentano un punto di accesso per tutti coloro che presentano un bisogno o una richiesta sociale. È una professione che può intervenire nei

---

<sup>43</sup> F. Villa, *Dimensioni del servizio sociale. Principi teorici generali e fondamenti storico-sociologici*, Vita e pensiero, Milano, 2000, pp. 61-67.

<sup>44</sup> M. Lerma, *Metodo e tecniche del processo di aiuto*, Astrolabio, Roma, 1992, p. 91.

<sup>45</sup> F. Villa, *Dimensioni del servizio sociale. principi teorici generali e fondamenti storico-sociologici*, Vita e pensiero, Milano, 2000, pp. 77-78.

casi in cui la violenza sia già stata messa in atto, dunque, per aiutare la vittima a far fronte alle conseguenze vissute; può essere una risorsa fondamentale anche per la prevenzione del fenomeno. Il ruolo dell'assistente sociale nei casi di violenza non è standardizzato, ma cambia a seconda del servizio in cui è inserita e ai protocolli di intervento previsti, anche in base alla specificità del caso preso in carico.

Tutte queste caratteristiche la rendono una risorsa fondamentale anche nei casi di condivisione non consensuale di materiale intimo.

Le donne vittime di revenge porn in seguito alla violenza subita possono vivere una condizione di smarrimento, non essere comprese e allontanate dalle persone più care trovandosi ad affrontare in solitudine il trauma. Sperimentano un senso di vergogna e si colpevolizzano per ciò che stanno vivendo; molte di loro, a causa delle conseguenze vissute, hanno pensieri suicidi e alcune di esse, non vedendo via d'uscita da questo dolore, si tolgono la vita. Vista la condizione di fragilità di queste donne la figura dell'assistente sociale è fondamentale per il primo contatto tra istituzioni e vittima perché, attraverso l'applicazione di principi e tecniche del servizio sociale, può favorire un primo incontro positivo che faccia sentire la donna accolta, ascoltata e compresa, ponendo le basi per una relazione di fiducia con i servizi. Viste le gravi conseguenze che le vittime di revenge porn devono subire è importantissimo che almeno nei servizi dedicati all'aiuto possano trovare comprensione e non le medesime dinamiche sociali di cui si è vittime. Se durante l'accoglienza la persona non viene ascoltata e accolta dalla professionista può esserci una frattura con la rete dei servizi che la porterebbe ad allontanarsi e ad affrontare in solitudine il suo bisogno.

Nei casi di violenza maschile contro la donna, le professioniste che intervengono sono generalmente donne: a causa dei soprusi vissuti è probabile che la vittima si senta più a suo agio e riesca a instaurare più facilmente un rapporto di fiducia con una persona di genere femminile. Come sostenuto dall'associazione D.i.R.e – donne in rete contro la violenza «è proprio attraverso la relazione fra donne che si può innescare un processo virtuoso di reciproco riconoscimento e sostegno<sup>46</sup>». È sulla base di queste premesse che, nel presente capitolo, si farà riferimento principalmente a operatrici di genere femminile.

Un primo punto di accesso alla rete dei servizi di sostegno alle vittime di violenze di genere può essere il servizio sociale territoriale del comune di residenza che, essendo un servizio a vocazione universale<sup>47</sup>, permette l'accesso a tutti coloro che presentano un bisogno. All'interno di questi enti sono presenti professionisti/e del sociale qualificati per accogliere le

---

<sup>46</sup> Di.Re – Donne in rete contro la violenza e A.N.C.I., *Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza*, Roma, 20 marzo 2014, p. 63.

<sup>47</sup> P. Rossi, *L'organizzazione dei servizi socioassistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di regolazione*, Carocci Faber, Roma, 2014, p. 152.



persone in stato di bisogno e fragilità attraverso il cd. segretariato sociale<sup>48</sup>. Di conseguenza, una possibilità per le donne vittime di condivisione non consensuale, soprattutto quelle che non possiedono gli strumenti (intesi come risorse materiali e immateriali) per far fronte alla violenza subita, è quella di recarsi ai servizi sociali, in primis per conoscere quelli che sono i propri diritti e le risorse disponibili e attivabili sul territorio. In questa tipologia di servizio le assistenti sociali favoriscono, dunque, un primo “aggancio” della donna alla rete dei servizi e in questa fase si segna irreversibilmente la relazione futura tra persona e istituzioni<sup>49</sup>.

Attraverso il colloquio di segretariato sociale, l’operatrice pone le basi per la creazione di un rapporto di fiducia con l’utenza e cerca di acquisire tutte le informazioni utili per valutare una presa in carico<sup>50</sup> da parte del servizio di appartenenza o il rinvio a un altro ente, specifico per la tipologia di problema presentato. Durante il colloquio la professionista mette in pratica un ascolto attivo ed empatico nel quale mostra all’interlocutrice la propria disponibilità e volontà di comprendere il suo bisogno per poterla aiutare in modo efficace<sup>51</sup>. In questa sede «la parola della donna ha il giusto peso<sup>52</sup>» in opposizione alla situazione che si trova a vivere all’esterno dove la denuncia della violenza subita e del dolore patito rimangono inascoltati. In questa attività “diretta” con l’utente, l’assistente sociale deve sospendere momentaneamente qualsiasi pregiudizio per permettere alla persona di potersi sentire accettata e accolta. L’operatrice deve essere neutrale: deve assumere un atteggiamento non giudicante ed empatico nei confronti della donna che si rivolge al servizio; questo le permetterà di non elaborare valutazioni frettolose che possano colpevolizzare la vittima, ottenere il suo allontanamento<sup>53</sup> e la vittimizzazione secondaria. La neutralità dell’assistente sociale è fondamentale in ogni colloquio, ma ancor di più quando si presentano al servizio vittime di condivisione non

---

<sup>48</sup> Il colloquio di segretariato sociale è definito dalla legge n. 328 del 2000 come uno dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, deve infatti essere garantito a ogni cittadino che presenti un bisogno o un problema e permette di tutelare il diritto di ogni persona ad avere informazioni adeguate rispetto alle prestazioni, alle risorse sociali e ai servizi disponibili sul territorio. Sono incontri che devono essere svolti da operatori sociali altamente qualificati poiché questo colloquio è finalizzato a decodificare la domanda presentata dalla persona; l’obiettivo deve essere quello di dare e ricevere più informazioni possibili per comprendere il bisogno presentato e capire qual è il modo migliore per aiutarlo. In seguito al colloquio di segretariato sociale può esserci la presa in carico dell’utente o il rinvio a un servizio più adeguato ad affrontare il tipo di problema presentato. Cfr. A. Ziliani, B. Rovai, *Assistenti sociali professionisti. Metodologia del lavoro sociale*, Carocci Faber, Roma, 2007, pp. 102-103.

<sup>49</sup> M. T. Zini, S. Miodini, *Il colloquio d’aiuto. Teoria e pratica nel servizio sociale*, Carocci Faber, Roma, 1998, p. 64.

<sup>50</sup> È il processo con il quale il servizio, dopo un’attenta valutazione del/della professionista, decide di assumere una responsabilità amministrativa e professionale nei confronti della persona che presenta una richiesta di aiuto. Cfr. M. Lerma, *Metodo e tecniche del processo di aiuto*, Astrolabio, Roma, 1992, p. 126.

<sup>51</sup> A. Campanini, *L’intervento sistemico. Un modello operativo per il servizio sociale*, Carocci Faber, Roma, 2002, p. 153.

<sup>52</sup> S. Zaccaria, *Il punto di vista delle associazioni. La casa delle donne per non subire violenza di Bologna*, in D. Galli, F. Mantovani, a cura di, *Violenza di genere e violenza assistita. Percorsi di accompagnamento*, Franco Angeli, Milano, 2022, p. 137.

<sup>53</sup> A. Campanini, *L’intervento sistemico. Un modello operativo per il servizio sociale*, Carocci Faber, Roma, 2002, p. 31.

consensuale di immagini e video intimi, poiché, come si è affermato nei capitoli precedenti, la persona è vittima anche del fenomeno del *victim blaming* e viene giudicata negativamente dalla collettività per non aver rispettato gli standard di genere. Nel momento in cui si rivolge ad un servizio sociale deve, invece, esserle garantita comprensione per ciò che le è accaduto; l'operatrice deve creare uno spazio sicuro, che permetta alla persona di sentirsi protetta e accolta; in nessun modo farla sentire inadeguata o colpevole, ma anzi deve utilizzare le tecniche e gli strumenti in suo possesso per aiutarla a comprendere che ciò che ha vissuto è una violenza di cui non è assolutamente responsabile. È importante che l'assistente sociale, durante il colloquio, comprenda quali sono le aspettative della persona e allo stesso tempo chiarisca le modalità operative del servizio e come questo possa effettivamente aiutarla, evitando di alimentare aspettative irraggiungibili.

Quando si lavora con donne vittime di violenza, vista la delicata situazione in cui versano, la metodologia operativa prevede sempre una presa in carico multidisciplinare. Di conseguenza, dopo un'attenta valutazione della situazione presentata, l'assistente sociale dovrà svolgere la funzione di *linking agents*<sup>54</sup>, che consiste nell'attivazione del lavoro in rete<sup>55</sup>: professioniste specializzate nella violenza maschile contro la donna che, con competenze differenti, operano in sinergia creando delle connessioni con i servizi e le risorse disponibili sul territorio per sostenere la persona nel percorso di aiuto. Lavorare in rete significa unirsi per agire contro la violenza e richiede alcuni elementi fondamentali: creare protocolli e linguaggi comuni per facilitare gli interventi in condizione di emergenza e prese in carico globali; conoscere e formarsi periodicamente sulle risorse attivabili sul territorio e sugli interventi che il proprio servizio può erogare<sup>56</sup>. Con una rete di servizi adeguata è possibile rispondere tempestivamente ed efficacemente ai bisogni di queste donne, evitando una vittimizzazione secondaria da parte delle istituzioni.

Il lavoro di *équipe* deve essere orientato al riconoscimento dell'autonomia professionale dell'altro, cosicché si possano creare interventi equilibrati, in cui ogni operatrice possa apportare il proprio contributo, in base all'ambito di competenza, senza sovrapposizioni di ruolo. Attraverso una cooperazione e coordinamento tra i diversi professionisti è possibile elaborare dei progetti integrati finalizzati al medesimo obiettivo, evitando così prestazioni frammentate, sconnesse e inefficaci, inutili per la persona in condizione di bisogno.

---

<sup>54</sup> E. Allegri, P. Palmieri, F. Zucca, *Il colloquio nel servizio sociale*, Carocci Faber, Roba, 2006, p. 124.

<sup>55</sup> A. Ziliani, B. Rovai, *Assistenti sociali professionisti. Metodologia del lavoro sociale*, Carocci Faber, Roma, 2007, p. 178.

<sup>56</sup> S. Zaccaria, *Il punto di vista delle associazioni. La casa delle donne per non subire violenza di Bologna*, in D. Galli, F. Mantovani, a cura di, *Violenza di genere e violenza assistita. Percorsi di accompagnamento*, Franco Angeli, Milano, 2022, p. 147.

All'assistente sociale, indipendentemente dall'organizzazione in cui opera, può essere assegnato il ruolo di leader e coordinatrice di questa tipologia di interventi, come previsto dall'articolo 21 del Dpr n. 328/2001<sup>57</sup>. All'interno di queste équipe multidisciplinari è il servizio sociale che svolge frequentemente un ruolo di "regia"<sup>58</sup>, poiché l'aggancio con gli altri servizi parte, spesso, da questo ente in cui le assistenti sociali che vi operano devono valutare quali servizi e professionisti è necessario coinvolgere nel processo di aiuto. In ogni caso è preferibile assegnare all'assistente sociale, anche di un altro servizio attivo, il ruolo di referente dell'équipe perché, grazie alle competenze di coordinamento e ai principi che ne orientano l'operatività, può svolgere efficacemente questo ruolo e divenire il punto di raccordo tra le diverse professionalità coinvolte nei casi di violenza<sup>59</sup>, favorendo il confronto, lo scambio e la reciprocità: elementi fondamentali per un gruppo di lavoro efficace.

La presenza dell'assistente sociale in qualità di coordinatrice è fondamentale, inoltre, per far sì che nell'attivazione degli interventi o nell'erogazione delle prestazioni si mantenga il focus sulla centralità della donna e sul rispetto "dei suoi tempi", senza assumere un atteggiamento direttivo e prescrittivo. Uno dei principi cardine del servizio sociale è infatti quello del riconoscimento e della tutela dell'autodeterminazione delle persone in situazione di bisogno, ovvero il rispetto della libertà di scegliere cosa sia meglio per sé stessi. Questo principio si fonda sul fatto che l'assistente sociale sia una professionista al servizio delle persone che presentano una difficoltà o un problema e opera per favorire un cambiamento positivo e, quando possibile, il superamento di questa condizione. Affinché questo sia possibile è fondamentale il coinvolgimento della persona interessata, in ogni fase del processo di aiuto e soprattutto nell'elaborazione del progetto di intervento; se così non fosse si alimenterebbe la dipendenza dai servizi favorendo l'assistenzialismo.

Poiché la condotta di condivisione non consensuale di materiale intimo priva le vittime del diritto di scelta per sé e mira a punirle per aver liberamente goduto del proprio corpo, il principio di autodeterminazione assume ancora più importanza. Sarebbe paradossale e controproducente che l'équipe professionale di supporto elabori dei progetti che non tengano conto dei desideri e bisogni della donna, facendole assumere un ruolo passivo. L'intervento deve essere finalizzato al riacquisto dell'autodeterminazione, non a un'ulteriore privazione di

---

<sup>57</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".

<sup>58</sup> G. S. Simoni, *I percorsi di accompagnamento dei Servizi, in una dinamica di rete, a favore di famiglie con minori segnate dalla violenza di genere e dalla violenza assistita*, in, D. Galli, F. Mantovani, a cura di, *Violenza di genere e violenza assistita. Percorsi di accompagnamento*, Franco Angeli, Milano, 2022, p. 107.

<sup>59</sup> G. Cellini, M. Dellavalle, *Il processo di aiuto del servizio sociale. Prospettive metodologiche*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, p. 188.

essa da parte delle professioniste. L'assistente sociale inserita in questi gruppi di lavoro diviene garante della centralità della persona e, in quanto coordinatrice, fa sì che l'intero percorso di sostegno, così come l'attività degli altri operatori, sia orientato a questo principio operativo.

La donna vittima di condivisione non consensuale di materiale intimo può rivolgersi, o essere inviata dall'assistente sociale comunale o da altri professionisti, anche a centri maggiormente specializzati nel contrasto e nella prevenzione della violenza maschile contro le donne. Tra questi rientrano sicuramente i Centri Antiviolenza (CAV), fondamentali nella rete dei servizi, che vengono definiti come:

Luoghi predisposti per accogliere le donne che hanno subito violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Sono gestiti da organizzazioni di donne, attive ed esperte nell'accoglienza, offrono protezione, sostegno a donne vittime di violenza intra ed extra-familiare e ai loro figli/figlie minori<sup>60</sup>.

Nascono sulla spinta dei movimenti femministi e come luoghi sicuri per le donne<sup>61</sup>.

Le figure professionali previste nei CAV sono: psicologhe, assistenti sociali, educatrici e avvocate. Possono eventualmente, quando la situazione lo richiede, avvalersi di collaboratori esterni previa attenta valutazione e formazione<sup>62</sup>. Le professioniste o le volontarie che operano all'interno di questi centri sono persone altamente formate per lavorare con le donne vittime di violenza, hanno alle spalle percorsi di formazione incentrati sull'*empowerment* femminile, sulle disuguaglianze di genere<sup>63</sup> e su tutti gli aspetti della violenza maschile contro le donne. Grazie al lavoro di equipe, tutta al femminile, si garantisce un servizio di accoglienza, di ascolto e di orientamento, ma anche supporto psicologico e legale per le donne che presentano una domanda di aiuto in quanto vittime di violenza (fisica, sessuale, psicologica ed economica) a opera dell'attuale o ex partner, ma anche di estranei. Questi centri svolgono un lavoro inestimabile nel sostegno alle vittime di violenza domestica e al loro percorso di fuoriuscita dalla violenza. Sono, infatti, maggiormente noti per gli interventi in questo specifico settore, ma le professioniste che vi operano, essendo formate per il sostegno di tutte le vittime di violenza maschile contro le donne, rendono il CAV il luogo più adatto per accogliere e orientare anche quelle del fenomeno di condivisione non consensuale di materiale intimo.

---

<sup>60</sup> Di.Re – Donne in rete contro la violenza e A.N.C.I., *Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza*, Roma, 20 marzo 2014, p. 62.

<sup>61</sup> S. Zaccaria, *Il punto di vista delle associazioni. La casa delle donne per non subire violenza di Bologna*, in D. Galli, F. Mantovani, a cura di, *Violenza di genere e violenza assistita. Percorsi di accompagnamento*, Franco Angeli, Milano, 2022, p. 133.

<sup>62</sup> Di.Re – Donne in rete contro la violenza e A.N.C.I., *Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza*, Roma, 20 marzo 2014, p. 62.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

Anche nei Centri antiviolenza la figura dell'assistente sociale viene spesso inserita nella fase di accoglienza, dove svolgerà essenzialmente la mansione appena analizzata e dovrà, anche in questa sede, applicare e rispettare le tecniche e metodologie già citate, per la creazione di un ambiente sicuro che favorisca l'aggancio della donna e una relazione di fiducia reciproca. Questi servizi prevedono che l'assistente sociale, in sinergia con le altre figure professionali, come la psicologa, svolgano molteplici colloqui per comprendere meglio la situazione e accompagnare la donna nel riconoscimento della violenza subita. Le vittime di revenge porn non sono sempre consapevoli che quella vissuta sia una vera e propria violenza: alcune non sanno che si tratti di una condotta penalmente rilevante e non conoscono le modalità per farvi fronte<sup>64</sup>. La presa in carico da parte di un'equipe professionale può aiutare la donna, in primis, a delimitare i confini della condotta e a definirla per ciò che è: violenza maschile contro la donna. Durante questi colloqui è importantissimo comprendere, inoltre, se la persona sia vittima anche di altri tipi di violenza come, per esempio, stalking, cyberstalking e molestie messe in atto sia dall'ex-partner che da estranei. È necessario raccogliere tutte le informazioni possibili per capire come orientare l'intervento e attivare le tutele del caso.

I centri antiviolenza erogano le prestazioni sociali e di sostegno psicologico e legale gratuitamente, grazie a finanziamenti pubblici e raccolte fondi private<sup>65</sup>. Questa scelta è fondamentale poiché molto spesso le vittime di violenza maschile contro le donne, tra cui quelle colpite dal fenomeno del revenge porn, possono fare i conti con problematiche di tipo finanziario. Come si è visto nel precedente capitolo non è infrequente che queste donne vivano una condizione economica precaria derivante dal licenziamento a causa della divulgazione del materiale intimo; a ciò si aggiunge la difficoltà di trovare un nuovo posto di lavoro, che si aggrava nei casi in cui le immagini e/o i video siano diventati virali. Avere una condizione economica precaria è una conseguenza dannosa che può comportare anche l'impossibilità per la donna di rivolgersi a professionisti privati per affrontare le conseguenze di ciò che si è vissuto, per esempio da un punto di vista legale. Infatti, nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia<sup>66</sup>, il legislatore ha previsto che le vittime di violenza di genere possano accedere al patrocinio gratuito in deroga dei limiti di reddito previsti, ma questa previsione non è applicabile alle vittime di revenge porn poiché l'art.

---

<sup>64</sup> D. Rosani, "Sends nudes". *Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d'età*, in «Diritto Penale Contemporaneo», IX-2, 2019, pp. 25-26.

<sup>65</sup> S. Zaccaria, *Il punto di vista delle associazioni. La casa delle donne per non subire violenza di Bologna*, in D. Galli, F. Mantovani, a cura di, *Violenza di genere e violenza assistita. Percorsi di accompagnamento*, Franco Angeli, Milano, 2022, p. 139.

<sup>66</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. All'art. 76, comma 4-ter recita:

«La persona offesa dai reati di cui agli articoli 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

612-ter c.p. è stato escluso dall'elenco dei reati in cui è applicabile questa deroga. Tutto questo comporta un ulteriore aggravamento per la condizione della vittima che ancora una volta viene sminuita e misconosciuta, ma grazie agli interventi messi a disposizione dai centri antiviolenza si garantisce il diritto e la possibilità di avere un supporto per la fuoriuscita dal percorso di violenza. In questi casi l'assistente sociale, quando la situazione lo richiede, può valutare l'idoneità della donna a usufruire di misure di contrasto alla povertà; il suo compito, quando sono presenti i requisiti, è quello di attivare le procedure necessarie e presentare le domande e i documenti per l'attivazione, sempre nel rispetto della sua autodeterminazione. Si tratta di un intervento che, quando possibile, deve avere carattere temporaneo, ma che permette alla vittima di far fronte alle spese ordinarie e mantenere la propria indipendenza e autonomia; allo stesso tempo, sulla base delle competenze della donna, si può valutare la possibilità di partecipazione a percorsi di reintegrazione lavorativa. Al momento non sono presenti misure specifiche per il revenge porn a livello nazionale, ma dal 2021 è attivo il Reddito di libertà<sup>67</sup>, indirizzato alle donne, prese in carico dai servizi sociali e dai CAV, per favorire l'autonomia e la fuoriuscita dalla violenza. I requisiti richiesti, però, sembrano indicare che, seppure non sia specificato, si tratti di una misura destinata principalmente alle donne vittime di violenza domestica per permetterle di allontanarsi dal partner abusante<sup>68</sup>. Una possibilità, forse quella più percorribile in presenza dei requisiti, è quella del Reddito di Cittadinanza (RdC); misura che, in seguito all'emanazione del decreto lavoro 2022, verrà sostituita dall'Assegno di Inclusione che entrerà in vigore dal primo gennaio 2024.

Alle misure di contrasto nazionale si aggiungono quelle regionali, che cambiano a seconda del territorio di riferimento e sulle quali l'assistente sociale deve sempre essere aggiornata per garantire un intervento efficace.

La gogna pubblica a cui si è sottoposte in seguito alla diffusione delle immagini può portare la donna a isolarsi ancora di più e a sperimentare un forte senso di vergogna, a evitare relazioni e rapporti per paura del confronto con l'altro. Questo timore potrebbe impedire di rivolgersi a professionisti per paura di essere riconosciuta e giudicata ulteriormente. A questo proposito può essere utile la tutela di anonimato che garantiscono i centri antiviolenza (grazie allo sportello telefonico) per cui si può chiedere aiuto o informazioni senza rivelare la propria identità<sup>69</sup>. Questo potrebbe permettere alla donna di avvicinarsi comunque ai servizi, anche in presenza di un forte senso di vergogna, favorendo l'aggancio iniziale per il percorso di aiuto.

---

<sup>67</sup> Misura introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020, articolo 3, comma 1.

<sup>68</sup> Reddito di libertà per donne vittime di violenza: requisiti e domanda, Disponibile al sito: [www.inps.it](http://www.inps.it)

<sup>69</sup> S. Zaccaria, *Il punto di vista delle associazioni. La casa delle donne per non subire violenza di Bologna*, in D. Galli, F. Mantovani, a cura di, *Violenza di genere e violenza assistita. Percorsi di accompagnamento*, Franco Angeli, Milano, 2022, p. 140.

Tra le possibilità per affrontare il percorso, una è denunciare la violenza subita, poiché la condivisione non consensuale di immagini e video intimi è un reato punito all'art. 612-ter del Codice penale. La norma prevede che si possa procedere a querela di parte; di conseguenza si lascia libertà alla donna di decidere se denunciare l'accaduto oppure no.

L'importanza dell'equipe multidisciplinare inserita nei centri antiviolenza emerge anche in questo aspetto, poiché grazie alla presenza di avvocate esperte è possibile dare informazioni precise e attente sugli scenari giuridici possibili che si presentano in base alla decisione che potrebbe prendere. Nel momento in cui la vittima decida di procedere con la querela, le professioniste possono accompagnarla agli uffici di polizia sostenendola in questo importante passo.

La rete dei servizi non si esaurisce, infatti, ai soli enti in cui sono presenti assistenti sociali, ma per esempio, un altro partner fondamentale in questo caso è la polizia di stato che è l'organo predisposto ad accogliere le denunce per queste condotte.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare non sempre presentare denuncia è la soluzione migliore per la donna e per la sua condizione, sia perché potrebbe non essere pronta a intraprendere un processo penale e tutto ciò che questo comporta, sia perché ha bisogno di tempo per riuscire a compiere questo passo. L'assistente sociale e le altre professioniste dell'aiuto non possono sostituirsi alla donna e decidere per lei, né imporle azioni da compiere. Come già asserito, la metodologia prevede che qualsiasi intervento, attività o decisione debba essere presa solo previo consenso della persona interessata<sup>70</sup>, restituendo così alla donna il potere decisionale di cui era stata privata<sup>71</sup>. Di conseguenza, nel momento in cui la vittima decida di non sporgere denuncia le operatrici rispettano e comprendono questa scelta personale e in nessun modo spingono la donna a mettere in atto azioni per cui non si sente pronta; il loro compito è quello di garantire la possibilità di assumere scelte libere e incondizionate, mostrando le varie strade possibili e le conseguenze che da queste possono scaturire. Quando si lavora nel sociale, con le persone, con i loro bisogni e con le loro difficoltà si deve sempre tenere a mente il principio fondamentale del servizio sociale che insegna che “si lavora con loro e non su di loro” per cui l'operatrice deve sospendere il giudizio e il proprio punto di vista accentando che ciò che lei ritiene migliore non lo sia invece per l'utente. L'obiettivo del processo di aiuto è

---

<sup>70</sup> Di.Re – Donne in rete contro la violenza e A.N.C.I., *Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza*, Roma, 20 marzo 2014, p. 63.

<sup>71</sup> S. Zaccaria, *Il punto di vista delle associazioni. La casa delle donne per non subire violenza di Bologna*, in D. Galli, F. Mantovani, a cura di, *Violenza di genere e violenza assistita. Percorsi di accompagnamento*, Franco Angeli, Milano, 2022, p. 142.

quello di valorizzare la persona e non impoverirla, soprattutto quando si tratta di vittime di violenza<sup>72</sup>.

La rete di servizi attivi per il sostegno a queste vittime si è arricchita anche di associazioni che si occupano nello specifico di condivisione non consensuale di materiale intimo e di sostegno alle vittime. La più importante, in Italia, è Permesso Negato APS<sup>73</sup>. Quest'ultima è un'associazione no-profit di promozione sociale che offre diversi servizi per il sostegno gratuito, legale e psicologico, alle vittime di reati di violenza online, in particolare quelle di revenge porn e condivisione non consensuale di materiale intimo. Il lavoro svolto da Permesso Negato a partire dal 2019 è stato fondamentale poiché non si è limitato solo alla presa in carico delle vittime, ma ha svolto un importante lavoro di ricerca sul fenomeno, creando dati e informazioni preziose per la popolazione e soprattutto per tutti coloro che operano nel settore. Tra i servizi offerti gratuitamente alle vittime vi è: invio della segnalazione alle piattaforme in cui sono stati condivisi i materiali per la rimozione dei contenuti, sostegno legale con avvocati/e esperti/e; infine ha inaugurato recentemente anche uno sportello per il supporto psicologico di queste donne (vengono garantiti tre incontri gratuiti della durata di un'ora). L'attività di supporto tecnologico, svolta da questa associazione, è importantissima per il contrasto a questo reato. L'azione di permesso negato si inserisce all'interno della rete dei servizi sociali tradizionali divenendo un partner fondamentale nella lotta al contrasto delle violenze e le operatrici sociali devono conoscere questa importante risorsa per poter eventualmente collaborare nel processo di aiuto della donna.

Altro attore fondamentale in questa rete di servizi per la tutela delle vittime è il Garante per la protezione dei dati personali, meglio noto come garante della privacy. A partire dal 2021 tutti coloro che hanno timore che le proprie immagini o video possano essere condivisi online senza il loro consenso possono inviare una segnalazione a questa autorità che attiverà un processo per prevenire questa diffusione, grazie a delle tecnologie specifiche come i codici hash<sup>74</sup>. Questo progetto pilota nasce in collaborazione con la Piattaforma Facebook<sup>75</sup>. Sul sito ufficiale dell'Autorità Garante è attivo un canale di emergenza per le potenziali vittime di revenge porn, nel quale sono indicati i passaggi da espletare per presentare la segnalazione<sup>76</sup>.

Dunque, le donne colpite dal fenomeno della condivisione non consensuale di rappresentazioni intime e a sfondo sessuale, in prima istanza, possono rivolgersi a diverse

---

<sup>72</sup> S. Fargion, *Il metodo del servizio sociale. Riflessioni, casi e ricerche*, Carocci Faber, Roma, 2013, pp. 37-43.

<sup>73</sup> Cfr. [www.permessonegato.it](http://www.permessonegato.it)

<sup>74</sup> Cfr. [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

<sup>75</sup> Permesso Negato, *State of Revenge Porn, Edizione 2022*, 2022, p. 13, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)

<sup>76</sup> [www.garanteprivacy.it/temi/revengeporn](http://www.garanteprivacy.it/temi/revengeporn)



organizzazioni come i servizi sociali territoriali, i centri antiviolenza o le associazioni specifiche attive su tutto il territorio nazionale. Trattandosi di un fenomeno ancora non ben definito, spesso incompreso e sminuito, quando si verificano casi riconducibili a questo fenomeno si parla principalmente di denuncia e tecniche per bloccare la diffusione dei contenuti online; si dimentica che le gravi conseguenze vissute possono comportare anche necessità di sostegni di altro tipo. La donna vittima di revenge porn può essere esclusa dalla società e perfino dalla propria rete primaria, ma nei servizi analizzati può trovare invece accoglienza, accettazione e raggiungere la consapevolezza di non essere sola nell'affrontare il suo percorso di guarigione. È bene ricordare che essendo un fenomeno molto complesso e dai confini incerti le modalità di intervento non possono mai essere precostituite: è necessario analizzare caso per caso e comprendere quali passi sia meglio attuare. Come si è avuto modo di capire in queste pagine, le professioni di aiuto, tra cui le assistenti sociali, sono quelle più formate e competenti per intervenire in questi casi e attivare un percorso ad hoc.

Sarebbe utile favorire una maggiore inclusione di questa figura professionale quando si parla di revenge porn e sottolineare la possibilità di rivolgersi ai servizi sociali o ai centri antiviolenza per ottenere un aiuto.

### ***3. I progetti di contrasto del revenge porn per una rivoluzione educativa***

Le peculiarità della condotta di revenge porn fanno sì che, anche nei casi in cui la donna riesca a ottenere giustizia e il giudice disponga la cancellazione dei materiali dalle piattaforme, non potrà mai esserci un'eliminazione totale dei contenuti intimi dalla rete poiché non è possibile conoscere tutti coloro che li hanno scaricati. Ciò significa che seppure si arrivasse alla condanna dell'autore di reato, la donna non sarebbe comunque al sicuro e sempre a rischio di una nuova diffusione non consensuale. Il sostegno della rete dei servizi alla persona è fondamentale per superare il trauma, ma la consapevolezza che le proprie immagini e video continuino a circolare in rete e possano tornare alla ribalta in qualsiasi momento, sottopongono la donna a situazioni di stress continue, accompagnate dal timore che non troverà mai pace. La ricerca di una tecnologia che sia in grado di bloccare la condivisione di questo materiale e la sua eliminazione totale dalla rete è sicuramente ancora lontana dal divenire realtà. Tutto questo dimostra come la metodologia difensiva utilizzata da sempre per il contrasto alla violenza contro le donne, applicata anche ai casi di revenge porn, non sia sufficiente per affrontare efficacemente questo complesso fenomeno, tantomeno ora che trova complicità anche nelle tecnologie telematiche, nella percezione di anonimato e nella transnazionalità delle condotte che queste permettono.

La retorica punitiva<sup>77</sup> che favorisce un uso smodato del sistema penale per risolvere i problemi, con l'idea che solo attraverso pene rigide si possano contrastare questi fenomeni è solo un'illusione, e lo dimostrano i dati su tutte le tipologie di violenze di genere che rimangono stabili nonostante l'emanazione del Codice Rosso, ovverosia la legge per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere<sup>78</sup>. Questa inefficacia è semplicemente il frutto di un sistema penale che, come ricorda Pitch, è classista, razzista e sessista<sup>79</sup>, e le sanzioni utilizzate sono sempre le stesse, nonostante si sia dimostrata da tempo la loro inefficacia.

Nei casi di revenge porn non è prevista la possibilità di sospensione della pena subordinata alla partecipazione a progetti di assistenza psicologica e di recupero di soggetti condannati. Ciò significa che nei casi in cui l'agente venisse condannato ai sensi dell'art. 612-ter c.p. non è possibile una presa in carico da parte dei servizi per favorire una prevenzione della recidiva. Senza questi strumenti di sostegno la pena appare come una semplice punizione che, vista come ingiusta da parte di chi la subisce, difficilmente potrà prevenire la recidiva per queste condotte e alimenterà, invece, odio e violenza. Queste scelte legislative derivano da, utilizzando le parole dell'avvocato Antonio Tamburrano «un vuoto culturale e di civiltà giuridica che riduce la politica criminale al solo diritto penale, incentrato sull'inflizione della pena detentiva<sup>80</sup>».

Il sistema penale diviene così uno strumento essenzialmente punitivo e retributivo, venendo spogliato della sua funzione principale che è quella di prevenzione dei reati e rieducazione del reo<sup>81</sup>. Nella contemporaneità l'unica finalità della pena appare quella di neutralizzare l'autore di violenza, che seguendo la logica neoliberale, che non tiene conto del contesto sociale in cui è inserito, è l'unico vero colpevole che deve pagare per ciò che ha commesso e ripagare la vittima<sup>82</sup>. Vien da sé che, con queste condizioni, difficilmente ci potrà essere una trasformazione della realtà se si continua ad affidare il contrasto alla violenza maschile contro la donna solo al sistema punitivo.

---

<sup>77</sup> E. Sonnini, *Recensione a Pitch. Il malinteso della vittima*, 2022, Blog studi sulla questione criminali online, disponibile al sito: [www.studiquestionecriminale.wordpress.com](http://www.studiquestionecriminale.wordpress.com)

<sup>78</sup> La violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Per esempio, nel 2021 le donne che si sono recate al Pronto Soccorso a causa di violenze sono 11.771 su un totale di 12.780. L'incidenza di questi accessi è in costante aumento dal 2017. Cfr. [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it); In relazione alla violenza online contro le donne, oggetto di analisi di questa tesi, è emerso dalle ricerche di Permesso Negato che la condivisione non consensuale di immagini intime è in costante aumento dal 2020. Permesso Negato, *State of Revenge Porn, Edizione 2022*, 2022, p. 11, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)

<sup>79</sup> T. Pitch, *Il malinteso della vittima*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022.

<sup>80</sup> A. Tamburrano, *Revenge porn ovvero quando la goliardia non è più uno scherzo: analisi e riflessioni sulla nuova fattispecie di cui all'art. 612-ter del Codice penale*, in «Percorsi penali», II-1, 2021, p. 21.

<sup>81</sup> Principio sancito all'art. 27 della Costituzione italiana.

<sup>82</sup> E. Sonnini, *Recensione a Pitch. Il malinteso della vittima*, 2022, Blog studi sulla questione criminali online, disponibile al sito: [www.studiquestionecriminale.wordpress.com](http://www.studiquestionecriminale.wordpress.com)

L'attività svolta in questi anni per la prevenzione della violenza di genere è stata principalmente incentrata sulla donna e sulle modalità da attuare per “riconoscere e fuggire” dalla violenza. Il paradigma neoliberale ha portato a una società che insegna alle donne tecniche e strategie per imparare a difendersi dalle condotte violente messe in atto dagli uomini: non si devono indossare gonne troppo corte o magliette troppo scollate, evitare di uscire la notte non accompagnate, imparare a riconoscere i segnali che indicano che il proprio compagno è violento, evitare di scattarsi foto nude o acconsentire ad essere riprese durante un atto sessuale, non recarsi all'incontro chiarificatore e così via. Alle donne si insegna come cercare di schivare la violenza e allo stesso tempo si ricorda che nel caso in cui si fallisca in questo intento la colpa sia solo sua.

A questa ideologia colpevolizzante della donna contribuisce in modo esponenziale il linguaggio mediatico, che ancora oggi contribuisce a normalizzare la violenza maschile tramite rappresentazioni stereotipate e perfino romantiche. È di pochi giorni fa l'articolo de La Stampa sull'ennesimo caso di femminicidio in Italia il cui titolo recitava «Al Paese serve un'opera di educazione profonda: dobbiamo insegnare alle ragazze a salvarsi<sup>83</sup>», titolo prontamente modificato in seguito alle sferrate critiche arrivate dal web, ma non passato inosservato alle attiviste nel campo del femminismo che ancora una volta denunciano l'incapacità dei media a parlare di violenza di genere. Infatti, questo è solo l'ultimo dei tanti articoli che vengono pubblicati e che legittimano la logica di *victim blaming* e deresponsabilizzazione dell'uomo violento o, al più, presentano una narrazione di violenze «senza colpevoli<sup>84</sup>».

Frequentemente si diffondono articoli che analizzano attentamente la vita della vittima, le sue abitudini e i suoi atteggiamenti, per trovare in questi ultimi la logica della violenza; non appaiono invece rilevanti le abitudini del partner abusante che viene ritratto come “un bravo lavoratore” o un “buon padre”, o “un ragazzo ingenuo che non sapeva che diffondendo le immagini avrebbe danneggiato la fidanzata”, così da permettere ai lettori di entrare in empatia con lui e non riconoscergli una colpa per ciò che ha fatto<sup>85</sup>. Difficilmente si parla di società patriarcale, di doppi standard o di disuguaglianze di genere o di socializzazione alla violenza: le vere colpevoli di queste condotte.

La condivisione non consensuale non è ovviamente estranea a questa narrazione distorta, che alimenta ulteriormente il fenomeno. Gli studi evidenziano come, nel momento in cui gli episodi di revenge porn divengono casi di cronaca, il racconto fatto dai media favorisca un

---

<sup>83</sup> Il titolo fa riferimento al seguente articolo: A. Cuzzocrea, *Uomini che uccidono le donne: al paese serve un'opera educazione profonda*, in «La Stampa», 1 giugno 2023

<sup>84</sup> F. Saccà, R. Belmonte, *La violenza non è normale*, in «in genere», 14.06.2022.

<sup>85</sup> E. Giomi, *#Metoo e loro pure (forse). Dalla copertura giornalistica degli scandali sessuali alle policies di genere adottate dai media italiani*, in «AG About Gender», VII-14, 2018, p. 229.

aumento esponenziale dell'accesso ai canali Telegram per entrare in possesso di questo materiale. Di conseguenza, la violenza è veicolata dai giornalisti o dalle giornaliste stessi/e che, denunciando questi episodi, pubblicano i nomi dei gruppi, delle piattaforme o dei siti incriminati incentivando così la loro ulteriore divulgazione<sup>86</sup> e divenendo complici di questo reato.

Per cercare di arginare questa problematica nel 2017 è stato varato il Manifesto di Venezia<sup>87</sup>, che contiene raccomandazioni che guidino i giornalisti nell'elaborazione di articoli che siano in grado di dare informazioni corrette sulla violenza maschile contro la donna, allontanandosi da stereotipi e disuguaglianze di genere. Purtroppo, il rispetto di questo manifesto non è ancora vincolante e l'adesione ad esso è una libera scelta del professionista<sup>88</sup>.

La rappresentazione mediatica della donna che diviene vittima di revenge porn o di altre violenze di genere può essere uno dei motivi che la spinge a non denunciare e a evitare non solo il processo giuridico, ma anche quello mediatico, che appare forse ancora più doloroso e ghetizzante.

Questo è un ulteriore elemento che segnala l'inadeguatezza delle politiche adottate fino ad ora e la necessità di un'inversione di tendenza che comporti il passaggio da misure di contrasto a misure di prevenzione che permettano di affrontare sapientemente il fenomeno della condivisione non consensuale di immagini e video intimi. L'assistente sociale specialista, nella sua figura di progettista, può e deve spendersi per questa causa. In quanto professionista dell'aiuto sostiene le vittime di violenza, ma in questo caso il suo ruolo appare differente. Le competenze e le tecniche apprese durante gli studi possono essere messe a disposizione di tutta la popolazione. Sensibilizzare al problema appare il giusto modo per avere giovani e futuri adulti consapevoli e sensibili. Anche in quest'ottica il lavoro di rete è fondamentale ed è necessario coinvolgere più partner possibili per lo sviluppo di una progettazione efficiente. L'obiettivo deve essere quello di una rivoluzione educativa che arrivi in ogni parte della società.

Per affrontare il fenomeno della condivisione non consensuale di rappresentazioni intime è necessaria, prima di tutto, una responsabilizzazione di chi crea le app e le mette a disposizione della popolazione<sup>89</sup>, i cd. *provider*: senza una loro sensibilizzazione questi interventi risulterebbero inutili. Questi ultimi, come si è visto, per esempio, nei casi di Telegram, sono spesso disinteressati alle conseguenze di questo fenomeno e avallano la circolazione di

---

<sup>86</sup> Permesso Negato, *State of revenge porn novembre 2020, Analisi dello Stato della Pornografia Non Consensuale su Telegram in Italia*, 2020, disponibile al link: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report), p. 6.

<sup>87</sup> Disponibile al sito: [www.fnsi.it](http://www.fnsi.it)

<sup>88</sup> E. Giomi, *#Metoo e loro pure (forse). Dalla copertura giornalistica degli scandali sessuali alle policies di genere adottate dai media italiani*, in «AG About Gender», VII-14, 2018, p. 231-232.

<sup>89</sup> S. Maderna, *I fenomeni del sexting e del revenge porn. Diffusione di materiale pornografico prodotto dalla vittima*, in «disCrimen», III-2, 2020, p. 8.

contenuti violenti e di odio online sulla base di personali valori etici. È allora necessario che le istituzioni e i professionisti della rete cerchino di creare una cooperazione efficace con questi attori sociali, centrali, quando si parla di crimini d'odio online. Vista la pervasività delle tecnologie e la gravità che le condotte di odio messe in atto online possono avere per le vittime, non è sufficiente affidarsi alla personale volontà e libera partecipazione dei *provider* alla rete di contrasto alle violenze di genere online, ma appare necessario e urgente l'introduzione di una normativa specifica di settore, a livello nazionale e sovranazionale, che permetta di limitare il loro potere che al momento è, invece, smisurato. Questi hanno infatti la discrezionalità di decidere quali contenuti possano circolare online e quali no, stabilendo in maniera arbitraria quelli definibili o meno come violenza<sup>90</sup>. Questo comporta che immagini di donne con il seno nudo, liberamente pubblicate dalle persone raffigurate, vengano censurate, poiché considerati contenuti sessuali, dunque definibili come un attacco al decoro pubblico; ma allo stesso tempo video di stupri, immagini intime (che si ricordi non sono necessariamente foto di nudi) diffuse senza il consenso della persona raffigurata, o video di donne che vengono picchiate da uomini o di persone violentemente aggredite dalla polizia possono circolare liberamente sui social.

Le istituzioni sovranazionali da anni si impegnano nel divulgare raccomandazioni e linee guida per prevenire il fenomeno dell'odio online; queste però appaiono poco utili ad arginare effettivamente il fenomeno poiché si riconosce ampia discrezionalità ai provider che possono non rispettarle senza incorrere in gravi conseguenze<sup>91</sup>. Un primo passo per limitare questo potere è stato messo in atto dalla Commissione Europea con il *Digital Services Act*, che cerca di riequilibrare i ruoli e limitare i poteri decisionali di questi soggetti privati, e dal Consiglio d'Europa che sta valutando, attraverso un'équipe di esperti sul tema, la possibilità di istituire Autorità nazionali indipendenti che garantiscano l'applicazione delle regole di contrasto al discorso d'odio online<sup>92</sup>. Queste misure sovranazionali appaiono fondamentali per poter finalmente agire efficacemente per combattere la violenza online e, di conseguenza, anche il revenge porn, poiché permettono di applicare regole uguali in ogni piattaforma o applicazione. Non si tratta sicuramente di interventi risolutivi del problema, ma attraverso queste norme risulta più difficile pubblicare contenuti violenti e di odio anche in quei contesti virtuali che li hanno sempre accettati.

---

<sup>90</sup> F. Faloppa, *Postfazione. Una riflessione a partire dall'attualità*, in B. G. Bello, L. Scudieri, a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, pp. 178-179.

<sup>91</sup> Questo è avvenuto, per esempio, in seguito alla guerra attualmente in corso tra Ucraina e Russia. Per cui Meta Inc. ha dato la possibilità di pubblicare, in via eccezionale, contenuti di odio rivolti alla leadership russa da parte della popolazione ucraina. *Ivi*, pp. 177-180.

<sup>92</sup> *Ivi*, p. 179.

Fino ad ora, come già affermato, le misure e le azioni di contrasto si sono focalizzate essenzialmente sulla donna e sullo sviluppo di tecniche di difesa dalla violenza, lasciando ai margini – se non escludendo totalmente – il genere maschile; agire solo in questo senso senza prevedere progetti istituzionalizzati che vedano protagonisti anche gli uomini è inutile, controproducente e ricade in quella logica per cui la violenza di genere “sia una cosa solo per donne”. Nel caso della condivisione non consensuale di materiale intimo queste misure appaiono ancora più insensate in relazione, per esempio, al fenomeno dei *deep fake* o dell'*upskirt*, in cui non sono nemmeno le donne a inviare o scattare le immagini, ma vengono create dagli uomini attraverso applicazioni specifiche o scatti fraudolenti, per cui sarebbe impossibile applicare qualsivoglia tecnica di difesa.

Un importante passo verso la responsabilizzazione del genere maschile è stato fatto dalle associazioni che hanno dato vita ai centri di ascolto per uomini maltrattanti (CAM) che operano con gli autori di violenza<sup>93</sup>, uniti a partire dal 2014 nella rete nazionale Relive – Relazioni libere dalle violenze<sup>94</sup>. Questi Centri si pongono l'obiettivo di fronteggiare e prevenire la violenza, in particolare quella domestica, e diffondere la cultura delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere. Questi programmi si sviluppano sulla scia di iniziative nate nella seconda metà del secolo scorso negli Stati Uniti e si fondano su un assunto basilare: non esistono uomini violenti in sé, ma uomini che assumono comportamenti violenti. Questo assunto è importantissimo e discostandosi dalla retorica positivista, che vede la violenza verso la donna come componente naturale del genere maschile, favorisce un cambiamento epocale: se la violenza è frutto di apprendimento è possibile prevenirla e contrastarla attraverso politiche educative destinate agli uomini e basate sull'uguaglianza e sul rispetto<sup>95</sup>.

Gli studi svolti evidenziano come all'interno di questi centri, grazie al percorso effettuato, gli uomini riescano a superare la logica di risentimento verso il genere femminile e l'ideologia del *victim blaming*: riconoscere la gravità del proprio comportamento e assumerne la responsabilità<sup>96</sup>, ponendo le basi per un cambiamento. L'importanza dei programmi destinati agli autori di violenza viene sottolineata anche dalla Convenzione di Istanbul, che all'art. 16 prevede che le parti introducano delle misure legislative per istituire e sostenere questi programmi «al fine di prevenire comportamenti violenti».

---

<sup>93</sup> Il primo CAM ufficiale in Italia nasce a Firenze nel 2009 grazie all'azione lungimirante di operatrici e operatori impegnati nella presa in carico di donne vittime di violenza che, con la finalità di prevenire queste condotte, decidono di aprire un centro dedicato all'ascolto di uomini che mettono in atto comportamenti violenti. Cfr. C. Oddone, *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Rosenberg & Seller, Torino, 2020.

<sup>94</sup> [www.associazionerelive.it](http://www.associazionerelive.it)

<sup>95</sup> C. Oddone, *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Rosenberg & Seller, Torino, 2020, Edizione Kindle, capitolo 3, paragrafo 3.3, estratto da DOI: 10.4000/books.res.6884.

<sup>96</sup> C. Oddone, «Tutti gli uomini lo fanno». *Il ruolo della violenza nella costruzione sociale della maschilità: il punto di vista dei maltrattanti*, in «AG About Gender», VI-11, 2017, p. 87.

La loro diffusione sul territorio italiano è ancora molto disomogenea con una vasta copertura nel nord del paese, dove queste associazioni sono sempre più inserite nella rete di servizi per la lotta alla violenza domestica, e una presenza minore nel meridione. La diffusione dell'azione dei CAM è stata garantita, per esempio, proprio grazie all'azione di assistenti sociali lungimiranti che proponevano agli uomini la possibilità di partecipare a questi percorsi. Oggi sono riconosciuti a livello istituzionale anche dal Codice Rosso che, all'art. 6, stabilisce che la sospensione condizionale della pena (solo se inferiore ai due anni), per gli autori di violenza, è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero.

Sulla scia di questi programmi si potrebbero ipotizzare percorsi specifici anche per coloro che commettono violenze di genere e sessuali sul web. Partecipare a gruppi di ascolto per uomini autori di violenza può essere di aiuto anche per chi commette revenge porn, per permettergli di comprendere la gravità della sua condotta, andando oltre le tecniche di neutralizzazione, per uscire dalla logica della subordinazione e volontà di controllo della donna. Al momento i CAM sono aperti a tutti coloro che «stanno riflettendo sui propri comportamenti, sulla rabbia, su problematiche relazionali, sulla genitorialità e hanno bisogno di aiuto e sostegno<sup>97</sup>», dunque non è del tutto preclusa la possibilità anche agli autori di violenze online di partecipare.

Visto l'importante lavoro che i centri di ascolto per uomini maltrattanti svolgono nella lotta alla violenza di genere sono necessarie misure statali o regionali che portino a implementare maggiormente la loro presenza, laddove è quasi assente, e che favoriscano una loro maggiore istituzionalizzazione e centralità quando si parla di violenza contro le donne. Un primo passo in questa direzione è stato fatto con l'intesa Stato-Regioni, del settembre 2022, con la quale si è cercato di dare un'impostazione più omogenea a livello nazionale del lavoro con gli uomini autori di violenza. Per favorire una loro maggiore diffusione sul territorio con il D.P.C.M. 26 settembre 2022<sup>98</sup> si prevede, invece, un finanziamento di 9 milioni di euro per questi programmi. Si tratta di primi accorgimenti che necessitano di un miglioramento, per esempio, per favorire il lavoro di rete con tutti gli altri centri. Allo stesso tempo si dovrebbe approfondire l'importanza di lavorare e prendere in carico anche uomini che commettono violenza online, vista la gravità di queste condotte che non possono più essere prese sottogamba.

Posto che questi centri siano fondamentali per favorire un lavoro contro la violenza che includa anche gli uomini, quando si parla di condivisione non consensuale un limite importante che questi presentano è l'impossibilità di lavorare con chi nega completamente la violenza,

---

<sup>97</sup> Cfr. [www.centrouominimaltrattanti.org](http://www.centrouominimaltrattanti.org)

<sup>98</sup> Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza – annualità 2022.

poiché potrebbero essere controproducenti per il gruppo. Nei casi di violenza domestica o sessuale tradizionale, il Codice Rosso prevede il ricorso a tali programmi, per cui gli uomini possono essere inviati anche dall'autorità giudiziaria o dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Non prevedendo questa opportunità per gli autori di revenge porn, l'unica possibilità è che questi si rechino spontaneamente nei CAM. Il problema è che gli studi dicono che, tendenzialmente, la tipologia di uomini che partecipa attivamente alla condivisione non consensuale di materiale intimo non considerano le loro azioni come violente, dunque, difficilmente si recheranno spontaneamente in questi centri per un aiuto a superare tali atteggiamenti.

L'unica soluzione per favorire la rivoluzione educativa necessaria per prevenire la condivisione non consensuale di materiale intimo, è quella di partire dagli istituti scolastici, di primo e secondo grado. Verrebbe da pensare che trattandosi di fenomeni che si sviluppano online, e vista la pervasività delle tecnologie telematiche, il luogo migliore per favorire la prevenzione sia quello virtuale, per esempio dei social. Nel parere della scrivente, in realtà questo sarebbe un limite, poiché un'azione di educazione di genere e sessuale viene già effettuata da moltissimi e moltissime attivisti/e impegnati/e nel settore<sup>99</sup>, ma a causa delle politiche dei social molto spesso i contenuti pubblicati vengono censurati rendendo vano il loro tentativo di prevenzione. Inoltre, questi contenuti arrivano solo a chi ha desiderio di guardarli e di imparare, a chi mostra (grazie alle tracce lasciate online) di avere una sensibilità verso questo tema. Infatti, gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme social raccolgono informazioni sulle preferenze degli utenti e sulla base di queste propongono altri contenuti molto simili, che dovrebbero essere in linea con i propri interessi. Ciò significa che, se un/a ragazzo/a non è interessato/a all'educazione sessuale o di genere, è improbabile che i social gli proporranno contenuti di quel tipo.

Se, come si è già affermato, la violenza contro la donna è frutto del processo di socializzazione di genere, solo grazie all'educazione si può contrastare in modo efficace questo fenomeno. Annalisa Verza, nel suo saggio *Narrative, odio di genere e didattica del diritto*, analizza molto bene questo passo: se ne riporta un frammento illuminante a tal proposito:

Se l'educazione costituisce, dunque, il principale strumento di perpetuazione delle credenze strutturanti condivise, è nell'ambito dell'educazione stessa che è necessario puntare per realizzare e rafforzare contro-discorsi alternativi, ai quali affidare il compito di strutturare il mondo sulla base di valori più avanzati e di togliere sostegno

---

<sup>99</sup> Silvia Semenzin in qualità di sociologa digitale, attraverso il profilo Instagram «virginandmartyr», cerca costantemente di attuare questa educazione sessuale, ma in un'intervista a Basement Cafè 3, racconta di come questi contenuti vengano frequentemente censurati poiché irrispettosi delle policy della piattaforma (perché, per esempio, possono mostrare un nudo femminile, che appare come «la cosa più offensiva alla dignità che si possa immaginare»). L'intervista integrale è disponibile al sito: [www.youtube.com](http://www.youtube.com)



immaginario a schematizzazioni discriminanti legate al passato, che sono oggi solo fonti di ingiustificata sofferenza per tante persone<sup>100</sup>.

Perché partire proprio dalla scuola? Questa proposta può apparire strana, poiché lontana dall'ideologia che oggi si è diffusa su che cos'è la scuola e qual è la sua finalità. In un mondo sempre più globalizzato, che viaggia a una velocità sempre più elevata, che propone ritmi disumani alle persone si è radicata l'idea che la finalità scolastica sia quella di preparare uomini e donne da immettere nel mercato del lavoro, essenzialmente per produrre e favorire la crescita economica del paese. Ma la scuola non è e non può essere solo questo, la formazione scolastica deve essere orientata anche a scoprire sé stessi e a saper entrare in relazione con il mondo e tutti coloro che ci circondano, deve essere il trampolino di lancio per uomini e donne rispettosi dell'altro, aperti all'uguaglianza e alla solidarietà. La scuola, in questo senso, deve essere davvero una scuola di vita e questo non è possibile se ci si ferma all'insegnamento delle sole materie tecniche, che possono portare alla formazione di grandi produttori economici, ma perdono di vista elementi essenziali per l'essere umano, che è un essere sociale, naturalmente portato a vivere in contatto con gli altri. È necessario, dunque, che nelle scuole si insegni anche la relazione con l'altro e questo implica necessariamente un focus sull'uguaglianza di genere, sull'importanza del consenso, sulla sessualità e così via.

La scuola appare il luogo più adatto affinché questo processo educativo possa effettivamente raggiungere più persone possibili, soprattutto i giovani che sono quelli/e che in tema di revenge porn sono sempre più coinvolti/e sia come autori che come vittime. I livelli scolastici ai quali si fa riferimento non sono solo quelli secondari di secondo grado, in cui i ragazzi e le ragazze iniziano ad affacciarsi alla sessualità, sia fisica che online, ma anche quelli della scuola primaria. È infatti proprio in questi primi anni di vita che è necessario intervenire e insegnare i valori dell'uguaglianza, del rispetto e del consenso, che sono alla base di una sessualità sana, in cui la donna non viene vista come un oggetto da scambiare nei gruppi online.

Gli adolescenti e le adolescenti della scuola secondaria di secondo grado hanno già creato una propria idea di sessualità, che non venendo raccontata e spiegata dagli adulti di riferimento hanno dovuto ricercare in siti pornografici. In questi anni si sperimenta, ma si è già svolta una prima ricerca per comprendere che cosa sia la sessualità, come la si debba affrontare e come approcciarsi all'altro genere. Di conseguenza, per evitare di continuare a spingere gli adolescenti a cercare informazioni online sarebbe meglio partire con dei programmi di educazione sessuale e di genere già nei gradi scolastici inferiori.

---

<sup>100</sup> A. Verza, *Narrative, odio di genere e Didattica del diritto*, in B. G. Bello, L. Scudieri, a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, p. 139.

Durante il periodo scolastico le persone sono in una fase di crescita, non hanno ancora raggiunto una maturità cognitiva e pongono le basi per la formazione della propria identità sociale<sup>101</sup>. Di conseguenza, è proprio in questo momento della vita che si deve attivare l'azione educativa affinché si possa bloccare la trasmissione da una generazione all'altra del patriarcato, degli stereotipi di genere, della subordinazione della donna ed essere sostituiti con i principi dell'uguaglianza, della cultura del consenso e della sessualità.

Ovviamente, trattandosi di persone ancora in via di sviluppo, è necessario che questi programmi siano effettuati da persone competenti come pedagogiste o educatrici che possiedono gli strumenti per parlare di questi temi fondamentali, ovviamente con il linguaggio più adatto per l'età a cui si fa riferimento.

L'essere umano è un essere sessuale, non riconoscerlo e ritenere che i giovani debbano essere esclusi da questo tema è sbagliato e soprattutto deleterio per entrambi i generi: per le donne, che continuano a essere viste come oggetti di cui godere come si vuole; per gli uomini, frustrati, perché incapaci di essere all'altezza degli standard sessuali imposti dalla mascolinità egemone.

Negli ultimi anni è stato introdotto l'insegnamento di educazione civica, che dovrebbe avvicinarsi anche alle tematiche sull'uguaglianza di genere. A differenza di tutti gli altri insegnamenti previsti nei curricula didattici, questo non viene insegnato da persone formate grazie ad anni di studio su quel tema, ma da tutto il corpo docente che deve individuare tematiche di educazione civica riconducendole alle materie insegnate. È ovvio che se a monte non vi è una formazione adeguata del corpo docente incaricato di svolgere questo compito è improbabile che questi insegnamenti possano produrre un cambiamento e favorire la prevenzione. Ad oggi, l'attività di educazione sessuale viene svolta, quando possibile, da volontarie, attiviste o esperte del settore, grazie a progetti in accordo con dirigenti scolastici lungimiranti e più aperti/e sul tema.

Visto il disinteresse della classe politica per questo tema, che non intende fare passi avanti in questo senso, è fondamentale, ancora una volta, il ruolo delle professioni di aiuto. Le operatrici attive nel sociale possono e devono lavorare, quando possibile, per la realizzazione di progetti strutturati e continui all'interno delle scuole nel territorio di riferimento. L'obiettivo a lungo termine deve essere quello di partire dal basso per smuovere le coscienze di chi è chiamato a decidere per noi, con la finalità di introdurre questi temi nei curricula scolastici di ogni ordine e grado.

---

<sup>101</sup> *Ivi*, p. 144.

Per raggiungere questa finalità si potrebbe ipotizzare di svolgere un'opera di sensibilizzazione al revenge porn, anche nei confronti del personale docente e dei genitori, attraverso dei progetti molto simili a quelli che sono stati istituiti per il contrasto al cyberbullismo<sup>102</sup>.

L'idea è quella di partire da incontri indirizzati al coinvolgimento degli adulti di riferimento (dirigenti scolastici, insegnanti e genitori) per il contrasto al fenomeno. Attraverso il lavoro di professioniste dell'aiuto, specializzate nel revenge porn, si spiegano le caratteristiche del fenomeno e le sue conseguenze sia per chi ne diviene vittima, sia per coloro che le mettono in atto. Gli incontri devono essere finalizzati a far comprendere la gravità di queste azioni, la misoginia che vi è alla base e l'importanza di progetti educativi indirizzati ai/alle minori, supportati da dati che dimostrano come si tratti di un fenomeno ampiamente diffuso tra gli/le adolescenti che può e deve essere prevenuto attraverso l'educazione. Attraverso questi progetti si cerca di coinvolgere la comunità per la sensibilizzazione e la prevenzione del fenomeno di revenge porn e si costruiscono alleanze che permettano di espandere il progetto in un territorio sempre più ampio.

I progetti rivolti alle insegnanti e ai/alle dirigenti devono essere indirizzati non solo a spiegare il fenomeno, le sue radici e le sue conseguenze, ma anche a dare gli strumenti per affrontare efficacemente i casi che si verificheranno nella propria scuola.

Nella mia esperienza personale durante gli anni del liceo, in cui la condivisione non consensuale di materiale intimo iniziava a diventare un fenomeno di massa, è capitato che circolasse un video intimo di una ragazza, minorenni, che fece il giro della città, divenendo un caso abbastanza noto alla collettività. Tutti conoscevano questo video e arrivò anche nella mia classe: non avendo avuto un'educazione sessuale adeguata abbiamo guardato tutti/e questo contenuto, finché non siamo stati/e interrotti/e da una professoressa, che venne messa al corrente, con vena ironica, su ciò che stava succedendo. Ciò che è rimasto maggiormente impresso è il disinteresse da parte dell'adulto, presente in quel momento, a ciò che stavamo guardando: nessuna spiegazione sul fatto che fosse sbagliato, nessuna parola sul consenso, né sull'educazione sessuale, né sull'importanza del rispetto della donna, solo silenzio.

In relazione a questa vicenda ritengo sia fondamentale che si insegni a coloro che hanno il dovere di educare la popolazione ad affrontare episodi di questo tipo, a far comprendere che la condivisione non consensuale sia una violenza, a spiegare che le donne che ne sono colpite

---

<sup>102</sup> In seguito alla promulgazione della legge n. 71 del 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" è nato il Progetto Elisa: si tratta di una piattaforma e-learning che ha come obiettivo la formazione di docenti referenti per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Attraverso questa piattaforma si danno gli strumenti agli insegnanti per intervenire in casi di bullismo e lavorare per prevenirli. Cfr. [www.piattaformaelisa.it](http://www.piattaformaelisa.it)

sono vittime, non solo da chi per primo diffonde il video, ma anche da chi lo guarda pur sapendo che si tratta di materiale intimo. È fondamentale che il corpo docente e i dirigenti vengano istruiti su come aiutare una ragazza che nella propria scuola possa essere vittima di questo fenomeno, a indirizzarla verso la rete dei servizi che può aiutarla, in nessun modo colpevolizzarla ma sostenerla nella difficoltà che sta affrontando. Allo stesso tempo devono essere in grado anche di affrontare, con tutti gli studenti, la situazione per scongiurare *victim blaming*, *slut shaming* e per far sì che la scuola diventi un luogo sicuro per la vittima. Le e gli insegnanti hanno un dovere nei confronti dei ragazzi che deve essere, non solo quello di insegnare un programma, ma quello di trasmettere valori e principi fondamentali per diventare cittadini e cittadine virtuosi/e.

Questi progetti devono porsi come obiettivo a lungo termine quello di riuscire a mostrare agli organi decisionali, partendo dal basso, la necessità di istituzionalizzare l'educazione sessuale e virtuale, inserita in un insegnamento più ampio che comprenda l'educazione alla parità di genere, al riconoscimento delle emozioni e allo sviluppo delle relazioni sociali nelle scuole di ogni ordine e grado. L'alleanza con insegnanti e genitori, più consapevoli grazie agli incontri con le professioniste, permette di allargare l'attività educativa e di sensibilizzazione svolta dalla rete dei servizi e, in un lungo periodo, a un contrasto efficiente del revenge porn.

Utile per il contrasto al revenge porn è sicuramente l'inserimento di un insegnamento dedicato all'educazione all'utilizzo delle piattaforme digitali e alle relazioni che si instaurano nel mondo virtuale. Viviamo in un mondo in cui le tecnologie assumono sempre più importanza e centralità, ma come si è visto, se utilizzate in maniera scorretta possono provocare conseguenze gravi e indelebili per le persone. Limitarne l'utilizzo non è una possibilità, perché porterebbe alla ricerca di soluzioni per arginare questo divieto, comportando danni ancora più gravi. Di conseguenza è necessario educare a un utilizzo responsabile e consapevole delle tecnologie telematiche, mostrandone le risorse, ma anche i rischi che si celano al loro interno. Al momento sono attivi diversi progetti inerenti a questo tema, come per esempio Generazioni Connesse che mette a disposizione dei percorsi formativi sulla sicurezza online per gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto<sup>103</sup>.

La figura dell'assistente sociale si inserisce in questo quadro di prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno soprattutto in qualità di progettista e riceve il suo mandato dal codice deontologico che, al titolo V, promuove questa figura come accompagnatrice dei processi di cambiamento. Per quanto riguarda la prevenzione della condivisione non

---

<sup>103</sup> [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it)

consensuale del materiale intimo le operatrici sociali, traendo forza dall'art. 39 del codice<sup>104</sup>, devono promuovere, sviluppare e sostenere politiche integrate finalizzate al miglioramento del benessere sociale.

Le assistenti sociali possono essere le promotrici del progetto e svolgere il loro lavoro partendo da una ricerca-azione che permetta di individuare prima di tutto il fenomeno sul quale si ritiene si debba agire. Durante questa fase devono anche individuare dei partner che si identifichino e credano fortemente nelle finalità del progetto tanto da investire in questa attività; in relazione a questo ambito sarebbe ideale coinvolgere figure professionali come psicologhe, avvocate, insegnanti, educatrici, sociologhe e/o altre assistenti sociali, tutte con una formazione specifica nella violenza virtuale e di genere. Una volta individuati i collaboratori e attivata la rete, uno degli obiettivi deve essere quello di garantire il mantenimento dell'alleanza costruita: elemento essenziale della progettazione.

Anche in questa attività professionale possono assumere un ruolo di coordinamento e vigilanza sull'andamento del progetto, divenendo garanti della continuità di quest'ultimo grazie all'attività di monitoraggio e valutazione in itinere. Il coinvolgimento di questa figura professionale garantisce l'implementazione di progetti sostenibili da un punto di vista sociale ed economico. Ciò significa che attraverso il lavoro di ricerca l'assistente sociale progettista definisce gli obiettivi e i cambiamenti che intende raggiungere e individua le modalità operative più efficaci per raggiungerli, le risorse necessarie per poterli mettere in pratica e ipotizza anche i possibili ostacoli che si potrebbero incontrare. Un progetto è sostenibile, dunque, quando viene protetto da eventuali rischi, ovvero quando si alimentano le risorse e si solidificano le alleanze con i partner<sup>105</sup>.

Perché è fondamentale includere la figura dell'assistente sociale per la prevenzione al fenomeno della condivisione non consensuale di materiale intimo? Prima di tutto perché si tratta di una professione sempre in prima linea nella lotta alle disuguaglianze, alla violenza contro le donne. Come si è visto è una figura centrale nella rete dei servizi per il sostegno delle vittime, in ogni forma essa si manifesta. Questo ha permesso di sviluppare una serie di conoscenze e competenze, arricchite dall'attività di ricerca che caratterizza il servizio sociale, che possono fare la differenza nel contrasto e nella prevenzione al fenomeno.

---

<sup>104</sup> L'Art. 39 è inserito nel Titolo V del Codice Deontologico rubricato "Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società" e recita:

*L'assistente sociale contribuisce a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate, finalizzate al miglioramento del benessere sociale e della qualità di vita dei membri della comunità, con particolare riferimento a coloro che sono maggiormente esposti a situazioni di fragilità, vulnerabilità o a rischio di emarginazione, tenuto conto del livello di responsabilità che egli ricopre e in funzione degli effetti che la propria attività può produrre.*

<sup>105</sup> J. K. Amirian, *La progettazione sociale. Esperienze e riflessioni*, Franco Angeli, Milano, 2012.

L'assistente sociale è una figura alla quale viene riconosciuto un ruolo fondamentale nella tutela dei soggetti minori, ma ritengo che questa funzione non si esaurisca nei casi di maltrattamenti o abusi, ma possa davvero ritenersi completa nel momento in cui si opera per far sì che migliaia di ragazze non divengano vittime di questo fenomeno. Allo stesso tempo tutelare i minori significa anche educarli al rispetto, al consenso per prevenire condotte che potrebbero rovinare per sempre sia la vita di chi le mette in atto sia di chi le subisce.

Il principio di solidarietà a cui si ispira la professione è ciò che giustifica l'intervento dell'assistente sociale in questo campo, che attraverso le proprie competenze è in grado di attivare le reti sociali solidali presenti all'interno della collettività<sup>106</sup> per favorire un efficiente contrasto al problema della violenza sessuale, nello specifico del revenge porn, attraverso l'inclusione di tutte le componenti sociali. Alla base di questa ideologia vi è la convinzione che, trattandosi di un problema culturale, tutti debbano essere chiamati a svolgere la loro parte per contrastarlo e prevenirlo. «Tutti e ciascuno, insieme, siamo protagonisti e nello stesso tempo beneficiari e responsabili delle condizioni di vita sociale e politica presenti in una determinata società e in una determinata epoca<sup>107</sup>».

La violenza contro le donne viene qualificata, dal diritto internazionale, come una violazione dei diritti umani e, come riportato nel preambolo del codice deontologico, «la professione dell'assistente sociale è fondamentale per garantire i diritti umani e lo sviluppo sociale». Ancora una volta il mandato professionale riconosce questo dovere di intervento per la prevenzione e la lotta contro ogni violenza, che comprende inevitabilmente anche la condivisione non consensuale di materiale intimo e a sfondo sessuale.

L'importanza di attivare progetti di prevenzione per il fenomeno di revenge porn è stata riconosciuta anche dalla regione Lazio, che, ad oggi, è l'unica ad aver emanato una legge regionale in materia, visti i limiti e le difficoltà di applicazione dell'art. 612-ter c.p.

Si tratta della legge n. 3 del 17 giugno 2020 rubricata "Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti" e prevede un'ampia attività di sensibilizzazione e informazione sul fenomeno da parte di servizi e associazioni già impegnate nella lotta alla violenza contro le donne; promuove progetti e interventi nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado e supporti psicologici gratuiti presso le Aziende Sanitarie Locali; sollecita l'attivazione di programmi di reinserimento lavorativo e, infine, istituisce un osservatorio regionale dell'andamento del fenomeno.

---

<sup>106</sup> F. Villa, *Dimensioni del servizio sociale. principi teorici generali e fondamenti storico-sociologici*, Vita e pensiero, Milano, 2000, p. 86.

<sup>107</sup> *Ivi*, p. 87.

In tutte le altre regioni, al momento attuale, la progettazione per il contrasto alla condivisione non consensuale non è sostenuta da una normativa regionale, sebbene si stia lavorando in tale direzione. L'assistente sociale è una figura fondamentale anche in relazione a questo elemento, poiché le viene riconosciuto un ruolo politico che consiste nell'impegno a indirizzare le politiche sociali. Nell'esercizio di questa funzione non deve mai rimanere inerte di fronte a politiche che non rispettano i principi della professione, ma soprattutto che danneggiano una parte della popolazione. L'assistente sociale, in relazione al fenomeno oggetto di analisi, deve cercare di orientare le politiche sociali, anche regionali, verso un maggior riconoscimento del revenge porn e della necessità di prevedere interventi, programmi e risorse finanziarie da destinare alla rete per l'attivazione di progetti che possano prevenirlo.

In conclusione, si reputa necessario descrivere l'importanza dell'assistente sociale in una situazione a parti inverse, ovvero in cui le vittime sono gli uomini: infatti, inscrivere il fenomeno del revenge porn all'interno della più ampia categoria della violenza di genere non implica che gli uomini siano esclusi a priori da queste violenze. Quest'ultima analisi è centrale in un'ottica di lavoro di rete finalizzato a contrastare la violenza. Quando si parla di violenza di genere non si può restringere il campo solo a quella verso il genere femminile, ma è presente, seppure poco dibattuta e meno indagata nella criminologia, anche quella indirizzata verso gli uomini che vede le donne come ree.

Per avere un'analisi accurata della condivisione non consensuale è necessario affrontare anche questi casi, che mettono in crisi l'ordine di genere.

Non è possibile definire una percentuale esatta delle persone colpite di sesso maschile, poiché nella maggior parte dei casi questi non denunciano l'accaduto, sempre in relazione alle stereotipizzazioni di genere e all'idealtipo di maschio egemone. Alla percentuale di casi nota<sup>108</sup>, allora, deve essere aggiunta la parte sommersa che vede come vittima un uomo che non denuncia l'accaduto per vergogna.

Ricerche del settore hanno sottolineato che questi sono maggiormente esposti al rischio di divenire vittime di sextortion<sup>109</sup> e vendetta, è meno probabile, ma non impossibile, che le loro immagini e video vengano diffusi senza il loro consenso con altri fini. Nel momento in cui avviene questa condivisione non consensuale ciò che cambia sono le conseguenze subite, come

---

<sup>108</sup> Dalla ricerca portata avanti da The Fool emerge che il 30% delle vittime è di genere maschile «considerando la media ponderata tra le vittime intervistate e quelle conosciute dagli intervistati». Cfr. The Fool Data driven value, *Revenge porn research maggio 2020, Analisi campionaria del fenomeno della pornografia non consensuale e del percepito degli italiani sul tema*, p. 4 disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report).

<sup>109</sup> Gli studi hanno mostrato come gli uomini siano più soggetti al reato di sextortion: vengono creati profili fake utili per adescare uomini, i quali, ingenuamente, accettano di inviare immagini o video a sfondo sessuale o di praticare autoerotismo durante una videochiamata. In seguito, le persone che gestiscono questi profili social minacciano l'uomo caduto nella trappola di diffondere i contenuti multimediali intimi se non procederà al pagamento di una somma di denaro.

analizzato nel primo capitolo. Infatti, gli uomini vittima di queste violenze non vengono considerati appieno come persone offese, piuttosto gli si riconosce di essere un uomo vero, poiché si ha una vita sessuale attiva. Non gli è possibile provare vergogna, perché questo sentimento non si adatta al ruolo di maschio a cui si è abituati. Un esempio, per comprendere questo discorso, lo ritroviamo nel già citato libro di Francesca Florio *Non chiamatelo revenge porn*. L'autrice dedica un intero capitolo a questo tema, mostrando come molto spesso le conseguenze vissute da un uomo non vengano riconosciute e quest'ultimo non sia tutelato nella sua sfera più intima: può andare incontro a derisione per il solo fatto di provare vergogna e sentirsi violato<sup>110</sup>.

In queste situazioni il ruolo delle assistenti sociali è fondamentale e il servizio sociale territoriale è il luogo migliore a cui rivolgersi. Come già asserito in precedenza questa figura professionale attua un ascolto attivo ed empatico, che consiste nel riconoscere e accettare le emozioni dell'altro anche e, soprattutto, quando appaiono lontane dal proprio pensiero. L'assistente sociale durante il colloquio deve sospendere i propri pregiudizi, per accogliere e comprendere il bisogno dell'altro. In questo modo l'uomo potrà sentirsi accettato e compreso nella sua situazione di bisogno e potrà iniziare un percorso per affrontare la violenza subita.

---

<sup>110</sup> A tal proposito Florio racconta nelle sue pagine:

«Filippo si reca in commissariato e racconta tutto agli agenti i quali, però, lungi dall'essere colpiti dalla vicenda, ridono. Quelli che ricevono la denuncia sghignazzano tra loro leggendo i messaggi pubblicati sul drive e vedendo le foto, senza avere il benché minimo tatto, arrivano quasi a prenderlo in giro, sottolineando che non essendo sposato non avrebbe avuto nemmeno problemi con la moglie, e che, in ogni caso, avere successo con le donne è un vanto, mica una vergogna, aveva solo fatto una bella figura». F. Florio, *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022, p. 103.



## RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'analisi effettuata in questi capitoli dedicati al revenge porn è indubbio che si tratti di un fenomeno attuale, ma che ha radici risalenti nel tempo: è, di fatto, frutto del patriarcato e strettamente connesso alla pervasività che le tecnologie hanno assunto nella nostra vita. Si evince come caratteristiche quali l'anonimato in rete, la transnazionalità della comunicazione e l'idea di anarchia nel mondo online, rendano la condivisione non consensuale più semplice ma allo stesso tempo molto più lesiva per le vittime.

Il mancato riconoscimento di una libertà sessuale per il genere femminile contribuisce al permanere della dicotomia sante-prostitute che non dà spazio al compromesso e che definisce la rigida divisione tra donne "per bene" e "per male".

Nel momento in cui non si rispetta l'uomo si rientra in quest'ultima categoria: l'autore, spinto da un sentimento di rivalsa, è convinto di essere la vera vittima della situazione e le sue azioni sono giustificate dall'atteggiamento irrispettoso della donna che, quando si parla di revenge porn, coincide prevalentemente con la ex o attuale partner. La diffusione delle sue immagini intime è semplicemente una risposta logica e consequenziale al suo comportamento.

Le pratiche di revenge porn, come abbiamo visto, si celano più frequentemente dietro alla cd. goliardia, che richiama la leggerezza e la spensieratezza tipica dei giovani: comportamenti che attraverso il riso dissimulano i meccanismi di controllo verso il genere femminile, sminuendo la gravità della condotta che, apertamente, non ha l'intento di arrecare danno a nessuno, ma solo di stimolare ilarità. Nascondere le finalità dei propri comportamenti dietro alla logica goliardica permette di deresponsabilizzare l'autore e zittire la vittima che nel caso si sentisse offesa è solo perché ha uno scarso senso dell'umorismo.

È emerso come sia nei casi in cui si parli di vendetta, sia nei casi più frequenti di goliardia, ciò che spinge invero gli uomini a mettere in atto tali condotte è il desiderio di controllo verso la donna. Tale obiettivo viene raggiunto unendo alla diffusione del materiale intimo e a sfondo sessuale pratiche come quella del tributo, dello stupro digitale e dell'incentivazione alla *shitstorm* (linguaggio d'odio indirizzato alla persona raffigurata) che pervadono i canali Telegram o gli altri gruppi omosociali nel momento in cui l'immagine o il video viene inserito al loro interno.

La solidarietà e il supporto reciproco dei membri della *manosphere*, ma anche le tecniche di neutralizzazione e i processi di deumanizzazione adottati, non solo, giustificano e rinforzano le condotte messe in atto, ma alimentano anche la deresponsabilizzazione degli uomini e l'odio e il risentimento verso la donna.

La fortificazione e legittimazione di queste condotte non è frutto esclusivamente del comportamento degli uomini inseriti in questi canali, ma come approfondito in questa tesi, è qualcosa che riguarda l'intera collettività, per esempio, nel momento in cui si colpevolizza la vittima per ciò che ha subito e si indirizza verso di lei un linguaggio, stigmatizzante e offensivo, che produce conseguenze ancora più lesive.

Il *victim blaming* ci spinge, non solo a ritenere la donna non meritevole di sostegno e solidarietà da parte della società, ma a sminuire la condotta degli uomini alimentando questo circuito di violenza.

I meccanismi adottati dalla collettività sono utili, non solo, a scagionare l'autore di reato, ma a discolpare la società stessa che, seguendo l'ottica neoliberale, non è responsabile dei fenomeni violenti. Questi atteggiamenti sminuiscono la gravità della condotta di condivisione non consensuale di materiale intimo e al contempo non permettono di identificarla come un problema sociale. Il perpetuare dell'omertà collettiva protegge l'ordine di genere a discapito della tutela delle donne: finché non si interverrà su questo non sarà possibile affrontare il problema.

La donna vittima di queste condotte, misconosciuta e abbandonata dalla società, può trovare sostegno, per affrontare la situazione di bisogno, nella rete dei servizi alla persona, di cui l'assistente sociale è una figura centrale. In quanto agente di cambiamento e professione d'aiuto opera per il sostegno delle donne vittime di violenze, anche digitali, in un'ottica di sistema orientata all'attivazione di un lavoro di équipe multidisciplinare che permetta la realizzazione di progetti di intervento personalizzati e orientati al riconoscimento e al sostegno dell'autodeterminazione e della libertà di scelta di cui la donna è stata privata. Tutti questi servizi divengono un luogo sicuro e accogliente per la persona: uno spazio neutrale dove poter trovare ascolto, riscoprire la propria autodeterminazione e acquisire gli strumenti per affrontare efficacemente la propria condizione di bisogno.

Come sottolineato in queste pagine, solo con una rete di servizi adeguata è possibile rispondere tempestivamente ed efficacemente ai bisogni di queste donne, evitando la vittimizzazione secondaria da parte delle istituzioni.

La normalizzazione della pornografia inegualitaria, in unione al mancato riconoscimento della libertà sessuale femminile, legittima ulteriormente le violenze sessuali, anche quelle online<sup>1</sup>. Come si evince nella prima parte dell'elaborato la pornografia è interpretata da alcune studiose come l'espressione del dominio dell'uomo sulla donna. Attraverso le dinamiche che si presentano in questi video si fortifica la legittimazione delle molestie e violenze sessuali: gli

---

<sup>1</sup> L. Scudieri, *Ironia, devianza e controllo sociale*, in B. G. Bello, L. Scudieri, a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, pp. 48-53

scenari molto spesso presentano situazioni in cui l'uomo deve assoggettare la donna, che inizialmente non è favorevole al rapporto, ma che dopo un po' cede alle avances maschili<sup>2</sup>. Questa rappresentazione manda un messaggio esplicito ai consumatori: la donna che inizialmente respinge l'uomo lo fa solo perché non può «esplicitamente dire sì<sup>3</sup>». Ritorna, in questo senso, la cultura dello stupro, che giustifica le violenze sessuali mosse contro le donne e distorce il significato di consenso, che è alla base di ogni rapporto sessuale come del revenge porn. In linea con questa visione, il dissenso di una donna alla diffusione delle immagini e video intimi perde di importanza, poiché in realtà “no vuol dire sì”.

MacKinnon<sup>4</sup> propone come soluzione limitare la diffusione dei materiali pornografici<sup>5</sup>, ma, a mio avviso, come già sottolineato in questo elaborato, questa non può essere la soluzione per apprendere la cultura del consenso e favorire una sessualità sana e rispettosa. Questo controllo sul consumo della pornografia favorirebbe, in primis, la ricerca di modalità illegali per fruirne; allo stesso tempo porterebbe a un'ulteriore stigmatizzazione negativa della sessualità. È necessario invece aprire il dibattito a certe tematiche, far sì che se ne parli, superare questo pregiudizio e insegnare che la sessualità non è quella che osserviamo e apprendiamo nei video pornografici. Per allontanare i giovani e la collettività intera da quest'idea distorta della sessualità e per poter prevenire le violenze che ne derivano è necessario educare la popolazione su questi temi.

L'assistente sociale si inserisce nel quadro progettuale della prevenzione e sensibilizzazione a partire dalle sue fasi embrionali: in quanto professionista dell'aiuto, attraverso la sua attività di *back office*, deve favorire la creazione di progetti solidi ed efficaci che permettano il raggiungimento di questi obiettivi. Le sue conoscenze sul territorio e sulla comunità in cui opera, fondamentali per l'azione del servizio sociale, arricchiscono l'intervento progettuale che viene ideato e realizzato tenendo conto della specificità del contesto; allo stesso tempo le competenze nel campo della progettazione e pianificazione orientano la ricerca di risorse (monetarie e umane) che sono indispensabili per lo sviluppo di progetti sostenibili e caratterizzati dalla continuità temporale: solo così è possibile raggiungere gli obiettivi a lungo termine che si delineano.

È una figura professionale importantissima anche nelle fasi successive, tra cui quella della stesura. Le conoscenze inerenti alla pianificazione di carattere europeo, su cui l'assistente

---

<sup>2</sup> E. Poddighe, *Comunicazione e dignità della donna. uno studio di genere*, Roma Tre Press, Roma, 2018, pp. 52-56.

<sup>3</sup> L. Scudieri, *Ironia, devianza e controllo sociale*, in B. G. Bello, L. Scudieri, a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, p. 51.

<sup>4</sup> C. MacKinnon, *Soltanto parole*, Giuffrè, Milano, 1999.

<sup>5</sup> E. Poddighe, *Comunicazione e dignità della donna. uno studio di genere*, Roma Tre Press, Roma, 2018, pp. 58-59.

sociale progettista deve essere sempre aggiornata, permettono la stesura di progetti che, seppure orientati a un territorio ridotto, rispettino gli standard europei.

È bene ricordare che il ruolo dell'assistente sociale, in questa attività di prevenzione, viene conferito dal Codice Deontologico professionale, che al Titolo V definisce i rapporti con la società e riconosce il suo ruolo nella promozione e nello sviluppo del benessere sociale delle categorie di persone considerate più fragili e vulnerabili, tra le quali rientrano inevitabilmente le vittime di revenge porn.

Poiché la condivisione non consensuale di materiale intimo, come si è visto, è un fenomeno di massa, che riguarda tutta la società e non solo vittima e carnefice, l'obiettivo deve essere quello di favorire una progettazione che attivi interventi educativi a livello sistemico e diviene di fondamentale importanza il coinvolgimento di tutta la comunità attraverso la cd. solidarietà di cui si è parlato nel terzo capitolo. Anche in questo senso si evidenzia l'importanza dell'assistente sociale, che nell'attività professionale opera seguendo i principi della *community care*<sup>6</sup>: la comunità non è solo il luogo verso il quale indirizzare l'intervento, ma è quel luogo che possiede in sé gli strumenti e le risorse per superare le situazioni di bisogno.

Ovviamente, affinché si possa ottenere un cambiamento, è fondamentale che questa figura divenga coordinatrice di un lavoro sistemico e di rete che vede impegnati professionisti e professioniste con competenze diverse che uniscono le forze per il raggiungimento di un obiettivo comune.

È evidente che la condivisione non consensuale di materiale intimo sia una delle manifestazioni della violenza maschile contro la donna, frutto della socializzazione di genere e sostenuta dalla cultura dello stupro e dall'ideologia dell'amore romantico: fenomeni che, da secoli, idealizzano e normalizzano le molestie e le violenze sessuali. Di conseguenza, è necessario realizzare interventi trasversali, che rafforzino le politiche di sostegno delle vittime e allo stesso tempo favoriscano il coinvolgimento del genere maschile nel suo complesso.

Molto spesso, infatti, gli uomini che non agiscono violenza rispondono con un semplice "*not all men*": un modo per sviare il confronto sul tema e sostenere, seppure in modo indiretto, tali condotte. Sembra l'espedito per svincolarsi da qualsiasi responsabilità: sarà un problema degli uomini che le mettono in atto e delle vittime.

Con questa affermazione si dimostra, inoltre, il mancato riconoscimento da parte degli uomini della condizione privilegiata del genere maschile all'interno della società. Per questo motivo, il lavoro della rete deve essere orientato anche alla presa in carico di uomini per favorire la rieducazione di genere e scardinare gli stereotipi patriarcali.

---

<sup>6</sup> A. Ziliani, B. Rovai, *Assistenti sociali professionisti. Metodologia del lavoro sociale*, Carocci Faber, Roma, 2007, p. 188.

L'unica soluzione, come emerso nel corso di questo elaborato, è un intervento delle professioni sociali affinché possa esserci un cambio di prospettiva: non insegnare alle donne a difendersi, ma agli uomini a non agire violenza.

È necessaria un'importante rivoluzione educativa, che deve partire dagli istituti scolastici attraverso l'introduzione di discipline orientate all'educazione di genere, delle relazioni e delle emozioni, che sono alla base di una sessualità sana e rispettosa. La formazione deve essere indirizzata non solo agli studenti e alle studentesse, ma anche al personale docente che deve possedere gli strumenti adeguati affinché possa rispettare il mandato professionale che gli conferisce il compito di formare le generazioni future che guideranno la società verso il cambiamento. Ma, affinché possa esserci davvero questa rivoluzione, è necessario intervenire nel presente.

Ovviamente questa opera di rieducazione deve essere trasversale e attraversare diversi canali, come quelli mediatici, per far sì che anche la narrazione di questi fenomeni inizi ad essere orientata in questo senso e inizi a contribuire al contrasto della società patriarcale, degli stereotipi e delle disuguaglianze di genere che legittimano la violenza.

Attraverso l'analisi dell'exkursus normativo si sottolinea l'indifferenza del legislatore: intervenuto frettolosamente a seguito di casi mediatici importanti, tramite l'art. 612-ter c.p. "condivisione non consensuale di immagini e video a sfondo sessuale" contenuto all'interno del Codice Rosso. Saltano agli occhi nell'immediato i limiti che ci inducono a ritenere la norma poco efficace per il contrasto del revenge porn. Dall'analisi giuridica si desume che il legislatore, nell'elaborazione del testo normativo, non ha tenuto conto di quelle che sono le peculiarità del fenomeno e della funzione rieducativa della pena. Non è prevista la presa in carico del reo da parte dei servizi per favorire una prevenzione della recidiva, il che riduce la pena a una semplice punizione retributiva che, vista come ingiusta da parte di chi la subisce, difficilmente contribuirà alla prevenzione e alimenterà, invece, odio e violenza.

In relazione a quanto appena asserito, in questo momento storico, non è imminente una riforma legislativa. L'Onorevole Laura Boldrini, che, come si è affermato in questo elaborato, fu una delle prime a presentare una proposta di legge in materia di revenge porn, ha presentato un nuovo disegno di legge per la modifica dell'art. 612-ter, che non è però ancora stato discusso in commissione parlamentare.

È, allora, auspicabile un intervento da parte delle regioni per lo sviluppo di normative locali che, nel rispetto del principio di sussidiarietà riconosciuto all'art. 117 della Costituzione e, sulla scia della legge della regione Lazio, possano sostenere questa attività di progettazione finalizzata alla sensibilizzazione del fenomeno. Al momento, la regione Liguria si è mobilitata in questa direzione ed è stata presentata una proposta di legge, per iniziativa del consigliere

Luca Garibaldi, che si pone tra i suoi obiettivi la prevenzione del fenomeno, inserendo la necessità di attivare interventi simili a quelli presentati in questa tesi. Ad oggi risulta che la Commissione si è riunita tre volte per trattare l'argomento, ma ancora non vi è stata alcuna evoluzione dell'iter normativo a riguardo.

La figura dell'assistente sociale, in quanto esperta sul fenomeno, deve essere coinvolta e interpellata per poter elaborare delle normative che siano in linea con le peculiarità della condivisione non consensuale di materiale intimo e possano essere uno strumento di prevenzione e contrasto davvero efficace.

Allo stesso tempo, soprattutto a livello regionale e locale, le assistenti sociali devono assumere un ruolo politico attivo che permetta di indirizzare la pianificazione e la programmazione delle politiche sociali verso il sostegno di questi interventi sistemici di sensibilizzazione.

Alla luce dell'analisi effettuata in questi capitoli, frutto di uno studio approfondito del fenomeno di condivisione non consensuale di materiale intimo, è emersa l'inadeguatezza della società nel farvi fronte, in relazione al fatto che è tramite la socializzazione di genere che si fortificano queste condotte. L'idea presentata si fonda sull'assunto che per scardinare il fenomeno della violenza di genere è necessario che le professioni dell'aiuto si attivino per cooperare e superare quella prassi che insegna alle donne a "riconoscere e fuggire" dalla violenza e che allo stesso tempo ricorda che nel caso in cui si fallisca in questo intento la colpa sia solo sua, rendendo, di fatto, inefficaci le politiche di tutela adottate fino a oggi. Questo è possibile attraverso una progettazione sistemica finalizzata al raggiungimento di una rivoluzione educativa nella società, che attraversi trasversalmente i vari canali affinché si possano screditare queste narrazioni stigmatizzanti, a favore di nuove, volte a trasmettere la parità di genere, il riconoscimento della libertà sessuale e il superamento della cultura dello stupro a favore di quella del consenso.

È chiaro come la condivisione non consensuale di materiale intimo sia un fenomeno complesso ed eterogeneo, che, a causa dei meccanismi analizzati ed insiti nella società, sia difficile da combattere. Secondo una valutazione personale, questo è legato ad una società non ancora pronta al cambiamento: rimanere ancorati nella propria zona di comfort è rassicurante, dà certezze su chi siamo e su ciò che possiamo fare sulla base del genere di appartenenza, anche se ciò significa accettare di essere discriminate e subordinate. Il cambiamento è da sempre fonte di preoccupazione per l'essere umano e questa situazione non fa eccezioni.

Sminuire le condotte e non riconoscere le persone che ne vengono colpite come vittime, ma, al più, come protagoniste di scherzi innocenti, è una modalità di difesa che serve a nascondere la misoginia e il sessismo della società ed evitare così di doverlo affrontare.

Nonostante questa paura, o indifferenza da parte della collettività, le assistenti sociali non possono rimanere inerti di fronte a questi fenomeni, soprattutto alla luce delle conseguenze che comportano. La professione deve sempre essere orientata al miglioramento della società, al raggiungimento dell'uguaglianza, al superamento delle discriminazioni, ed è per questo che la trasformazione, lo smantellamento delle strutture patriarcali e misogine, deve partire necessariamente da una figura professionale come questa: definita, non a caso, agente di cambiamento. È vero che il patriarcato, gli stereotipi e le disuguaglianze di genere (particolarmente accentuate, come abbiamo visto, quando si parla di sessualità) di cui si nutre il revenge porn sono ben radicate nella società, tanto da divenire quasi invisibili e naturali.

La lesività del fenomeno della condivisione non consensuale di materiale intimo, l'aumento esponenziale dei casi ad esso riconducibili e la risposta inefficace delle istituzioni richiede un intervento immediato delle professioni di aiuto. È giunto il momento di avviare questo percorso rieducativo per far sì che finalmente ci sia un cambiamento per le donne e per gli uomini, che, come abbiamo visto, sono vittime di questi meccanismi, seppure in modi differenti. Contrariamente a quanto si possa pensare, la condizione per gli uomini non è idilliaca e, soprattutto, non esistono uomini violenti, ma solo persone che sono state educate, grazie alla socializzazione di genere, ad usare la violenza come risorsa sociale e che necessitano di un sostegno per superare l'ideologia della maschilità egemone di cui si è parlato approfonditamente.

Questa tesi richiede alle assistenti sociali di credere nel cambiamento e nella possibilità di dar vita a una società che accolga finalmente donne e uomini allo stesso modo, garantendo una tutela delle differenze di ognuno di noi, indipendentemente dal genere in cui ci identifichiamo. L'obiettivo deve essere quello di superare questa divisione rigida tra i generi e favorire un'omogeneità: è un lavoro duro, ma è l'unico modo.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Abbatecola, E., *Revenge porn o D.I.V.I.S.E? Proposta per cambiare un'etichetta sessista*, in «AG AboutGender», X-19, 2021, pp. 401-413.
- Allegri, E., Palmieri, P., Zucca, F., *Il colloquio nel servizio sociale*, Carocci Faber, Roba.
- Amirian, J. K., *La progettazione sociale. Esperienze e riflessioni*, Franco Angeli, Milano, 2012.
- Amore, N., *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in «La legislazione penale», XXXIX-1, 2020, pp. 1-38.
- Bainotti, L., Semenzin, S., *The use of Telegram for non-consensual dissemination of intimate images: gendered affordances and the construction of masculinities*, in «Social media + society», VI-4, 2020, p. 1-12.
- Bainotti, L., Semenzin, S., *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango Edizioni, Milano, 2021.
- Becchi, P., *Cos'è la bioetica. Temi e problemi*, Giappichelli Editore, Torino, 2019.
- Becker, H. S., *Outsiders. Study in the sociology of Deviance*, 1963, trad. it. *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Meltemi, Milano, 2017.
- Bello, B. G., Scudieri, L., a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022.
- Belmonte, R., Saccà, F., *La violenza non è normale*, in «in genere», 14.06.2022.
- Bencivenga, R., Bosco, F., Pozzolo, S., *Genere e tecnologia: nuove capacitazioni o antichi pregiudizi mascherati?*, in «AG About Gender», V-9, 2016, pp. I-XIV.
- Bianchi, M., *Il "sexting minorile" non è più reato? Riflessioni a margine di Cass. Pen., Sez. III, 21.3.2016, n.11675*, in «Diritto Penale Contemporaneo», VI-I, 2016, pp. 138-154.
- Biglia, B., Cagliero, S., *Critica femminista alle norme italiane sulle violenze di genere*, in «AG About Gender», V-10, 2016, pp. 282-304.
- Botto, M., *Recensione Bainotti, L. e Semenzin, S. (2021) Donne tutte puttane: Revenge porn e maschilità egemone*, in «AG About Gender», X-20, 2021, pp. 454-456.
- Brighi, R., *Cibercrimine e anonimato in Rete. Riflessioni su sicurezza, efficacia investigativa e tutela delle libertà personali*, in «Sicurezza e scienze sociali», V-3, 2017, pp. 30-43.



- Brighi, R., Di Tano, F., *Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete. Riflessioni informatico-giuridiche*, «il Mulino», VIII-1, 2019, pp. 183-204.
- Bufi, F., Sarzanini, F., *Tiziana Cantone: «ero fragile e depressa, i video sono 6»*, in «Corriere della Sera», 16 settembre 2016.
- Cafagna, D., Cherubini, R., Chirico, B., *Il lato oscuro del revenge porn*, in «Psicobiettivo», XLI-2, 2021, pp. 92-107.
- Caletti, G. M., “*Revenge porn*” e tutela penale. *Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*, in «Diritto Penale Contemporaneo», VIII-3, 2018, pp. 65-100.
- Caletti, G. M., “*Revenge porn*”. *Prime considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 612-ter*, in «Diritto Penale Contemporaneo», IX, 2019, pp. 1-4.
- Caletti, G. M., *Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di internet. L’art 612-ter c.p. e l’incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LXII-4, 2019, pp. 2045-2090.
- Caletti, G. M., Summerer, R., *Osservazioni in merito ai disegni di legge n.1706, n.1134, n.1166 in tema di c.d. Revenge porn*, Audizione del 3/7/2019 in rappresentanza dell’associazione “Insieme in Rete”, [www.senato.it](http://www.senato.it).
- Campanini, A., *L’intervento sistemico. Un modello operativo per il servizio sociale*, Carocci Faber, Roma.
- Cannito, Mi., [et al.], *Fare maschilità online: definire e indagare la manosphere*, in «AG About Gender», X-19, 2021, pp. I-XLI.
- Capuano, G., a cura di, *La delinquenza giovanile. Teorie ed analisi*, Armando Editore, Roma, 2010.
- Cellini, G., Dellavalle, M., *Il processo di aiuto del servizio sociale. Prospettive metodologiche*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015.
- Cerrato, D., *La cultura dello stupro: miti antichi e violenza moderna*, in «Epistemología feminista: mujeres e identidad», Arcibel, Siviglia, 2011, pp. 432-449.
- Cerretti, G., Navarro, C., *Myths of romantic love: gender perspectives in adolescents dating*, in «AG About Gender», VII-13, 2018, pp. 76-95.
- Cuzzocrea, A., *Uomini che uccidono le donne: al paese serve un’opera educazione profonda*, in «La Stampa», 1 giugno 2023.

- Di Nicola, P., *Famiglia: sostantivo plurale. Nuovi orizzonti e vecchi problemi*, Franco Angeli, Milano, 2017.
- Di Tano, F., *Hate speech e comportamento d'odio in rete: un'analisi comparatistica in prospettiva de iure condendo* (Dottorato di ricerca), Alma Mater Studiorum – università di Bologna, 2017.
- Dordoni, A., Magaraggia, S., *Modelli di maschilità nei gruppi Incel e Red Pill: narrazione vittimistica di sé, deumanizzazione e violenza contro le donne*, in «AG About Gender», X-19, 2021, pp. 35-67.
- Fargion, S., *Il metodo del servizio sociale. Riflessioni, casi e ricerche*, Carocci Faber, Roma, 2013.
- Ferrero Camoletto, R., Bertone, C., *Tra uomini: indagare l'omosocialità per orientarsi nelle trasformazioni del maschile*, in «AG About Gender», VI-11, 2017, pp. 45-73.
- Flora, M. G. P., Beckman, E. M., *Non-consensual pornography e victim blaming. Ruolo e responsabilità sociale*, in «Psicobiettivo», XLI-2, 2021, pp. 111-124.
- Florio, F., *Non chiamatelo revenge porn. Storie di vittime presunte colpevoli*, Mondadori, Milano, 2022.
- Galli, D., Mantovani, F., a cura di, *Violenza di genere e violenza assistita. Percorsi di accompagnamento*, Franco Angeli, Milano, 2022.
- Garfinkel, H., *Conditions for successful degradation ceremonies*, in «American Journal of Sociology», LXI-5, 1956, pp. 420-424.
- Giomi, E., *#Metoo e loro pure (forse). Dalla copertura giornalistica degli scandali sessuali alle policies di genere adottate dai media italiani*, in «AG About Gender», VII-14, 2018, pp. 227-241.
- Harari, Y. N., *Sapiens Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Giunti Editore, Firenze, 2017.
- Hearn, J., Hall, M., *This is my cheating ex': Gender and sexuality in revenge porn*, in «sexualities», XXII-5/6, 2019, pp. 860-882.
- Hogg, M. A., Vaughan, G. M., *Essential of Social Psychology*, 2010, trad. it *Psicologia sociale. teorie e applicazioni*, Pearson, Torino, 2016.
- La Torre, C., *Ci sono cose più importanti*, Mondadori, Milano, 2022.
- Lerma, M., *Metodo e tecniche del processo di aiuto*, Astrolabio, Roma, 1992.

- Lombroso, C., Ferrero, G., *La donna delinquente. La prostituta e la donna normale* [1892], Fratelli Bocca Editori, Torino, 1927.
- MacKinnon, C., *Soltanto parole*, Giuffrè, Milano, 1999.
- Maderna, S., *I fenomeni del sexting e del revenge porn. Diffusione di materiale pornografico prodotto dalla vittima*, in «disCrimen», III-2, 2020, pp. 1-8.
- Magaraggia, S., *Comunicazione pubblicitaria e genere. Le campagne di comunicazione sociale e pubblicitarie contro la violenza e gli stereotipi di genere*, in «Ag About Gender», IV-8, 2015, pp. 134-164.
- Marra, R., *Suicidio diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 1987.
- Mattia, M., “Revenge porn” e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra ‘voluto’ e ‘realizzato’ rispetto all’imputazione oggettiva degli eventi psichici, in «La legislazione penale», XXXVIII, 2019, pp. 1-71.
- Matza, D., Sykes, G., *Techniques of Neutralization: a Theory of Delinquency*, in «American Sociological Review», XXII-6, 1957, pp. 664-670.
- McGlynn, C., Rackley, E., Houghton, R., *Beyond ‘Revenge Porn’: The continuum of Image-Based Sexual Abuse*, in «Feminist legal studies», 8 marzo 2017, pp. 26-46.
- Messina, E., *Tiziana Cantone, la ricostruzione del caso dall’inizio: revenge porn, il suicidio e il possibile omicidio*, in «Corriere della sera», 28 maggio 2021.
- Oddone, C., «Tutti gli uomini lo fanno». *Il ruolo della violenza nella costruzione sociale della maschilità: il punto di vista dei maltrattanti*, in «AG About Gender», VI-11, 2017, pp. 74-97.
- Oddone, C., *Uomini normali. Maschilità e violenza nell’intimità*, Rosenberg & Seller, Torino, 2020, Edizione Kindle, estratto da DOI: 10.4000/books.res.6884.
- Paladino, A., *Revenge Porn e Cyberbullismo*, Alpes, Roma, 2020.
- Permesso Negato, *State of Revenge – novembre 2020, Analisi dello stato della pornografia non consensuale su Telegram in Italia*, 2020, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)
- Permesso Negato, *State of Revenge – novembre 2021, Analisi dello stato della pornografia non consensuale su Telegram in Italia*, 2021, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)
- Permesso Negato, *State of Revenge Porn, Edizione 2022*, 2022, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)

- Pitch, T., *Il malinteso della vittima*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022.
- Poddighe, E., *Comunicazione e dignità della donna. uno studio di genere*, Roma Tre Press, Roma, 2018.
- Popolla, M., *Eppur mi piace... Intersezioni tra femminismi e pornografie* (dottorato di ricerca), Università degli studi di Genova
- Rosani, D., "Sends nudes". *Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d'età*, in «Diritto penale contemporaneo», IX-2, 2019, pp. 9-32.
- Rossi, P., *L'organizzazione dei servizi socioassistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di regolazione*, Carocci Faber, Roma, 2014.
- Rossi, E., Capalbi, A., *La rappresentazione mediale della violenza verbale, emotiva e psicologica nella comunicazione intima. Analisi delle matrici culturali e delle interazioni in alcuni film*, in «AG About Gender», XI-21, 2022, pp. 258-294.
- Simone, A., «La prostituta nata». *Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLVII-2, 2017, pp. 383-398.
- Sorgato, A., *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.
- Stringhi, E., "Revenge porn": *lettura di genere di una fattispecie (incompresa)*, in «Sociologia del diritto», XXXI-2, 2021, pp. 34-64.
- Sutherland, E., *Principles of Criminology*, Lippincott, Philadelphia, 1934.
- Tamburrano, A., *Revenge porn ovvero quando la goliardia non è più uno scherzo: analisi e riflessioni sulla nuova fattispecie di cui all'art. 612-ter del Codice penale*, in «Percorsi penali», II-1, 2021, pp. 8-23.
- The Fool Data driven value, *Revenge porn research maggio 2020, Analisi campionaria del fenomeno della pornografia non consensuale e del percepito degli italiani sul tema*, disponibile al sito: [www.permessonegato.it/#report](http://www.permessonegato.it/#report)
- Vagnoli, C., *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri Editori, Milano, 2021, formato e-book.
- Vallauri, E. L., *Tutti i complici del revenge porn*, in «MicroMega», XXI-2, 2020, pp. 1-5.
- Vantin, S., *La lama della rete. Forme della violenza contro le donne sul web*, in «rivista italiana di informatica e diritto», II-2, 2020, pp. 27-33.

Verza, A., *The Game of shame and its rules: an analysis of the “infamy toll” in the narratives and schemes governing women’s sexuality and appearance*, in «AG About Gender», IV-7, 2015, pp. 190-208.

Verza, A., *Aggredire attraverso l’immagine. Cristallizzazioni tecnologiche, genere e diniego di tutela nella logica disciplinante neoliberale*, in «Ragion Pratica», XV-2, 2017, pp. 467-492.

Villa, F., *Dimensioni del servizio sociale. Principi teorici generali e fondamenti storico-sociologici*, Vita e pensiero, Milano, 2000.

Ziliani, A., Rovai, B., *Assistenti sociali professionisti. Metodologia del lavoro sociale*, Carocci Faber, Roma, 2007.

Zini, M. T., Miodini, S., *Il colloquio d’aiuto. Teoria e pratica nel servizio sociale*, Carocci Faber, Roma.

#### RIFERIMENTI SITOGRAFICI

#Intimità violata – *chiediamo una legge contro il revenge porn*, disponibile al sito: [https://www.change.org/p/intimitaviolata-chiediamo-una-legge-contro-il-revenge-porn-roberto-fico-pres-casellati-montecitorio-senatostampa?source\\_location=petitions\\_browse](https://www.change.org/p/intimitaviolata-chiediamo-una-legge-contro-il-revenge-porn-roberto-fico-pres-casellati-montecitorio-senatostampa?source_location=petitions_browse)

Amnesty International, *Barometro dell’odio*, disponibile al sito: <https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2021/04/Amnesty-barometro-odio-2021.pdf>

Basement Cafè 3: intervista a Camihawke & Silvia Semenzin, disponibile al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=fEMJPCLKWUs>

Centro di ascolto uomini maltrattanti, [www.centrouominimaltrattanti.org](http://www.centrouominimaltrattanti.org)

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, disponibile in lingua italiana al sito: <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

*Cresce la quota di beneficiari uomini del congedo parentale. Percentuale di beneficiari del congedo parentale per genere tra i lavoratori dipendenti del settore privato (2017-2020)*, 15 Marzo 2022, disponibile al sito: <https://www.openpolis.it/numeri/cresce-la-quota-di-beneficiari-uomini-del-congedo-parentale/>

Cyber Civil Rights, *End Revenge porn, A Campaign of the Cyber Civil Rights Initiative Inc.*  
disponibile al sito:

<https://www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf>

Di.Re – Donne in rete contro la violenza e A.N.C.I., *Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza*, Roma, 20 marzo 2014, disponibile al sito: [https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/ANCI\\_DIRE\\_LINEE\\_-GUIDA\\_ASSISTENTI\\_SOCIALI-def-web.pdf](https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/ANCI_DIRE_LINEE_-GUIDA_ASSISTENTI_SOCIALI-def-web.pdf)

Dizionario di Cambridge, definizione di revenge porn, disponibile al sito: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revenge-porn>

Eaton, A., Jacobs, H., Ruvalcaba, Y., *2017 Nationwide online study of nonconsensual porn victimization and perpetration, a summary report*, 2017, disponibile al sito: <https://www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2017/06/CCRI-2017-Research-Report.pdf>

Enciclopedia Treccani, definizione di vendetta, disponibile al sito: <https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/vendetta/>

Informativa n. 239 del Ministero della Salute, *Informativa OMS: violenza contro le donne*, traduzione a cura di K. Demofonti, 2014, disponibile al sito: [https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_3664\\_listaFile\\_itemName\\_10\\_file.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3664_listaFile_itemName_10_file.pdf)

Istat, *Febbraio 2023, Occupati e disoccupati*, 30 Marzo 2023, disponibile al sito: <https://www.istat.it/it/archivio/282838>

Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell'informazione, Venezia, 25 novembre 2017, disponibile al sito:

<https://www.fnsi.it/upload/70/70efdf2ec9b086079795c442636b55fb/0d8d3795eb7d18fd322e84ff5070484d.pdf>

Ministero della salute, *Violenza sulle donne*, disponibile al sito:

<https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4498&area=Salute%20donna&menu=society>

Progetto Elisa, disponibile al sito: [www.piattaformaelisa.it](http://www.piattaformaelisa.it)

Progetto generazioni connesse, disponibile al sito:

<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>

Reddito di libertà per donne vittime di violenza: requisiti e domanda, disponibile al sito: <https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2021.11.reddito-di-libert-per-donne-vittime-di-violenza-requisiti-e-domanda.html>

Relive, Relazioni libere dalle violenze, [www.associazionerelive.it](http://www.associazionerelive.it)

Segnalazione per prevenire il fenomeno revenge porn, disponibile al sito: [www.garanteprivacy.it/temi/revengeporn](http://www.garanteprivacy.it/temi/revengeporn)

Sonnini, E., *Recensione a Pitch. Il malinteso della vittima*, 2022, Blog studi sulla questione criminali online, disponibile al sito:

<https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2022/10/12/il-malinteso-della-vittima-recensione-di-elena-sonnini-al-nuovo-libro-di-tamar-pitch/>

Studio legale associato Mazzocchi, Stacchiotti & Caucci, *Reati contro la persona*, 19 novembre 2020, disponibile al sito: [www.mscllex.it](http://www.mscllex.it)

*Tiziana Cantone: uccisa dal web*, intervista de Le Iene, 30 aprile 2017, disponibile al sito:

[https://www.iene.mediaset.it/video/rei-tiziana-cantone-uccisa-dal-web\\_65007.shtml?r=q7-2c03d0376454d7e698ccc4685ffa89e3d7e54a479d46f362d13cbe1d804eabd9](https://www.iene.mediaset.it/video/rei-tiziana-cantone-uccisa-dal-web_65007.shtml?r=q7-2c03d0376454d7e698ccc4685ffa89e3d7e54a479d46f362d13cbe1d804eabd9)

Vagnoli, C., *Stereotipi di genere e linguaggio delle relazioni*, Ted-x Brianza, 12 giugno 2021, disponibile al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=0P2BgVOFxZU>

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Cass. Pen. Sez. III, 2 maggio 2013, n. 19033, in CED Cassazione, 2013.

Cass. Pen., Sez. III, 21 marzo 2016, n. 11675, in CED Cassazione, 2016.